



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D.Lgs. n. 231/2001

Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione di Petrolchimica Partenopea S.r.l. il 16 dicembre
2025

Versione documento	Adottato da	Data adozione
1.0	C.d.A. Petrolchimica Partenopea S.r.l.	18 giugno 2021
<u>Revisioni</u>		
Numero	Approvato da	Data approvazione
1.1	C.d.A. Petrolchimica Partenopea S.r.l.	4 dicembre 2023
1.2	C.d.A. Petrolchimica Partenopea S.r.l.	16 dicembre 2025

Sommario

PARTE GENERALE	5
PREMESSA	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	7
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti.....	7
1.2 Apparato sanzionatorio.....	16
1.3 Tentativo	18
1.4 Reati commessi all'estero	18
1.5 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente della responsabilità amministrativa	18
1.6 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese.....	19
1.6.1 La responsabilità della <i>holding</i> per il reato commesso nella controllata	19
2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PETROLCHIMICA PARTENOPEA S.r.l.	20
2.1 Petrolchimica Partenopea S.r.l.	20
2.2 Il Modello di Governance.....	20
2.3 L'assetto istituzionale	21
2.4 L'assetto organizzativo.....	22
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PETROLCHIMICA PARTENOPEA	23
3.1 Premessa.....	23
3.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria e da Federchimica	25
3.3 Il progetto per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Petrolchimica Partenopea.....	28
3.4 I destinatari del Modello	29
4 IL CODICE ETICO DI GRUPPO	30
5 ORGANISMO DI VIGILANZA	30
5.1 L'Organismo di Vigilanza di Petrolchimica Partenopea: requisiti	30
5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza	33
5.3 Risorse assegnate all'Organismo di Vigilanza	35
5.4 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	35
5.5 Regolamentazione dell'OdV.....	40
5.6 <i>Reporting</i> nei confronti degli organi societari	41
5.7 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi	42
5.7.1. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	42
5.7.2. Segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. <i>whistleblowing</i>)	43
6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	46
6.1 Dipendenti	48
6.2 Altri destinatari	49
7 IL SISTEMA DISCIPLINARE	49
7.1 Principi generali.....	49

7.2	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	51
7.3	Misure nei confronti dei dirigenti	53
7.4	Misure nei confronti degli Amministratori	54
7.5	Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza 55	
7.6	Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner (ivi compresi gli Agenti)	55
7.7	Misure correlate a violazioni in ambito whistleblowing	55
PARTE SPECIALE		57
PREMESSA.....		58
1	LE ATTIVITÀ SENSIBILI	58
2	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	59
2.1	Principi di comportamento.....	59
2.2	Il sistema dei controlli	66
3	LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	67
3.1	Gestione dei rapporti con enti pubblici, invio di documentazione, processo relativo all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze anche in materia di ambiente e sicurezza (a titolo esemplificativo: VVF, ASL E/O ARPA, INAIL, ecc.)	67
3.2	Gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici preposti. Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza	69
3.3	Acquisizione e impiego di erogazioni/contributi pubblici	72
3.4	Gestione di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione	74
3.5	Gestione flussi finanziari attivi e passivi.....	75
3.6	Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali	78
3.7	Gestione dei rapporti con gli organi sociali	81
3.8	Obblighi fiscali e previdenziali.....	83
3.9	Gestione degli adempimenti doganali.....	85
3.10	Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali	90
3.11	Selezione, assunzione e gestione del personale e degli agenti	93
3.12	Processo premiante dei dipendenti	96
3.13	Gestione delle note spese	97
3.14	Acquisto di beni, servizi e consulenze	99
3.15	Regalie, omaggistica, sponsorizzazioni e liberalità	107
3.16	Processo di vendita	110
3.17	Gestione delle operazioni straordinarie	110
3.18	Gestione dei rapporti infragruppo.....	111
3.19	Gestione dei piccoli serbatoi e reti canalizzate	113
3.20	Gestione dei sistemi informatici e delle informazioni	113
3.21	Gestione degli adempimenti ambientali	120
3.22	Gestione della salute e sicurezza sul lavoro	129
4	I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	142

ALLEGATI

1. Codice Etico di Gruppo
2. Catalogo dei reati presupposto *ex* D.Lgs. 231/2001
3. Tabella flussi informativi all'OdV.



PARTE GENERALE

PREMESSA

Gli amministratori di Petrolchimica Partenopea S.r.l. hanno, nel tempo, dotato la Società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in coerenza con il dovere previsto dall'art. 2086 del Codice Civile.

Tale assetto è funzionale non solo al raggiungimento degli obiettivi economici che gli azionisti e la società si pongono, ma anche alla rilevazione tempestiva degli eventuali fattori di crisi o di perdita della continuità aziendale che si venissero a profilare, a tutela di tutti i portatori di interesse, ivi compresi i lavoratori e i territori nei quali si svolge l'attività di impresa.

Nella convinzione che la commissione di reati o comunque la violazione delle regole che governano i mercati nei quali opera la Società sia di per sé un fattore di crisi (prima ancora delle pesanti sanzioni che ne potrebbero derivare), il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, che tali reati tende a prevenire, è considerato parte integrante ed essenziale dell'intero assetto organizzativo di Petrolchimica Partenopea S.r.l.

Il Documento che rappresenta il Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di seguito esteso, è stato più volte aggiornato dal Consiglio di Amministrazione e la sua ultima versione qui illustrata è stata approvata nella seduta del 16 dicembre 2025.

In questo documento si dà conto i) della valutazione effettuata in merito ai rischi di commissione dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001; ii) dell'individuazione delle attività sensibili, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le predette fattispecie di reato; iii) della rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai "principi di controllo" applicati.

Sono state altresì previste iv) le regole di individuazione, composizione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e la reportistica da e verso tale Organismo; v) il sistema disciplinare applicabile in caso di violazione delle regole richiamate dal Modello; vi) il sistema di gestione dei flussi finanziari; vii) i tratti essenziali del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli *standard* previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; viii) le modalità di aggiornamento del Modello stesso. Quanto previsto dal Modello è completato dalle previsioni del Codice Etico di Gruppo che fissa i principi di comportamento che orientano tutti coloro i quali operano in Petrolchimica Partenopea e per Petrolchimica Partenopea S.r.l..

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L’estensione della responsabilità mira quindi a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero dall’Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto ne contiene l’elenco che può essere sintetizzato, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, richiamati dagli **artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001**)¹;

1. ¹ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell’Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), frode in agricoltura (art. 2, Legge n. 898/1986), corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (art. 324, co. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.). La Legge n. 190/2012 ha introdotto nel Codice Penale e richiamato nel Decreto la previsione di cui all’art. 319-quater rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità”. Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015, è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsione di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale. È stato altresì modificato l’art. 317 c.p. “Concussione”,

- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, estorsione informatica) richiamati all'**art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001**)²;

che prevede ora – come soggetto attivo del reato – anche l’Incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale. Con la L. 9 gennaio 2019 n. 3, è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto il delitto di cui all’art. 346 *bis* c.p. rubricato “Traffico di influenze illecite” (poi modificato con la Legge n. 114 del 2024). La stessa legge ha inoltre previsto l’inasprimento delle sanzioni interdittive che possono essere irrogate all’Ente e ha introdotto alcuni benefici per l’Ente in termini di riduzione della durata delle sanzioni interdittive nel caso in cui lo stesso, prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Successivamente, il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, avente ad oggetto l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371(c.d. Direttiva PIF), relativa alla “*alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*”, ha previsto l’integrazione del catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 24, D. Lgs. 231/2001 con il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di frode in agricoltura (art. 2 Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo) e inserito l’Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità amministrativa degli enti *ex art. 25, D. Lgs. 231/2001* i reati di peculato (art. 324, co. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.), laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea. Inoltre, il 26 febbraio 2022 è entrato in vigore il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, il cui art. 2 in tema di “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” interviene su: i) malversazione ai danni dello Stato (ora divenuto “malversazione di erogazioni pubbliche”), *ex art. 316-bis c.p.*, ampliando l’ambito di operatività della fattispecie che arriva a punire le condotte distrattive riguardanti non solo le erogazioni pubbliche destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di una o più finalità di pubblico interesse, ii) indebita percezione di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 316-*ter* c.p., includendo anche le sovvenzioni, ovvero i finanziamenti soggetti a particolari agevolazioni sul piano degli obblighi restitutori o addirittura a fondo perduto e iii) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, *ex art. 640-bis c.p.*, includendo anche in questo caso le sovvenzioni. Il D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 ha modificato l’art. 322-*bis* c.p., estendendone l’ambito di applicazione anche al reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) e modificandone di conseguenza la rubrica in “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”.

La Legge n. 137 del 2023 ha introdotto all’art. 24, D. Lgs. n. 231/2001, anche il riferimento ai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

Il D.L. 4 luglio 2024 n. 92, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112 del 2024, ha, tra le altre cose, introdotto il reato di cui all’art. 314-*bis* c.p. (indebita destinazione di denaro o cose mobili), estendendone la punibilità anche agli enti, ed ha eliminato il riferimento all’abrogato reato di abuso d’ufficio.

² L’art. 24-*bis* è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall’art. 7 della legge n. 48/2008. Si tratta dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.), danneggiamento di

- delitti di criminalità organizzata (ad esempio associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'**art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001**)³;
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, contraffazione, richiamati dall'**art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001**)⁴;
- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'**art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001**)⁵;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati richiamati dall'**art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001** modificato

sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.). L'art. 24-bis è stato recentemente modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica*", il quale ha esteso la responsabilità da reato degli Enti alla commissione dei delitti previsti all'art. 1, co. 11 del predetto decreto-legge. Da ultimo, rileva sottolineare che la Legge n. 238 del 2021 (c.d. Legge Europea) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022 - recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea*", ha apportato delle modifiche ai reati di cui agli artt. 615-*quater* c.p., 615-*quinquies* c.p., 617-*quater* c.p. e 617-*quinquies* c.p. La Legge sulla Cybersicurezza (Legge n. 90 del 2024) ha inasprito le sanzioni per i delitti informatici, ha introdotto il nuovo reato di estorsione informatica ed ha inserito il riformulato reato di danneggiamento (art. 635-*quater.2* c.p.) in luogo dell'abrogato art. 615-*quinquies* c.p.

³ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente modificato dalla L. 17 aprile 2014 n. 62. Con il D. Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 22-bis, co. 1, della L. 91/1999, che rappresenta una delle condotte illecite contemplate all'art. 416 c.p. ed è stata inserita la relativa fattispecie di reato all'interno del nuovo articolo 601-bis c.p. Da ultimo la Legge 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato il reato di "Scambio elettorale politico mafioso" (art. 416-*ter* c.p.).

⁴ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p., così come modificato dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17 co. 7 lettera a) num. 1) della legge 23 luglio 2009.

⁵ L'art. 25-*bis.1.* è stato inserito dall'art. 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis*), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter*), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*).

con la L. n. 262/2005, con il D.Lgs. n. 39/2010, con la L. n. 190/2012, con la L. n. 69/2015 e da ultimo con il D. Lgs. n. 38 /2017)⁶;

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, detenzione di materiale con finalità di terrorismo, modificati da ultimo dalla L. 9 giugno 2025 n. 80, (richiamati dall'**art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001**)⁷;

⁶ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002, successivamente modificato dalla Legge 262/2005, dalla Legge n. 190/2012, dall'art. 12 della L. 69/2015 e da ultimo dal D. Lgs. n. 19/2023. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e, se il fatto è di lieve entità, art. 2621 bis c.c.), di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il D.Lgs. 39/2010 ha abrogato la previsione dell'art. art. 2624 c.c. rubricato falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c. rubricato "Corruzione tra privati" è stato introdotto nel Decreto ad opera della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 apportato modifiche all'art. 2635 c.c., eliminando la necessità, per la realizzazione del reato, della sussistenza del requisito del documento e inserendo ulteriori figure aziendali tra i soggetti attivi; è stato altresì introdotto l'articolo 2635 bis c.c. rubricato "istigazione alla corruzione tra privati". È stata inoltre introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi viene condannato per la commissione, tra altri, dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis c.c.

In particolare, con la L. n. 69 del 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Il D. Lgs. n. 19/2023, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 sulle "trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere", all'art. 54 ha introdotto il delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare": la fattispecie, punita con la pena della reclusione da 4 mesi a 3 anni (comma 1) e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art. 32-bis c.p. (comma 2), mira a sanzionare il comportamento di chiunque formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 29 per il rilascio del certificato preliminare (art. 29: "Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione", a tale richiesta devono essere allegati una serie di documenti). In conseguenza di tale introduzione, l'art. 55 provvede ad inserire il medesimo reato nell'elenco dei reati societari previsti dall'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, stabilendo per la società una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

⁷ L'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'Ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si riporta di seguito un elenco delle principali fattispecie previste

- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'**art. 25 quater.1** e dall'**art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001**)⁸;
- delitti di *market abuse* (abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'**art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001**)⁹;

dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.); assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.); "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" (art. 270-*quater.1* c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678-*bis* c.p.); omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679-*bis* c.p.); reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

La Legge n. 153 del 28 luglio 2016 ha introdotto nel Codice Penale le nuove fattispecie di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies.1* c.p.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.). Tali reati possono integrare la fattispecie di cui all'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001. La Legge n. 80 del 2025 ha introdotto il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies.3* c.p.), anch'esso inserito nell'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001.

⁸ L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione o accesso a materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.). L'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto, all'art. 25 – *quinquies*, co. 1, lett. c) del Decreto, il richiamo al reato di adescamento di minorenni (art. 609 – *undecies* c.p.). La Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 ha modificato l'articolo in questione, introducendo il richiamo al delitto di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-*bis* c.p. Con la Legge 238/2021, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea", i reati di cui agli artt. 600-*quater* c.p. e 615-*undecies* c.p. sono stati riformati.

⁹ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di "abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" (art. 184, D.Lgs. 58/1998) e "manipolazione del mercato" (art. 185 D.Lgs. 58/1998). Le fattispecie sono state da ultimo modificate con la Legge 238/2021, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea".

- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità")¹⁰;
- delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'**art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001**)¹¹;
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall'**art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001**)¹²;
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (richiamati dall'**art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001**)¹³;

¹⁰ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231/2001, ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art.10 della legge n. 146/2006. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹¹ L'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge n. 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589, co. 2 e 590, co. 3, c.p.).

¹² L'art. 25-octies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 231/07. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-terc.p.), nonché autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.) introdotto dalla L. n. 186/2014. Si segnala che, da ultimo, il D. Lgs. n. 195/2021 ha introdotto delle modifiche a tali fattispecie: la responsabilità per tali delitti è stata estesa alle ipotesi in cui siano realizzati in seguito a delitti colposi o a contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Tale articolo è stato modificato, seppur indirettamente, con il D. Lgs. 195/2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, prevedendo i) l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che ora comprende anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; ii) una diversa risposta sanzionatoria a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione. Per quanto riguarda la ricettazione sono inoltre previsti i) un'aggravante, qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una attività professionale; ii) una nuova ipotesi di ricettazione di speciale tenuità, qualora il reato presupposto sia costituito da una qualsiasi contravvenzione. Per il solo autoriciclaggio, l'attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma, che in precedenza prevedeva la più mite sanzione della reclusione da uno a quattro anni, è ora qualificata come circostanza attenuante comune. Da ultimo, merita inoltre segnalare che è stata eliminata la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia prevista dall'articolo 9 c.p. per i reati di ricettazione e autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero.

¹³ L'art. 25-octies.1 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante attuazione della Direttiva 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti) e da ultimo modificato dalla Legge 137 del 2023. Il catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche è stato esteso anche all'art. 493-ter c.p.

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25 *nonies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁴;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (**art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁵;
- reati ambientali (**art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁶;

(indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-*quater* c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-*ter* c.p. (frode informatica), quest'ultimo non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, come già previsto dall'art. 24 del Decreto, ma anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale". Con la modifica apportata dalla Legge 137/2023 è stato altresì introdotto il riferimento all'art. 512-*bis* c.p. (Trasferimento fraudolento di valori), poi ampliato con il D.L. 19/24, convertito con la Legge n. 25 del 2024.

¹⁴ L'art. 25-*nonies* è stato introdotto con Legge 23 luglio 2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171 primo comma lett. a), terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della L. 22 aprile 1941 n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". La L. 14 luglio 2023, n. 93 ha modificato l'art. 171 *ter*, aggiungendo alla norma la lettera h-*bis*) (che punisce chi: "abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita"). Modifiche agli artt. 171 *bis*, 171 *ter* e 171 *septies* sono state introdotte con la Legge n. 166 del 2024.

¹⁵ L'art. 25 *decies* è stato inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-*bis* del Codice Penale rubricato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria".

¹⁶ L'art. 25 *undecies* è stato inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: 1) art. 137 D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente): si tratta di violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; 2) art. 256 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; 3) art. 257 D.Lgs. 152/2006: si tratta di violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; 4) art. 258 D.Lgs. 152/2006: si tratta di una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; 5) artt. 259 e 260 D.Lgs. 152/2006: si tratta di attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; 6) art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006: si tratta di diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI - poi soppresso e sostituito dal RENTRI), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; 7) art. 279 D.Lgs. 152/2006: si tratta delle ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Con la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 sugli "Ecoreati", entrata in vigore il 29 maggio 2015, è stato aggiunto al libro secondo del codice penale il Titolo VI-*bis* "Dei delitti contro l'ambiente". Ai sensi dell'art. 1 del DDL, sono inseriti – nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – i seguenti reati ambientali: 1) art. 452-*bis* c.p. "Inquinamento ambientale"; 2) art. 452-*ter* c.p. "Disastro ambientale"; 3) art. 452-*quater* c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"; 4) art. 452-*quater* c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"; 5) art. 452-*septies* c.p. "Circostanze aggravanti" per il reato di associazione per delinquere *ex art.* 416 c.p. Rileva segnalare che la Legge n. 137 del 2023 ha apportato delle modifiche agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.

La Legge 3 ottobre 2025 n. 147, di conversione del D.L. n. 116/2025 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi" ha apportato modifiche al "codice

- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i delitti di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri (ipotesi aggravante) e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato (**art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁷;
- razzismo e xenofobia (**art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁸;
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001**)¹⁹;
- reati tributari (**art. 25 *quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001**)²⁰;

dell'ambiente" (D. Lgs. n. 152/2006), con inasprimento dell'apparato sanzionatorio di reati quali inquinamento ambientale, disastro ambientale, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata, nonché ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* del D.Lgs. n. 231/2001, che ora ricomprende le fattispecie di impedimento del controllo (art. 452-*septies* c.p.), omessa bonifica (art. 452-*terdecies* c.p.), abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255-*bis* D.Lgs. 152/2006), abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-*ter* D.Lgs. 152/2006), combustione illecita di rifiuti (art. 256-*bis* D.Lgs. 152/2006).

¹⁷ L'art. 25 *duodecies* è stato inserito dall'art. 2 del Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del Decreto il delitto previsto dall'art. 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017, sono stati aggiunti all'art. 25 *duodecies* i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che estendono la responsabilità dell'Ente ai seguenti reati di cui al T.U. sull'Immigrazione: art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter*, "Procurato ingresso illecito di clandestini" e art. 12, comma 5, "Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato modificato dalla L. 187/2024.

¹⁸ L'art. 25 *terdecies* è stato inserito dall'art. 5 della Legge n. 167 del 20 novembre 2017, entrata in vigore il 12 dicembre 2017, che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 3, comma 3-*bis* della Legge n. 654 del 13 ottobre 1975. Si tratta del reato di incitamento, propaganda e istigazione alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il D.Lgs. n. 21 del 1° marzo 2018, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 3 della Legge n. 654/1975 e la medesima fattispecie di reato "razzismo e xenofobia" è stata inserita all'interno del nuovo articolo 604 *bis* c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

¹⁹ La Legge n. 39/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2019, ha inserito nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

I delitti in esame sono disciplinati dalla L.13 dicembre 1989, n. 401. Precisamente, l'art. 1 della predetta norma contempla la frode sportiva, la cui condotta tipica consiste: i) nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero nel compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo; ii) nell'accettazione della promessa o della dazione di denaro o altra utilità o vantaggio da parte del partecipante alla competizione.

Invece, il delitto di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo è previsto dall'art. 4 della L. 401/1989 che punisce l'esercizio, l'organizzazione, la vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

²⁰ L'art. 25 *quinqüesdecies* è stato inserito dall'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, entrata in vigore il 25 dicembre 2019. La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 ha introdotto tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 i reati previsti dagli articoli 2, 3, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta dei delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

- reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)²¹;
- reati contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25 *septiesdecies* e 25 *octiesdecies* del D.Lgs. 231/2001)²²;

Da ultimo, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore a partire dal 30 luglio 2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371(c.d. Direttiva PIF), relativa alla *"alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*, ha ampliato il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, includendovi anche i delitti di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000); omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000); indebita compensazione (art. 10 *quater*, D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Il medesimo D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha inoltre introdotto una deroga alla non punibilità del tentativo, qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro (art. 6, co. 1-bis, D.Lgs. 74/2000).

Il comma 2 dell'art. 25 *quinquiesdecies* prevede una specifica circostanza aggravante, stabilendo che *"se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo"*.

In generale, le sanzioni pecuniarie applicabili per i citati reati tributari si attestano nel massimo di 400 o 500 quote e sono applicabili le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

I concetti di crediti non spettanti e crediti inesistenti di cui all'art. 10-*quater* D.Lgs. 74/2000 sono stati definiti con il D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87.

²¹ L'articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371(c.d. Direttiva PIF), relativa alla *"alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*. L'articolo prevede l'applicazione all'Ente della sanzione pecuniaria fino a duecento quote, nonché delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi, in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale). Tra le fattispecie che vengono in rilievo si segnalano: il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando; il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; il contrabbando nel movimento marittimo delle merci; il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; il contrabbando nelle zone extra-doganali; il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; il contrabbando nei depositi doganali; il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione ed il contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea.

Laddove i diritti di confine dovuti superino centomila euro, è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

La materia è stata riformata con il D. Lgs. 8 marzo 2025 n. 43, recante *"Revisione delle disposizioni in materia di accise"* e con il D. Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, recante *"Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie"*. Il catalogo dei reati presupposto è stato esteso ai reati di cui al D.Lgs. 504/95, quali sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, alterazione di congegni, impronte e contrassegni, irregolarità nella circolazione.

²² La L. 22/2022 recante *"Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale"* ha riformato le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale mediante l'inserimento all'interno del Codice Penale del nuovo titolo VIII-bis (rubricato *"dei delitti contro il patrimonio culturale"*), che va dall'art. 518-bis al 518-undecies; il titolo prevede numerose fattispecie incriminatrici nell'ottica di un complessivo rafforzamento della tutela penale. Più in particolare, l'art. 25-*septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i delitti in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-

- delitti contro gli animali (**art. 25 *noviesdecies* del D.Lgs. 231/2001**)²³;
- inosservanza delle sanzioni interdittive (**art. 23 del D.Lgs. 231/2001**).

1.2 Apparato sanzionatorio

Gli **artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001** prevedono a carico dell'ente le seguenti tipologie di sanzioni:

- pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, *"Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente"*), ovvero:
- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p., modificato con la Legge n. 6 del 2024), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.), furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.) e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.). Con l'art. 25-*duodevices* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), invece, viene allargata la responsabilità della persona giuridica ai reati di riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.).

²³ La Legge 6 giugno 2025 n. 82, contenente *"Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali"* ha introdotto i delitti contro gli animali nel novero dei reati presupposto, ovvero gli artt. 544-*bis* c.p. ("Uccisione di animali"), 544-*ter* c.p. ("Maltrattamento di animali"), 544-*quater* c.p. ("Spettacoli o manifestazioni vietati"), 544-*quinqes* c.p. ("Divieto di combattimenti tra animali") e 638 c.p. ("Uccisione o danneggiamento di animali altrui"), quali reati presupposto che possono attivare la responsabilità degli enti.

La sanzione pecuniaria viene determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 e un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo in considerazione l'idoneità delle singole misure a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²⁴. Si segnala, inoltre, la possibilità di prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione che comporta l'interruzione dell'attività) da parte di un commissario nominato dal Giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001²⁵.

²⁴ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. n. 231/2001, secondo cui: “1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”.

²⁵ “Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato

1.3 Tentativo

Nei casi in cui i delitti richiamati e considerati dal D.Lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata²⁶, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D.Lgs. 231/2001).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all'ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001). In tal caso, l'esclusione di sanzioni si giustifica con l'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero²⁷, alle condizioni richiamate dallo stesso art. 4.

1.5 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato qualora l'Ente dimostri:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione (il Modello) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. di aver affidato ad un Organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
3. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

²⁶ L'art. 56 c.p. prevede che "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

²⁷ L'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

4. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al precedente punto 2.

Il Decreto prevede, inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. prevedere canali di segnalazione interna, divieto di ritorsione e sistema disciplinare ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

Lo stesso Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

1.6 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il Decreto non affronta espressamente gli aspetti connessi alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, nonostante tale fenomeno sia ampiamente diffuso.

Considerando che il gruppo non può ritenersi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del D.Lgs. 231/2001 (quindi per un illecito amministrativo non può essere condannato un gruppo di imprese), occorre interrogarsi sull'operatività dei modelli organizzativi in relazione a reati commessi da soggetti appartenenti a una simile aggregazione di imprese.

1.6.1 La responsabilità della *holding* per il reato commesso nella controllata

Come evidenziato anche dalla Linee Guida di Confindustria, anche nell'ultima versione del giugno 2021, la *holding*/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;

- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante (cfr. Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011 e Cass., II sez. pen., sent. n. 52316 del 2016), provato in maniera concreta e specifica.

2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DI PETROLCHIMICA PARTENOPEA S.r.l.

2.1 Petrolchimica Partenopea S.r.l.

Petrolchimica Partenopea s.r.l. (di seguito anche solo “Petrolchimica Partenopea” o “Società”), società del Gruppo Dragan, è proprietaria e gestisce un Deposito Costiero di GPL, ossia un grande impianto di stoccaggio del prodotto sito in Napoli alla Via Argine, che opera ricevendo GPL scaricato dalle navi gasiere al porto di Napoli, immagazzinando il prodotto e successivamente caricandolo su autobotti e bombole (attualmente l’imbottigliamento in bombole non è operativo).

Pertanto, alcune delle funzioni aziendali rappresentate nell’organigramma sono esercitate da dirigenti o personale o uffici o consulenti di ButanGas S.p.A.; gli stessi procuratori nominati dalla società possono essere dipendenti o consulenti di ButanGas. In ogni caso, a sua volta ButanGas ha adottato un Modello e nominato un Organismo di Vigilanza idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto, ed è pertanto evidente che anche quei processi di Petrolchimica Partenopea gestiti dai dipendenti di ButanGas sono comunque soggetti alle prescrizioni ed ai controlli del Modello di entrambe le società.

Petrolchimica Partenopea pone tra i suoi obiettivi irrinunciabili la sicurezza; per questo investe di continuo per mantenere ed ammodernare le sue strutture, nel rispetto rigoroso di ogni normativa.

2.2 Il Modello di Governance

I principali strumenti di **governance** di cui la Società si è dotata, sono:

- il Codice Etico del “Gruppo Dragan”;
- lo Statuto che, oltre a descrivere l’oggetto sociale della Società, contempla diverse previsioni relative al governo societario, quali il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione (o “CdA”);
- il sistema delle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione al proprio Presidente e ai Consiglieri Delegati;
- l’organigramma e le procedure aziendali che descrivono sinteticamente le funzioni, i compiti ed i rapporti gerarchici esistenti nell’ambito della Società;
- l’individuazione della figura datoriale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con tutti i più ampi poteri e con

ampia autonomia finanziaria;

- il Documento di valutazione dei rischi a norma del D.Lgs. 81/2008, che contiene l'elenco esaustivo delle attività a rischio, delle misure di prevenzione e protezione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza.

Petrolchimica Partenopea S.r.l. ha, inoltre, conseguito il certificato di qualità rilasciato da un ente certificatore esterno in ottemperanza alla normativa europea ISO 14001:2015.

Tale certificazione attesta che Petrolchimica Partenopea ha una organizzazione rispettosa della normativa e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di comprendere, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'Ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D.Lgs. 231/2001).

2.3 L'assetto istituzionale

L'assetto istituzionale di Petrolchimica Partenopea S.r.l. può essere descritto come segue.

Assemblea dei Soci

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni.

L'Assemblea è presieduta da persona designata dall'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, ai sensi dello Statuto.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da uno a sette membri. Spetta all'Assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale essendo investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà

di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio infine può, nei limiti di legge, delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati.

La rappresentanza sociale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere Delegato.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente.

Revisore Contabile

La Società ha affidato il controllo contabile ad una Società di Revisione esterna.

2.4 L'assetto organizzativo

Quanto alla struttura organizzativa interna, la Società è articolata in particolare come segue:

Direzione Generale: la Direzione Generale, esercita l'attività di Direzione e Coordinamento della intera Società, riferendo al Consiglio di Amministrazione.

Datore di Lavoro e Gestore: il Datore di Lavoro ed il Gestore sono stati individuati dal Consiglio di Amministrazione come i soggetti responsabili per il coordinamento ed il controllo delle attività aziendali ai fini del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Servizio Risorse Umane: la funzione gestisce tutte le attività relative alla gestione del personale, riportando alla Direzione Generale.

Ufficio Legale: la funzione supporta l'azienda nell'ambito della consulenza legale, del contenzioso, della contrattualistica e della segreteria societaria. Riporta alla Direzione Generale.

Direzione Supply: coordina l'attività di acquisto di materia prima, nonché la logistica e la distribuzione del prodotto. Riporta al Direttore Generale.

Direzione Tecnica: è responsabile della gestione dei Depositi, che comprende, in modo particolare, la verifica del rispetto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente. Riporta alla Direzione Generale.

Direzione Finanziaria: gestisce tutte le attività relative alla amministrazione, alla contabilità ed al bilancio. È responsabile delle tematiche di carattere fiscale. Riporta alla Direzione Generale.

Ufficio ICT: la funzione supporta l'azienda per tutte le attività relative alle infrastrutture, ai sistemi informatici, alle comunicazioni voce e dati. Riporta al Direttore Amministrativo.

Ufficio Acquisti: è responsabile di tutti gli acquisti necessari alla azienda, con l'eccezione del GPL. Riporta al Direttore Amministrativo.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI PETROLCHIMICA PARTENOPEA

3.1 Premessa

Petrolchimica Partenopea S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e delle attività svolte, avendo sempre agito in conformità ai principi di legalità e trasparenza, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche solo "il Modello") ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Successivamente alla data di prima adozione, la Società ha dato corso più volte all'aggiornamento del Modello, seguendo, tra l'altro, l'introduzione di nuovi reati nel corpo del D.Lgs. 231/2001.

L'adozione e relativa attuazione del Modello rappresenta per Petrolchimica Partenopea non solo uno strumento di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma soprattutto un elemento strategico per il miglioramento costante del sistema di *Governance*, nell'ottica dell'adozione da parte della Società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile coerente con il dovere previsto dall'art. 2086 del Codice Civile, del quale il presente Modello costituisce parte integrante

In particolare, adottando e aggiornando costantemente il presente Modello, la Società vuole assicurare correttezza e maggiore trasparenza nello svolgimento delle proprie attività.

L'adozione del Modello rappresenta, infatti, un valido veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell'interesse della Società, affinché, conformando continuamente il loro operare alle prescrizioni ivi previste, ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

L'adozione e la diffusione del Modello mirano, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Petrolchimica Partenopea anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire a Petrolchimica Partenopea di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

La presente versione del Modello è stata redatta sia alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sia tenendo conto della casistica giurisprudenziale maturata sul tema, nonché delle opinioni dottrinali e delle principali normative, anche volontarie, che indicano principi guida e *standard* di controllo per un sistema

di organizzazione interno ed è stato approvato, nella presente versione da ultimo aggiornata recependo le ultime norme che hanno introdotto nuovi reati presupposto e quella in materia di whistleblowing, dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 dicembre 2025.

Con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale, la Società ha considerato gli *standard* di controllo sui quali si fonda l'elaborazione di un sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente, riferito alla specifica realtà ed operatività della Società.

La Società, come verrà meglio precisato in seguito, ha altresì considerato le Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate e approvate dal Ministero della Giustizia da ultimo in data 21 luglio 2014, nonché dei requisiti richiesti dalle principali normative volontarie in materia di sistemi di gestione.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello, in quanto quest'ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e, quindi, ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

Inoltre, nella predisposizione e aggiornamento del presente Modello, la Società ha tenuto conto delle Linee Guida "Il D.Lgs. 231/01 e i reati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente: aggiornamenti", emesse da Federchimica nel Marzo 2018²⁸ e approvate dal Ministero della Giustizia in data 19 aprile 2018. Il documento è stato elaborato al fine di fornire una forma di supporto specifico nella predisposizione dei Modelli di Organizzazione ex D.Lgs. n. 231/01, con particolare riferimento al Modello previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi e regole che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;

²⁸ Il documento è il risultato dell'attività svolta dal Gruppo di Lavoro "D.Lgs. 231/01", che dal 2008, all'interno del Comitato Affari Legali di Federchimica, si dedica all'approfondimento dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

- definizione ed applicazione di principi generali di controllo e di protocolli specifici in relazione alle attività sensibili individuate;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- istituzione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”);
- Codice Etico di Gruppo;
- Sistema Disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- individuazione di un Piano di comunicazione del Modello al personale e ai soggetti che intrattengono rapporti con la Società.

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, lettera a) del Decreto, atto di emanazione del Vertice aziendale nella sua collegialità. Pertanto, la sua adozione e il successivo aggiornamento costituiscono prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire che le future variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare ad uno o più dei propri membri il compito di apportare, ove risultino necessarie, le modifiche del Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo/formale²⁹.

L’efficace attuazione del Modello richiede, ai sensi dell’art. 7 del Decreto, una sua verifica periodica e l’eventuale modifica in casi specifici quali significative violazioni dello stesso ovvero mutamenti nell’organizzazione dell’ente o nella sua attività.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali appunto, a titolo di esempio, modificazioni dell’assetto interno della Società e/o della modalità di svolgimento delle attività d’impresa, modifiche normative etc.), il presente Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica.

3.2 Le Linee Guida emanate da Confindustria e da Federchimica

Il presente Modello tiene conto delle “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex*. D.Lgs. 231/2001” approvate da Confindustria e da ultimo aggiornate in data 25

²⁹ Con l’espressione “aspetti di carattere descrittivo” si fa riferimento ad elementi ed informazioni (ad. es. la ridefinizione dell’organigramma, nuove procedure aziendali), che debbano solo essere recepiti ai fini di una più aggiornata rappresentazione dei processi.

giugno 2021, nonché di quelle approvate da Federchimica, “Il D.Lgs. 231/01 e i reati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente: aggiornamenti”, nella versione del mese di marzo 2018.

In particolare, Confindustria ha inizialmente approvato il testo delle proprie Linee Guida in data 7 marzo 2002 ed ha fornito anche le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e per la strutturazione del Modello.

Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria ha predisposto una “*Appendice integrativa alla Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. 61/2002*” con l'obiettivo di estendere la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 ai reati societari, assicurando una maggiore trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, garantendo un controllo più efficiente sull'operato dei *manager*.

In data 18 maggio 2004, Confindustria ha apportato alcuni aggiornamenti, soprattutto in tema di Organismo di Vigilanza, mentre in data 9 aprile 2008 ha ulteriormente modificato le Linee Guida con riferimento alle seguenti categorie di reato: abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio.

In data 21 luglio 2014 è stata, poi, approvata una nuova versione delle Linee Guida, che adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e alla prassi applicativa nel frattempo intervenute. In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l'organismo di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese. Il 25 giugno 2021 è stato approvato un ultimo aggiornamento, che presenta quale principale elemento di novità l'indicazione dell'opportunità di un sistema di *compliance* integrato, per garantire la razionalizzazione dei processi e delle attività (in termini di risorse economiche, umane, tecnologiche), l'efficientamento delle attività di *compliance*, nonché l'ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni tra i vari attori del controllo e di gestione dei rischi della singola organizzazione (vedasi ad esempio: il Responsabile della *Privacy*, il Responsabile della Sicurezza, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza). Le linee guida auspicano l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione/*review* periodica dei programmi di *compliance* in maniera completa e coordinata.

La Parte speciale, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Le Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di *risk assessment* e *risk management* che si articolino nelle seguenti fasi:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le stesse devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio della separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Civile e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione);
- obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Anche Federchimica, tenendo conto delle Linee Guida di Confindustria, ha emesso nel dicembre del 2008 una "Guida Introduttiva ai Modelli di Organizzazione previsti dal D.Lgs. 231/01 per i reati in materia di Salute e Sicurezza", elaborata al fine di fornire una forma di supporto specifico alle imprese del settore chimico nella predisposizione dei Modelli di Organizzazione *ex* D.Lgs. 231/2001.

La prima versione delle Linee Guida, redatta a seguito dell'introduzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro fra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, è stata poi aggiornata nel 2012, per un approfondimento sull'introduzione dei reati ambientali nel campo di applicazione del Decreto. L'attuale versione delle Linee Guida ("Il D.Lgs. 231/01 e i reati in materia di Sicurezza, Salute e Ambiente:

aggiornamenti”), nuovamente aggiornata nel marzo 2018, è stata redatta per aggiornare le imprese associate sulle più rilevanti novità per il settore intervenute fra il 2012 ed il 2017³⁰.

3.3 Il progetto per l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione di Petrolchimica Partenopea

Il Modello, come prescritto dal Decreto e raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practice*, è stato aggiornato secondo le fasi metodologiche di seguito rappresentate.

Fase 1 – Analisi organizzativa e individuazione dei processi sensibili

Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e identificazione dei responsabili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita di tali processi/attività e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (c.d. “*key officer*”).

Fase 2 – As-Is Analysis

Analisi e formalizzazione, per ogni processo/attività sensibile di:

- fasi principali;
- funzioni e ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti;
- elementi di controllo esistenti;

al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

- Redazione di un documento contenente la mappatura dei processi/attività sensibili e la rilevazione del sistema di controllo esistente con riferimento ai “principi di controllo”.

Fase 3 – Gap Analysis

Individuazione degli aspetti di miglioramento necessari a far sì che il Modello Organizzativo sia idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. È stata svolta a tal proposito una *Gap Analysis* tra il modello attuale (“*As is*”) ed il modello a tendere (“*To be*”) con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Fase 4 – Redazione del Modello di Organizzazione e Gestione

³⁰ In particolare, l’aggiornamento è stato ritenuto necessario alla luce dell’entrata in vigore della Legge 68/2015, che ha introdotto nel Codice penale il Titolo VI *bis* “Dei delitti contro l’Ambiente” ed ha modificato il D.Lgs. 231/2001 ed il D.Lgs. 152/06 (c.d. Codice Ambientale).

Sulla base dei risultati delle fasi precedenti e del confronto con le *best practices* di riferimento, nonché in funzione delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società e dal grado di allineamento sinergico con il sistema di controllo interno esistente, redazione e aggiornamento del Modello della Società, articolato nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, contenente una descrizione del quadro normativo di riferimento, dell'attività svolta dalla Società, della sua organizzazione e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello, quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio;
- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati richiamati dal Decreto e dalla previsione dei relativi protocolli di controllo.

Il Modello, secondo quanto raccomandato dalle Linee Guida di Confindustria, assolve quindi alle seguenti funzioni:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto di Petrolchimica Partenopea dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello, la cui violazione comporta severe sanzioni disciplinari;
- punire ogni comportamento che, ispirato da un malinteso interesse aziendale, si ponga in contrasto con leggi, regolamenti o, più in generale, con principi di correttezza e trasparenza;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società (e dunque a tutti i suoi dipendenti, dirigenti e vertici) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e dalla possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sui processi sensibili in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino violazioni o profili di rischio.

3.4 I destinatari del Modello

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, nonché a tutti i dipendenti, opportunamente formati e informati dei contenuti dello stesso Modello, secondo modalità definite in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Sono altresì Destinatari del Modello e tenuti ad osservare le regole e i principi in esso previsti anche gli agenti, i collaboratori e i consulenti esterni e in generale tutti coloro che svolgano attività per conto della Società, nell'ambito delle attività stesse.

4 IL CODICE ETICO DI GRUPPO

L'adozione di principi etici e di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 costituisce lo strumento sulla cui base il Modello Organizzativo predispose il sistema di controllo di tipo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico di Gruppo (in seguito, anche, solo “**Codice**” o “**Codice Etico**”) di carattere più generale; si tratta di un documento ufficiale dell’Ente, indirizzato a tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori in genere, che esprime gli orientamenti di Petrolchimica Partenopea e che richiede comportamenti improntati a legalità, onestà, trasparenza e correttezza nell’operare quotidiano, prevedendo l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente e, più in generale, i suoi criteri di comportamento, nei confronti dei “portatori di interesse” (ad es. dipendenti, fornitori, Pubblica Amministrazione *etc.*).

Petrolchimica Partenopea S.r.l. ha adottato con formale delibera del Consiglio di Amministrazione il Codice Etico del “Gruppo Dragan”, finalizzato a promuovere e a mantenere una vera e propria “deontologia aziendale”.

5 ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 L’Organismo di Vigilanza di Petrolchimica Partenopea: requisiti

In base alle previsioni del Decreto, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati presupposto da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l’organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati – ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo autonomo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, un presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità dell’Ente.

I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria, possono essere così identificati:

- autonomia e indipendenza: l’OdV deve essere inserito come unità di *staff* in una posizione gerarchica più elevata possibile e deve essere previsto un riporto informativo al massimo vertice aziendale operativo. Tale requisito comporta che la carica di componente dell’OdV sia incompatibile con:

- ✓ la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - ✓ l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con Amministratori della Società, con responsabili di Direzione o di sede/Deposito e con revisori incaricati dalla Società di revisione;
 - ✓ la prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti – estranei all'incarico conferito – di credito o debito;
 - ✓ la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni sociali di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
 - ✓ l'esistenza di rapporti economici (es. consulenze) tali che possano comprometterne l'obiettività di giudizio;
 - ✓ la sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- professionalità: l'OdV deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e competenze tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività. A tal fine, l'OdV di Petrolchimica Partenopea deve essere composto da soggetti che, oltre ad aver dimostrato concretamente di possedere competenza ed esperienza nella propria attività lavorativa/professionale, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
- ✓ essere iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati, con capacità specifiche nel settore della consulenza; oppure
 - ✓ possedere conoscenza ed esperienza specifica in una o più delle seguenti aree: organizzazione aziendale, controllo di gestione e/o *internal auditing* e/o qualità, competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi e relative misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di contrapposizione di compiti; ecc.), *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, metodologie per l'individuazione di frodi.
 - ✓ contemporaneamente, avere un'ampia conoscenza della realtà aziendale, un'esperienza lavorativa complessiva di almeno dieci anni e, per il personale interno, possedere una qualifica almeno a livello di "quadro".
- continuità di azione: un'efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza, tra i componenti dell'OdV, di una funzione che, per le mansioni svolte, garantisca un'attività costante all'interno della stessa società.

Petrolchimica Partenopea è dell'avviso che i requisiti di autonomia e indipendenza siano almeno parzialmente in contrasto con quello della continuità di azione: mentre per garantire autonomia e indipendenza, la scelta ottimale sembrerebbe dover ricadere su soggetti completamente esterni all'organizzazione di Petrolchimica Partenopea (es. professionisti), quello della continuità di azione porta a ricomprendere persone che sono inserite stabilmente nella struttura organizzativa, con particolare preferenza per coloro che hanno ampia conoscenza dei processi aziendali. Per assicurare il rispetto di tutti questi requisiti, Petrolchimica Partenopea ha deciso di compiere le seguenti scelte:

- ✓ per assicurare l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, i membri esterni devono essere numericamente prevalenti e, quindi, almeno due membri su tre devono essere professionisti esterni alla Società.
- ✓ per rafforzare la continuità di azione, un componente dell'OdV può appartenere al personale dipendente, sempre che siano rispettati i requisiti personali sopra indicati. Il comportamento di quest'ultimo componente, che si trovi in un'eventuale situazione di conflitto d'interessi, è disciplinato dal regolamento dell'OdV.

Tale soluzione viene ritenuta una misura rafforzativa delle competenze e dell'obiettività necessarie per svolgere efficacemente il ruolo, oltre che opportuna per rispondere alla richiesta del Decreto di "autonomia" di iniziativa e controllo di tale Organismo.

Le Linee Guida prevedono che l'Organismo di Vigilanza possa avere una composizione monosoggettiva o pluri-soggettiva. Ciò che rileva è che, nel suo complesso, lo stesso organo sia in grado di soddisfare i requisiti più sopra richiamati.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni di Confindustria, Petrolchimica Partenopea ha, dunque, identificato il proprio Organismo di Vigilanza in modo che sia in grado di assicurare, in relazione alla propria struttura organizzativa ed al grado di rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'organismo stesso è preposto. In particolare, Petrolchimica Partenopea ha ritenuto idoneo un OdV a composizione collegiale, del quale possono fare parte sia soggetti esterni che interni all'azienda.

Infine, i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza, a prescindere che siano interni o esterni, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679³¹. Gli stessi, unitamente ai referenti e/o segretari dell'Organismo di Vigilanza,

³¹ Si veda sul punto il Parere del 12 maggio 2020, con il quale il Garante della Privacy, pronunciandosi in merito alla qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, ha ritenuto che l'Organismo di Vigilanza nel

ricevono da Petrolchimica Partenopea l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nonché, nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, le istruzioni relative alle misure tecniche ed organizzative da adottare al fine di garantire la protezione dei dati trattati.

5.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, compete al CdA:

- la nomina dell'OdV, alla luce delle specifiche previsioni sia del Decreto sia del presente Modello;
- la determinazione del compenso, alla luce delle specifiche competenze e qualifiche dei singoli, secondo criteri di mercato, considerata anche (per i soggetti interni) l'eventuale percezione dalla medesima Società di altre somme per incarichi di lavoro dipendente o parasubordinato, tenendo conto della difficoltà e dell'elevata professionalità richiesta per l'espletamento dei compiti dell'OdV;
- la nomina del Presidente dell'OdV.

La durata della carica dell'O.d.V. è da uno a tre anni ed è determinata dal Consiglio di Amministrazione. Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino alla successiva seduta del Consiglio di Amministrazione nel quale si effettuano le nuove nomine (o le rielezioni).

Se nel corso del mandato, uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza cessa dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera: in questo caso, il nuovo componente decade dal ruolo con il cessare degli altri componenti precedentemente nominati.

I componenti dell'OdV possono rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni e cessano dall'incarico nel momento in cui tali dimissioni vengano accettate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero venga nominato altro componente in sostituzione. In ogni caso, trascorso un mese dalle dimissioni, la carica si intende cessata.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità. In particolare, il soggetto designato deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

suo complesso debba essere considerato «*parte dell'ente*» e quindi individuato i singoli componenti dello stesso quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati *ex art. 29* del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR).

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile (si tratta attualmente dell’interdetto, dell’inabilitato, del fallito, o di chi è stato condannato con sentenza - anche non passata in giudicato - ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto già nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

Il membro dell’OdV può essere sospeso dalle sue funzioni. È motivo di sospensione (interruzione temporanea dell’incarico) la documentata notizia di una situazione di conflitto di interessi riguardante un membro dell’OdV, oppure ogni altra circostanza che riguardi il possibile venir meno dei requisiti necessari per la nomina, come indicati in precedenza.

In casi di particolare gravità e urgenza, il CdA potrà disporre la sospensione dei poteri dell’intero Organismo di Vigilanza in carica e la nomina di un Organismo unipersonale *ad interim* prima di provvedere, eventualmente, al ripristino nella carica o alla revoca dell’OdV.

Al fine di garantire la necessaria libertà ed indipendenza ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, la revoca dell’incarico potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la giustificata sospensione i cui motivi non siano sanati o considerati irrilevanti dal CdA entro 60 giorni dall’avvenuta sospensione (sospensione definitiva dall’incarico);
- una grave negligenza oggettivamente riscontrata nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico;

- l’“omessa o insufficiente vigilanza” – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che potrà anche risultare da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la cessazione da altro incarico nel caso in cui lo stesso sia stato il presupposto esplicito per la nomina a componente dell’OdV;
- l’assenteismo alle attività dell’OdV, intendendosi per tale l’assenza ingiustificata ad almeno due riunioni per anno solare o la mancanza di qualsiasi atto di controllo svolto personalmente nel corso dell’anno;
- la violazione degli obblighi di segretezza professionale sulle informazioni non di pubblico dominio conosciute in funzione dell’incarico di membro dell’OdV, ivi compreso l’utilizzo a fini personali di dati attinenti al particolare Modello adottato dalle Società del Gruppo (ivi compreso l’utilizzo del Modello stesso o di sue parti per finalità non attinenti all’esecuzione dell’incarico di membro dell’OdV);
- l’accesso ingiustificato in ragione della carica a informazioni espressamente qualificate come “segrete” o simili o la loro divulgazione;
- la condanna (anche non definitiva) per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

5.3 Risorse assegnate all’Organismo di Vigilanza

L’OdV ha a disposizione un *budget* idoneo per poter operare in autonomia e disporre degli strumenti necessari per garantire l’efficace esercizio del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal Decreto.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e dei connessi profili professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo lo stesso può essere supportato da personale dedicato. Inoltre, l’OdV può avvalersi dell’ausilio delle funzioni presenti nella Società che, di volta in volta, si rendessero necessarie e potrà anche ricorrere a funzioni consulenziali esterne quando ciò risultasse necessario per il più efficace ed autonomo espletamento delle proprie attività.

5.4 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull’osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione ai reati di cui al Decreto e alle attività sensibili;
- sull’efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale e all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative o a violazioni dello stesso.

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’esecuzione delle proprie funzioni, i seguenti poteri:

- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di conformità tra le modalità operative adottate in concreto e i protocolli formalmente previsti dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- promuovere l’aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, al Presidente del Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali modifiche e adeguamenti da realizzarsi mediante revisioni e/o integrazioni;
- segnalare tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o a un suo delegato), per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo alla Società; promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari in conseguenza di riscontrate violazioni del presente Modello;
- promuovere le iniziative per la diffusione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività della Società e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- promuovere l’implementazione di un efficace canale di comunicazione interna per consentire l’invio di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati;

- accedere liberamente, nel rispetto della normativa vigente, presso qualsiasi Sede e Ufficio della Società al fine di richiedere informazioni, documenti e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- richiedere al CdA, con adeguata motivazione, l'esibizione di qualsiasi libro sociale o l'estrazione di copia degli stessi, per fini di controllo su questioni o affari determinati. Qualora il CdA ritenga che l'interesse sociale alla riservatezza della gestione non consenta di rendere disponibile l'informazione richiesta, sotto la sua responsabilità deve darne comunicazione motivata all'OdV, informando contestualmente anche il Presidente del Collegio Sindacale;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori e consulenti della Società.

L'attività dell'OdV, così schematizzata nelle sue coordinate di massima, dal lato operativo implica:

- adozione di un proprio regolamento di funzionamento e di un piano delle attività;
- svolgimento di verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, comunicato al Consiglio di Amministrazione;
- attività periodiche di audit, effettuate attraverso accessi nei locali aziendali, interviste al personale, analisi di documenti che possano avere attinenza con il rispetto del Modello, esame di segnalazioni ricevute, richieste di chiarimenti;
- analisi degli ordinari flussi informativi scritti, soprattutto se previsti dalle procedure aziendali;
- esame dei flussi informativi spontaneamente inviati dai Destinatari in termini di “segnalazioni” all'OdV;
- verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, del sistema di deleghe e procure in vigore, della coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative e del loro rispetto, con obbligo dell'OdV di raccomandare eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica sia incongruente con i poteri di rappresentanza/delega conferiti al procuratore/delegato o si riscontrino altre anomalie.

Anche al fine di assicurare la richiesta continuità di azione, l'OdV effettua le verifiche e gli accessi come da Regolamento, in ogni caso senza indugio in caso di particolari esigenze (es. ricezione di una “segnalazione”).

L'OdV è libero di scegliere il miglior modo di espletare i propri compiti, con i metodi ritenuti più opportuni, coordinandosi - ogniqualvolta sia necessario o utile - con gli Organi sociali e le Funzioni aziendali.

I controlli possono essere eseguiti in modo programmato (in periodi prefissati) o anche a sorpresa (fatta salva la necessità di non bloccare o condizionare gravemente l'effettuazione delle mansioni e dell'attività aziendale); i controlli possono essere effettuati a campione, ma con un'adeguata rotazione, tale da non rendere prevedibile il controllo (soprattutto per i controlli programmati).

I controlli e gli altri compiti dell'OdV possono essere compiuti anche al di fuori dei locali di Petrolchimica Partenopea, fatti salvi i diritti della Società e dei terzi alla riservatezza e segretezza della documentazione.

Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza di Petrolchimica Partenopea S.r.l. assicura l'adeguato coordinamento con gli Organismi di Vigilanza, laddove nominati, delle società controllate attraverso incontri periodici, nonché attraverso la condivisione dei documenti relativi alle attività di vigilanza svolte.

I componenti dell'OdV, oltre a rispettare regole legali, aziendali e contrattuali poste a tutela della riservatezza ai sensi di legge (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003) e/o di contratto (es. accordi di segretezza con terze parti), devono:

- accedere unicamente a dati e documenti che possano presumibilmente essere correlati e ai compiti attribuiti all'OdV nella particolare attività di controllo che viene effettuata ai fini del rispetto del Modello;
- gestire i dati di cui vengano a conoscenza con criteri di “segretezza professionale” e in ogni caso almeno con la medesima riservatezza e confidenzialità cui sono tenute le Funzioni cui i dati competono; ad esempio, l'accesso a documenti coperti da accordo di confidenzialità deve essere effettuato con procedure atte a garantire le medesime misure di sicurezza attribuite dalla Funzione cui compete la documentazione esaminata, anche in base agli accordi presi dalla Società con i titolari dei dati;
- evitare in maniera assoluta l'utilizzo di informazioni apprese in relazione all'incarico di membro dell'OdV a fini personali (tra cui l'utilizzo del Modello di Petrolchimica Partenopea, o sue parti, per motivi attinenti all'eventuale attività professionale esercitata in proprio).

L'OdV e gli altri organi interni o esterni di controllo si devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. In particolare, i componenti del Collegio sindacale, in quanto investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza generale dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dall'OdV sull'eventuale commissione di Reati presupposto.

A sua volta, il Collegio Sindacale dovrà altresì riferire all'OdV in merito all'attività di sua competenza che possa avere effetto sulla applicazione del Modello.

Ai responsabili di Direzione e di Funzione è richiesta una collaborazione attiva sia in termini di segnalazioni in merito a eventuali necessità di modifiche al Modello, sia di ogni altra informazione che possa essere utile all'OdV per lo svolgimento del suo incarico.

Ciascun Amministratore può in ogni momento chiedere all'OdV nel suo complesso o direttamente al Presidente chiarimenti in merito al rispetto delle regole del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono necessario introdurre alcune forme di tutela, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a danno dei componenti dell'OdV. Pertanto, le ratifiche finali in merito all'operato e alla remunerazione dell'OdV sono attribuite alla competenza del CdA nel suo complesso.

Si specifica inoltre che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate nel merito da alcun organo o struttura societaria, fermo restando però che l'OdV deve informare il CdA (pur non essendo in posizione di dipendenza da esso) e che quest'ultimo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività valutativa e di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto su di esso ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello;
- l'OdV può avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società, nel rispetto delle esigenze operative (previa richiesta, quindi, a un superiore gerarchico della persona interessata o al responsabile di area o altro referente interno appositamente designato ai fini del Modello). In tali evenienze, i soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico loro conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono temporaneamente esonerati dallo svolgimento delle proprie mansioni;
- fatto salvo quanto già indicato con riguardo all'obbligo di riservatezza e segretezza, l'OdV ha libero accesso ad ogni informazione ritenuta necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, a tutte le funzioni, uffici e aree aziendali, senza necessità di alcun consenso o autorizzazione (compatibilmente con la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività aziendali, deve coordinarsi con il responsabile dell'area interessata e con gli altri Organi di controllo);
- per questioni di particolare complessità interpretativa/attuativa o per questioni sulle quali nessun membro possieda la specifica competenza (es. valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro), l'OdV può avvalersi di consulenti esterni specializzati; in tali evenienze dovrà informare

il CdA, ma potrà comunque agire anche senza autorizzazione, qualora ritenga che la situazione lo consigli in considerazione dell'urgenza e/o importanza dell'intervento.

Resta inteso che i compiti e i poteri riconosciuti da Petrolchimica Partenopea al proprio OdV lasciano impregiudicate le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile in capo al massimo vertice societario, cioè il CdA della Società, cui solo competono, ai fini in analisi, la responsabilità dell'adozione e della valutazione finale in merito all'adeguatezza del Modello. Altrettanto dicasi per le attribuzioni e responsabilità che competono agli Organi di controllo ordinari (es. Collegio Sindacale).

5.5 Regolamentazione dell'OdV

L'autonomia garantita all'OdV è espressa anche dal suo potere di autoregolamentazione. Spetta infatti all'OdV stesso auto-disciplinare, tramite apposito Regolamento, il proprio funzionamento interno ed operativo, definendo, in particolare le modalità di:

- organizzazione interna ed esecuzione pratica dei compiti;
- programmazione delle attività di vigilanza e relativa “agenda”;
- svolgimento e verbalizzazione di attività e riunioni;
- archiviazione e conservazione della documentazione;
- modalità di richiesta e ricezione di comunicazioni e informazioni (tra cui la definizione del “Regolamento dell'obbligo di segnalazione”);
- reporting agli Organi competenti;
- determinazione di un *budget* (es. necessità di eventuali consulenze esterne);
- definizione degli interventi mirati alla sensibilizzazione/formazione del personale e alla conoscenza del Modello.

Al riguardo, devono essere rispettate in ogni caso le seguenti condizioni:

- svolgimento puntuale e diligente dei compiti previsti dal Modello; i compiti dell'OdV possono comunque essere effettuati materialmente anche da singoli membri di volta in volta delegati dal Presidente dell'OdV;
- riunioni collegiali con la periodicità stabilita dal proprio Regolamento;
- riunioni collegiali d'urgenza, senza indugio, in caso di ricezione di segnalazioni che concernono una situazione di possibile “reato”;
- riunioni collegiali su richiesta motivata anche di un solo membro dell'OdV;

- per la validità di una riunione, partecipazione della maggioranza dei membri effettivi; in mancanza di questa condizione, è fatto obbligo di spostare la data della riunione, fatti salvi i casi di urgenza;
- per la validità delle eventuali delibere, voto favorevole da parte della maggioranza dei componenti dell’OdV alla data della delibera;
- Il Regolamento dell’OdV deve essere portato a conoscenza del CdA della Società.

L’approvazione del Regolamento, la direzione e il coordinamento dei lavori e la scelta in merito alle strategie e tecniche da seguire per svolgere i compiti demandati all’OdV compete al Presidente dell’Organismo medesimo. Ad esso competono, tra l’altro, le scelte in merito all’agenda delle riunioni, le decisioni in merito alla richiesta di consulenze esterne, la docenza nelle attività di formazione (o, nell’impossibilità di compierla personalmente, l’individuazione dei docenti per la formazione).

5.6 *Reporting* nei confronti degli organi societari

Le risultanze dell’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza sono comunicate ai vertici della Società. In questo senso, l’OdV deve riferire periodicamente in merito all’attuazione del Modello e all’emersione di eventuali criticità. Dette attività di “*reporting*” hanno ad oggetto:

- l’attività di controllo svolta nel periodo dall’OdV;
- le eventuali segnalazioni ricevute, ritenute rilevanti e, quindi, meritevoli di essere portate a conoscenza del CdA;
- le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello;
- le proposte di aggiornamento del Modello che possano costituire un miglioramento sotto il profilo sostanziale o formale.

Più precisamente sono istituite le seguenti linee di *reporting*:

- la prima, nei confronti del Presidente o del CdA nel suo complesso, in forma scritta, in relazione alla conoscenza o anche solo al fondato sospetto che siano stati compiuti o siano in corso o tentate operazioni che configurano violazioni del Modello, tra cui le ipotesi di reato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 (il fondato sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate dall’OdV). Qualora l’OdV rilevi una criticità riguardante un componente del CdA, la corrispondente segnalazione è da destinarsi senza indugio e direttamente ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale;
- la seconda, su base periodica, almeno una volta all’anno in occasione dell’approvazione della bozza di bilancio da parte del CdA. La relazione, in forma scritta, deve essere indirizzata al CdA nel suo complesso e al Collegio Sindacale e contiene il resoconto dell’attività svolta, gli esiti, eventuali segnalazioni e suggerimenti.

Di regola il *reporting* deve essere compiuto per iscritto, ma, in caso di urgenza, l'informazione può essere anticipata verbalmente, nel corso di incontri personali con i sopracitati organi competenti.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzati e copia dei verbali viene custodita dall'OdV in apposito archivio in formato cartaceo ed elettronico. La verbalizzazione può essere affidata ad un soggetto esterno scelto dall'OdV, che resta vincolato all'obbligo del segreto su quanto oggetto della verbalizzazione.

Il CdA, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere di essere ascoltato e, attraverso le Funzioni o i soggetti competenti, può richiedere la convocazione dei predetti Organi per motivi urgenti.

5.7 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

5.7.1. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere trasmesse per iscritto (anche tramite posta elettronica) all'Organismo di Vigilanza, da parte dei Destinatari, tutte le informazioni indicate dai singoli protocolli previsti dalla Parte Speciale del presente Modello in relazione a ciascuna attività sensibile, nonché tutte quelle ritenute utili, tra cui a titolo esemplificativo:

1. le criticità che possano essere significative ai fini della corretta applicazione del Modello, emerse dalle attività di controllo di primo e/o secondo livello³²;
2. osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti;
3. provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche eventualmente nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
4. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
5. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto o comunque dolosi;
6. notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei

³² Per una definizione di controlli di "primo" e "secondo" livello, si vedano le "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/2001" di Confindustria del 25 giugno 2021, par. 4.

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto;

7. notizie relative a significativi cambiamenti organizzativi;
8. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuno dei reati di cui al Decreto;
9. violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro;
10. eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società e, in ogni caso, le relazioni periodiche inviate da questi enti all'azienda.

Le segnalazioni potranno essere inviate mediante i seguenti canali di comunicazione:

1. posta elettronica: all'indirizzo dell'OdV: odv@butangas.it;
2. posta tradizionale: ORGANISMO DI VIGILANZA - Petrolchimica Partenopea S.r.l., c/o ButanGas S.p.A., via Larga 9/11, 10122 Milano (MI).

L'OdV agisce in modo da tutelare i soggetti che abbiano effettuato segnalazioni contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione indebite, in particolare garantendo la segretezza del nominativo del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge (derivanti, ad esempio, dall'instaurarsi di un procedimento giudiziario).

Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV costituisce illecito disciplinare.

L'OdV ha l'obbligo di raccogliere ed esaminare tutte le informazioni utili ai fini dell'espletamento dei propri controlli sul corretto funzionamento e sul rispetto del Modello.

Tuttavia, non è tenuto ad un approfondimento di tutti i fenomeni segnalati alla sua attenzione, potendo, sotto la propria responsabilità, ritenere non necessario dar luogo ad ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona segnalante della archiviazione della segnalazione per ritenuta infondatezza o inconferenza.

5.7.2. Segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito del rapporto di lavoro (c.d. *whistleblowing*)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (che ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937 “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*”) è intervenuto modificando la normativa introdotta dalla

Legge 179/2017 per la tutela dei c.d. “*whistleblower*”, prevedendo per i “*soggetti del settore privato*” l’obbligo di implementare un sistema che consenta ai propri dipendenti, lavoratori e in generale alle persone che operano nel contesto aziendale (compresi quindi consulenti, collaboratori, azionisti, volontari, tirocinanti, etc.) la possibilità di segnalare eventuali violazioni di cui gli stessi siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo attuale o passato.

La norma in questione mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori, nonché dei collaboratori, liberi professionisti, consulenti che svolgono la loro attività presso la Società e degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, nella rilevazione di possibili pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed integrità dell’impresa, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante. A tal fine la norma interviene su un duplice piano: da un lato, impone a enti e imprese di adottare una procedura organizzativa che consenta al segnalante di non mettere a repentaglio la propria posizione lavorativa a seguito della denuncia; dall’altro lato, prevede un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla segnalazione o denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q), n. 1), del D.Lgs. 24/2023 per “*soggetti del settore privato*” destinatari degli obblighi previsti dalla normativa si intendono coloro che, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati, “*rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti*”. Da ciò deriva la necessità per la Società di adeguarsi alla predetta normativa.

In proposito, in osservanza dell’art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato un’apposita procedura (“Procedura in materia di *whistleblowing*”) che individua le modalità per l’invio di segnalazioni di eventuali illeciti, la gestione di tali comunicazioni, nonché indica il soggetto deputato al ricevimento delle stesse (c.d. gestore della segnalazione).

Come dettagliato nella Procedura anzidetta, a cui si rimanda (pubblicata nella Sezione “*Compliance*” del sito *web* della Società, al seguente link: <https://butangas.it/procedura-whistleblowing/>), le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e il gestore delle segnalazioni non sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate, o comunque al di fuori dell’ambito di applicazione della normativa in materia di *whistleblowing*.

In particolare, la Procedura individua quale ente deputato al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza della Società, nominato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

I soggetti che gestiscono le segnalazioni:

- ricevono formale incarico come componenti dell'ente gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato *ex artt. 29 Reg. UE 679/2016* (anche “GDPR”) e *2-quaterdecies* D.Lgs. n. 196/2003 (anche “Codice *Privacy*”). La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali inerenti alla segnalazione, di cui la Società è Titolare del trattamento *ex art. 4, par. 1 n. 7), GDPR*.
- assicurano indipendenza e imparzialità;
- sono adeguatamente formati sulla disciplina del whistleblowing.

Secondo quanto indicato nella Procedura, le segnalazioni possono essere svolte per iscritto e/o in forma orale, con le seguenti modalità:

- tramite la piattaforma di *whistleblowing* accessibile da qualsiasi *browser* (anche da dispositivi mobili) all'indirizzo <https://butangas.eticainsieme.it>;
- tramite la casella di messaggistica vocale, raggiungibile al numero telefonico 02. 58371600 ed attiva tutti i giorni, 24/24.

Il gestore delle segnalazioni dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute con le modalità e tempistiche previste dalla Procedura e dal D.Lgs. 24/2023 e, laddove la segnalazione non venga archiviata all'esito di una preliminare valutazione del suo contenuto, definisce uno specifico “piano di investigazione”, nell'ambito del quale può anche essere conferito mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi.

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, il gestore delle segnalazioni individua la Funzione/Organo aziendale competente ad esprimere la decisione in merito a ciascuna segnalazione, nonché ad individuare le possibili azioni correttive idonee a porre rimedio alle conseguenze della violazione e a prevenire il rischio di violazioni analoghe a quella oggetto della segnalazione e trasmette a tale Funzione la relazione predisposta al termine della fase istruttoria³³.

³³ Come previsto dalla Procedura in materia di whistleblowing, p. 17, l'istruttoria può chiudersi con:

- archiviazione della segnalazione per irrilevanza/infondatezza/impossibilità di accertamento (ad esempio per insufficienza di elementi);
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di un illecito o un'irregolarità;

Il Gestore della Segnalazione verifica l'effettiva adozione delle misure correttive decise in relazione alle segnalazioni pervenute.

L'Organismo di Vigilanza in quanto gestore delle segnalazioni agisce in modo da tutelare la riservatezza circa l'identità del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge).

Sempre come previsto dalla Procedura, i segnalanti sono tutelati contro qualsiasi atto ritorsivo, vessatorio o discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati alla segnalazione; tale protezione è garantita al segnalante anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

Sono previste sanzioni disciplinari (si veda sul punto il par. "Misure correlate a violazioni in ambito *whistleblowing*") i) nei confronti del segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, ii) nei confronti dei segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, iii) nei confronti del gestore delle segnalazioni, nel caso di mancato rispetto della Procedura in materia di *whistleblowing*, iv) nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del segnalante.

6 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello ed al Codice Etico di Gruppo, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria struttura organizzativa.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico di Gruppo non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operino – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Petrolchimica Partenopea ritiene perciò necessario adottare ogni azione utile per assicurare la trasparenza, la precisione e la completezza dell'attività di comunicazione, sia interna sia indirizzata ai principali interlocutori esterni, relativa all'importanza e alla funzione del Modello tendente tra l'altro a:

-
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave;
 - proposta di adozione e/o modifica di procedure, *policies*, o altri documenti organizzativi ove ritenuto necessario (es. modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico).

- informare in merito all'avvenuta adozione/aggiornamento del Modello adottato dalla Società ai sensi del Decreto;
- mettere in evidenza che i comportamenti illeciti non sono tollerati (anche nel caso in cui Petrolchimica Partenopea o un'altra Società del Gruppo possa averne interesse o trarne vantaggio) perché contrari, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-morali cui il Gruppo intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e che devono caratterizzare la stessa cultura aziendale;
- chiarire quali siano i valori etico-morali che il Gruppo ritiene meritevoli nella conduzione di attività che lo riguardano, descritti nel dettaglio all'interno del Codice Etico di Gruppo, che viene pubblicato anche sul sito internet della Società;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di mancato rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico di Gruppo, in una violazione passibile di sanzioni, sia sul piano disciplinare/contrattuale sia su quello penale, qualora il comportamento illecito configuri un reato, con conseguenze negative sia sul piano personale che per la stessa Società;
- illustrare l'esistenza, la portata e la primaria importanza della collaborazione all'efficace attuazione del Modello, anche mediante la segnalazione di eventuali carenze e/o violazioni dello stesso.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire la piena consapevolezza da parte di tutti i Destinatari delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Inoltre, per dimostrare anche di fronte ai terzi di aver compiuto ogni necessaria azione per portare il Modello a conoscenza dei Destinatari, è previsto che:

- tutti i Destinatari ricevano un'apposita comunicazione scritta che informi, sinteticamente, in merito all'adozione/aggiornamento del Modello da parte di Petrolchimica Partenopea S.r.l. e circa lo scopo del Modello. Detta informativa deve illustrare schematicamente le ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto e deve essere aggiornata in caso di modifiche normative (es. ampliamento dei reati rilevanti);
- all'atto della comunicazione di avvenuta adozione/aggiornamento del Modello, i contratti con terzi dovranno prevedere apposita dichiarazione con cui questi ultimi affermino di essere a conoscenza e di rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e le prescrizioni di cui al Modello e le relative sanzioni; tale clausola regolerà, altresì, le conseguenze della violazione da parte degli stessi del Codice Etico di Gruppo e delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

Petrolchimica Partenopea segnala l'adozione/aggiornamento e approvazione del Modello e l'istituzione dell'OdV attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale al fine di garantire la sua integrale consultazione da parte del personale della Società.

Il Codice Etico di Gruppo è, invece, pubblicato sul sito ufficiale della Società.

6.1 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello, anche attraverso la partecipazione all'attività di formazione;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Petrolchimica Partenopea S.r.l. promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

La corretta formazione è garantita sia alle risorse già presenti in azienda al momento dell'adozione del Modello, sia a quelle da inserire successivamente. La formazione viene perciò effettuata:

- al momento di prima adozione del Modello (formazione collettiva);
- al momento dell'ingresso in servizio (formazione anche di tipo individuale);
- in occasione di cambiamenti di mansioni che comportino un cambiamento dei comportamenti rilevanti ai fini del Modello (formazione anche di tipo individuale sotto forma di istruzioni specifiche e personali);
- in relazione all'introduzione di modifiche sostanziali al Modello o, anche prima, all'insorgere di nuovi eventi particolarmente significativi rispetto al Modello (formazione collettiva).

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

La Funzione Risorse Umane gestisce un apposito registro delle attività di formazione sul Modello, da far sottoscrivere ai partecipanti alle varie iniziative di formazione. La Funzione HR informa l'OdV in merito allo stato di completamento della formazione.

La supervisione dell'OdV si traduce anche nella verifica dell'efficacia delle attività suddette (es. verifiche di frequenza e di apprendimento da parte dei Destinatari).

6.2 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentino la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partner commerciali, agenti, consulenti e altri collaboratori esterni, comunque denominati).

A tal fine, la Società fornisce ai soggetti terzi copia del Codice Etico di Gruppo, richiedendo agli stessi di attestare formalmente la presa visione del documento e di impegnarsi a seguirne le disposizioni.

Inoltre, nei contratti con Destinatari esterni è inserita un'apposita clausola che impegni contrattualmente il terzo al rispetto dei principi etici adottati dal Gruppo, nonché dei contenuti del presente Modello, laddove applicabili, prevedendo espressamente conseguenze contrattuali negative (es. che possono arrivare fino alla risoluzione del contratto e alla cancellazione dall'elenco dei fornitori graditi/qualificati) in caso di violazione di tali principi e contenuti nello svolgimento di attività coinvolgenti Società del Gruppo.

7 IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso e, in generale, delle procedure interne richiamate dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e), art. 7, comma quarto, lett. b). Il sistema disciplinare delineato di seguito si applica altresì nei confronti di coloro che violino le regole e le disposizioni previste dalla procedura in materia di *whistleblowing* (cfr. par. 5.7.2), secondo quanto dettagliatamente indicato nel par. 7.7 Misure correlate a violazioni in ambito *whistleblowing*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che incombe sulla Società stessa.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono inopportuno ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (cfr. Linee Guida Confindustria).

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di Petrolchimica Partenopea S.r.l., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società (agenti, consulenti e fornitori in genere), nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano date adeguate informazioni a tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

Ai fini del presente Modello, la violazione può essere considerata consapevole e volontaria quando chi la compie è stato preliminarmente informato, ai sensi del capito 6, in merito all'adozione da parte di Petrolchimica Partenopea del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e, a seconda del rapporto contrattuale con la Società, gli sono state fornite per iscritto indicazioni in merito alla documentazione da consultare per approfondire la conoscenza delle regole da rispettare (es. Codice Etico di Gruppo pubblicato sul sito internet della Società).

Per quanto riguarda gli Amministratori, l'inosservanza del Modello si presume sia consapevole e volontaria (salvo prova contraria il cui onere compete all'Amministratore stesso), decorsi 30 giorni dalla data di formale adozione da parte del CdA.

Per quanto riguarda il personale dotato di qualifica di dirigente, l'inosservanza del Modello, si presume sia consapevole e volontaria (salvo prova contraria il cui onere compete al dirigente stesso) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposita lettera che informa in merito all'adozione del Modello.

L'apertura di un procedimento giudiziario nei confronti di un Destinatario si presume configuri una violazione del Modello alla quale consegue, in ogni caso: a) per amministratori e per il personale dipendente, la sospensione delle procure e l'impossibilità di continuare ad esercitare individualmente ruoli di responsabilità di area (Direzione o Funzione o sede): b) per quanto riguarda gli altri Destinatari, l'obbligo di sospensione di futuri rapporti contrattuali (fatti salvi, quindi, i diritti esistenti in base agli eventuali rapporti in essere). A seguito di archiviazione o sentenza di primo grado, le suddette misure sospensive vengono revocate o confermate.

È affidata alla Direzione Generale e alla Funzione Risorse Umane della Società la competenza in merito:

- ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e degli altri Destinatari del Modello, ad eccezione dei casi sotto indicati.

Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- ogni deliberazione finale in merito a infrazioni/violazioni imputate al CdA, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione, fatte salve le valutazioni preliminari demandate all'OdV.

Sono di competenza del CdA:

- le valutazioni e i provvedimenti che riguardano membri dell’OdV, ivi compresa la sospensione o la revoca dall’incarico qualora vi sia una giusta causa;
- i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti;
- la denuncia all’Autorità Giudiziaria, se ritenuta necessaria od opportuna, sentito obbligatoriamente il parere non vincolante dell’OdV e del Collegio sindacale (con obbligo di astensione dei soggetti appartenenti a tali Organi che si trovino in conflitto d’interessi);

In base a quanto appena indicato, quindi, fatte salve eventuali situazioni di conflitto di interessi (es. procedimenti su infrazioni/violazioni che riguardano un membro dell’OdV), è previsto il necessario coinvolgimento dell’OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che l’OdV ha poteri di accertamento, valutativi e propositivi e nessun procedimento per violazione del Modello potrà essere gestito e/o archiviato senza preventiva informazione e parere dell’OdV.

Sono di competenza dell’OdV:

- l’esame preliminare delle segnalazioni, ivi compresa l’eventuale archiviazione per ritenuta infondatezza (ivi comprese le segnalazioni anonime);
- la segnalazione al CdA in merito alla necessità di denuncia all’Autorità Giudiziaria;
- la prosecuzione del procedimento disciplinare attivando la Funzione Risorse Umane;
- il parere in merito alla gravità del comportamento irregolare.

7.2 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti di Petrolchimica Partenopea che non rivestono la qualifica di Dirigenti - nel rispetto comunque delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito lo “Statuto dei Lavoratori”) e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla industria chimica (di seguito il “CCNL”), nonché delle eventuali normative speciali, anche pattizie, applicabili - sono quelli previsti dall’apparato sanzionatorio del CCNL e, segnatamente, quelli di cui all’articolo 50 dello stesso.

Più precisamente, ai fini del presente sistema disciplinare i provvedimenti irrogabili possono consistere in:

- richiamo verbale;
- rimprovero scritto;

- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni;
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).

Fermi restando gli obblighi di Petrolchimica Partenopea nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali normative speciali applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti ai fini del presente Sistema Disciplinare, in quanto ritenuti e riconosciuti dalla Società stessa come illeciti disciplinari, sono:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico di Gruppo oppure delle procedure interne richiamate dal Modello che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne richiamate dal Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne richiamate dal Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, che abbiano determinato il coinvolgimento di Petrolchimica Partenopea S.r.l. nell'ambito di un procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti;
4. ostacolo all'attività dell'OdV. In caso di dubbio in relazione alla legittimità della richiesta di informazioni o documenti operata dall'OdV, il lavoratore ha facoltà di rivolgersi al suo diretto superiore. In caso di persistenza del rifiuto, l'OdV potrà rivolgersi al Responsabile della Funzione Risorse Umane, il quale nel rispetto della normativa vigente provvederà a convocare il lavoratore perché fornisca le informazioni e i documenti richiesti dall'OdV.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, sarà determinato tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

È fatto salvo il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
 - all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
 - al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle regole previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto collettivo di lavoro applicabile, secondo il procedimento previsto per le altre categorie di dipendenti, indicato sopra al par. 7.2.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio, appositamente istituito per l'adozione del presente Modello:

- censura scritta;
- sospensione;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello attuate dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione *non grave* di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello, il dirigente incorre nella censura scritta, consistente nel formale richiamo all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di *grave* violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o in caso di recidiva delle infrazioni “*non gravi*” di cui al precedente punto, il dirigente incorre nel provvedimento della *sospensione* ovvero del *licenziamento con preavviso*;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di *gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto* di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del *licenziamento per giusta causa*.

Quale sanzione specifica, potrà essere disposta anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e l’esclusione dal programma di incentivazione eventualmente applicabile nell’anno in cui la violazione è stata riscontrata.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del CdA, e per i sottosegnati punti *b)*, *c)*, sia del CdA che dell’Assemblea dei Soci, da adottare con l’astensione dell’interessato, sono i seguenti:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica;
- decadenza dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate da uno o più membri del CdA della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il membro del CdA incorra nel richiamo scritto, consistente nel richiamo all’osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il membro del CdA incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il membro del CdA incorre nella decadenza dalla carica.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CdA di Petrolchimica Partenopea , l’OdV informa l’intero CdA, il Collegio Sindacale e l’Assemblea dei Soci, che dovranno prendere gli

opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, etc.).

7.5 Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, ovvero del Soggetto incaricato dell'attività di controllo contabile (ove non appartenente al Collegio Sindacale), l'OdV informa l'Assemblea dei Soci, che dovrà adottare gli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, etc.).

Qualora il CdA fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale e con i restanti membri dell'OdV ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

7.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e Partner (ivi compresi gli Agenti)

Specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership* prevedono la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (lavoratori a progetto, agenti, consulenti) o altre persone fisiche o giuridiche comunque legate alla Società in un rapporto contrattuale, pongano in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, laddove applicabili, e dal Codice Etico di Gruppo, tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Società.

L'inserimento della clausola di cui al presente punto è oggetto di verifica da parte dell'OdV.

7.7 Misure correlate a violazioni in ambito whistleblowing

Il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra delineato si applica anche nei confronti di coloro che realizzano condotte illecite ai sensi della normativa vigente in ambito *whistleblowing* ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, come anticipato al par. 5.7.2, sono sanzionabili le seguenti condotte:

- ritorsioni nei confronti di i) segnalanti, ii) facilitatori, iii) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono ad esso legate da uno stabile legale affettivo o di parentela entro il quarto grado, iv) persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, v) enti di proprietà del segnalante o per i quali esso lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo (art. 21, comma 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023);
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione (art. 21, comma 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023);
- violazione della riservatezza sull'identità della persona segnalante e sulla segnalazione (art. 21, comma 1, lett. a, D.Lgs. 24/2023);
- mancata istituzione di canali di segnalazione (art. 21, comma 1, lett. b, D.Lgs. 24/2023);
- mancata implementazione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non adeguate alla normativa vigente (art. 21, comma 1, lett. b, D. Lgs. 24/2023);
- omessa verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, comma 1, lett. b, D.Lgs. 24/2023);
- esecuzione di segnalazioni diffamatorie o calunniatrici, poste in essere con dolo o colpa grave, quando sia intervenuta una sentenza – anche di primo grado – che accerti la responsabilità del segnalante per le condotte in oggetto, in sede civile o penale (art. 21, comma 1, lett. c, D. Lgs. 24/2023).

Nel caso in cui le condotte di cui sopra siano realizzate da un dipendente della Società, troveranno applicazione le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti e dirigenti in accordo alle previsioni del CCNL vigente.

Nel caso in cui le condotte di cui sopra siano realizzate da un soggetto esterno alla Società (es. consulente), si potrà addivenire alla risoluzione del contratto e, quindi, alla revoca dell'incarico ad esso affidato.



PARTE SPECIALE

PREMESSA

L'attività svolta nel corso dei progetti di redazione e aggiornamento del Modello ha consentito di individuare le Attività Sensibili, cioè le attività aziendali nel cui ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati presupposto previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale contiene per ciascuna delle attività sensibili rilevate e di seguito descritte i protocolli di controllo previsti dall'art. 6 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 231/2001.

Per le violazioni dei protocolli e delle procedure richiamate si applica quanto previsto nel par. 7 della Parte Generale.

1 LE ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili individuate a seguito dell'attività di analisi del rischio sono di seguito riportate:

Attività sensibili
3.1 Gestione dei rapporti con enti pubblici, invio di documentazione, processo relativo all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze anche in materia di ambiente e sicurezza (a titolo esemplificativo: VVFF, UTF, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro)
3.2 Gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici preposti. Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza.
3.3 Acquisizione e impiego di erogazioni/contributi pubblici
3.4 Gestione di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione
3.5 Gestione flussi finanziari attivi e passivi
3.6 Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali
3.7 Gestione dei rapporti con gli organi sociali
3.8 Obblighi fiscali e previdenziali
3.9 Gestione degli adempimenti doganali
3.10 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
3.11 Selezione, assunzione e gestione del personale e degli agenti
3.12 Processo premiante dei dipendenti
3.13 Gestione delle note spese

3.14 Acquisto di beni, servizi e consulenze
3.15 Regalie, omaggistica, sponsorizzazioni e liberalità
3.16 N/A
3.17 Gestione delle operazioni straordinarie
3.18 Gestione dei rapporti infragruppo
3.19 N/A
3.20 Gestione dei sistemi informatici e delle informazioni
3.21 Gestione degli adempimenti ambientali
3.22 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

2 IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli adottato da Petrolchimica Partenopea, costruito anche sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria, prevede:

1. **Principi di comportamento**, applicabili senza eccezione a tutti i processi sensibili, in quanto pongono regole e divieti che devono essere rispettati nello svolgimento di qualsiasi attività;
2. **Principi di controllo**, applicati ai singoli processi sensibili e contenenti la descrizione mirata delle regole e dei comportamenti richiesti (o vietati) nello svolgimento delle rispettive attività.

2.1 Principi di comportamento

I Destinatari del Modello – nell'espletamento di tutti i processi sensibili e più in generale nell'esercizio della propria attività lavorativa - devono rispettare i seguenti principi generali:

- osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti;
- instaurare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in fase preliminare, secondo criteri di massima correttezza e trasparenza;
- effettuare con correttezza, tempestività e buona fede tutte le comunicazioni previste da norme di legge e di regolamento nei confronti delle Autorità Pubbliche, non frapponendo alcun ostacolo allo svolgimento delle funzioni da queste esercitate;
- individuare e autorizzare i soggetti aventi facoltà di rappresentare la Società in base allo specifico ruolo attribuito loro dalla normativa interna, nonché ai sensi del vigente sistema dei poteri e delle

deleghe della Petrolchimica Partenopea, attraverso previsione nella *job description* ovvero in una procura *ad hoc*;

- inserire nei contratti stipulati con consulenti o professionisti esterni: i) apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e l'impegno al suo rispetto; ii) clausole di presa visione e impegno all'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e dei contenuti del presente Modello, laddove applicabili; iii) clausole che prevedano l'obbligo di tempestiva comunicazione del consulente all'Organismo di Vigilanza circa l'esistenza o la richiesta di condotte – anche potenzialmente – illecite; iv) clausole che stabiliscano che il mancato rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione del Codice Etico di Gruppo e del Modello può comportare la risoluzione del contratto e attribuisce il diritto alla Società di chiedere il risarcimento del danno; v) eventuali facoltà di agire in nome e/o per conto della Società, alternativamente previste mediante il rilascio di apposite procure, ove consentito dalla normativa applicabile e secondo le modalità dalla stessa disposte;
- identificare i consulenti o professioni esterni di cui la Società si avvalga tramite adeguata *due diligence*, che permetta la raccolta di documentazione identificativa del soggetto terzo, sia nel caso di persona fisica che di persona giuridica;
- comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento e ai principi generalmente riconosciuti in ambito amministrativo contabile, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, per fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare la corretta e completa tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- utilizzare le risorse finanziarie della Società esclusivamente secondo le modalità di gestione previste dalle norme interne e dalle leggi vigenti in tema di transazioni finanziarie e di limitazione all'uso del contante;
- assicurare il corretto funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di legittimo controllo sulla gestione delle attività sociali e la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare la piena collaborazione con gli organi di controllo della Società (Collegio Sindacale e Società di Revisione), orientando i propri comportamenti alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolando in alcun modo le attività di controllo e/o revisione;
- osservare scrupolosamente tutte le norme, di legge e volontarie, poste a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e in materia ambientale;

- rispettare i ruoli e le responsabilità individuate per il calcolo delle imposte, reddituali e patrimoniali e in generale per la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali e per la successiva trasmissione telematica;
- programmare adeguatamente le tempistiche e le scadenze per gli adempimenti fiscali e gestire tempestivamente le eventuali problematiche connesse al calcolo delle imposte derivanti da operazioni con controparti anche internazionali;
- intendere, nei contratti che regolano i rapporti con i consulenti fiscali esterni, le clausole di dichiarazione di conoscenza e di impegno al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e dei contenuti del presente Modello, laddove applicabili, come ricomprendenti espressamente l'impegno a non promuovere, supportare e/o agevolare operazioni che possano condurre ad una evasione fiscale;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni richiesta e proposta dovesse pervenire dai consulenti fiscali esterni in relazione a una non corretta applicazione della normativa fiscale al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o comunque di conseguire un indebito risparmio di imposta;
- rispettare i ruoli e le responsabilità individuate per la determinazione, dichiarazione e l'assolvimento dell'obbligazione tributaria doganale, nonché per la corretta e completa tenuta della relativa documentazione,
- effettuare periodiche valutazioni dei fornitori (ad es. spedizionieri doganali) e programmare periodiche verifiche sull'attività da questa svolta per conto della Società nell'ambito della gestione delle attività di importazione e delle operazioni doganali;
- rispettare la dignità umana e tutti gli altri diritti inviolabili della persona, riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, dalla legge e dalle convenzioni internazionali;
- applicare scrupolosamente la normativa inerente alla costituzione ed al mantenimento del rapporto di lavoro con cittadini stranieri e pretendere analogo rigore da appaltatori e terzi in genere che svolgono prestazioni di servizi per la Società;
- adottare misure organizzative per regolamentare l'accesso e la permanenza nelle aree aziendali, la gestione delle ferie e degli straordinari, nonché delle retribuzioni dei lavoratori conformemente a quanto indicato nel CCNL applicabile;
- assicurare, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e, in ogni caso, garantire che le istanze di queste ultime siano sempre prese in adeguata considerazione, favorendo la trasparenza in relazione alla motivazione delle decisioni aziendali;

- attenersi scrupolosamente alle procedure aziendali per la qualifica dei fornitori, in particolare con riferimento all'affidamento di opere in appalto.

In conformità a tali principi è fatto espresso divieto di:

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere nei confronti di esponenti della Pubblica Amministrazione, incaricati di Pubblico Servizio o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura, al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di norme di legge, ed è altresì vietato accondiscendere in tal senso a proposte indebite provenienti da soggetti pubblici; in particolare, non devono essere recepite eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione presso Petrolchimica Partenopea di personale, o comunque dell'interessamento da parte di Petrolchimica Partenopea alla assunzione o collocazione di questo presso terzi, né si deve incidere (o provare a farlo) sull'operato della Pubblica Amministrazione, ad esempio, turbando il corretto procedimento di scelta dei contraenti;
- al di fuori di rapporti istituzionali con esponenti di enti pubblici o della Pubblica Amministrazione e nell'ambito dell'attività di consulenza o di intermediazione, accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti che vantino o sfruttino relazioni o rapporti privilegiati, asseriti o esistenti, con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, nel territorio nazionale ovvero nell'ambito della Comunità europea o in Stati Extra-UE o in organizzazioni sovranazionali, al fine di determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore indebiti o non dovuti nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. In ogni caso, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore economico che non deve eccedere l'importo massimo consentito e comunque non può essere superiore ad Euro 150,00 - in osservanza anche di quanto previsto dal Codice di Condotta dei dipendenti pubblici istituito dall'art. 54 L. 190 n. 2012 - o al minor importo indicato dal Codice di Condotta adottato dalle singole amministrazioni;
- recepire segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti affinché Petrolchimica Partenopea se ne avvalga nello svolgimento della sua attività; non devono essere prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di

- trattamenti privilegiati provenienti da esponenti, rappresentanti o funzionari della Pubblica Amministrazione, se formulate in occasione di specifici rapporti di affari od operazioni commerciali;
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere con impiegati, rappresentanti di società, clienti, potenziali clienti, fornitori o altri soggetti privati al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di norme di legge;
 - effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere con funzionari della Pubblica Amministrazione al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
 - scegliere collaboratori esterni per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere, nel tipo e oggetto di incarico da svolgere, nel valore effettivo della prestazione svolta e nelle prassi vigenti in ambito locale;
 - ai soggetti non autorizzati dalla Società, intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o comunitari per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
 - nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali, consegnare cose in tutto o in parte difformi rispetto alle caratteristiche pattuite;
 - accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
 - eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti di sistemi operativi o di programmi applicativi (se non espressamente segnalati dalle Funzioni competenti);
 - modificare i parametri di configurazione ricevuti e installare sul proprio PC programmi “*peer to peer*” o mezzi di comunicazione di proprietà personale (mode, schede *wi-fi*, etc.);
 - introdurre nella rete o sui *server* programmi non autorizzati (ad esempio “*malicious code*”);
 - utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

- utilizzare, senza esserne il formale intestatario, carte di credito o di pagamento al fine di realizzare un profitto per sé o per altri e ciò indipendentemente dal consenso del titolare dello strumento di pagamento;
- falsificare/alterare carte di credito o di pagamento, o anche solo detenere consapevolmente tali carte contraffatte, al fine di realizzare un profitto per sé o per altri;
- utilizzare dispositivi/*software* finalizzati alla contraffazione di carte di credito o altri strumenti di pagamento elettronico;
- alterare il funzionamento di un sistema informatico o manipolare, senza diritto, dati, informazioni e programmi contenuti nel sistema informatico di terzi (es. clienti) trasferendo denaro, valore monetario o valuta virtuale;
- realizzare operazioni finalizzate ad attribuire fittiziamente la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando;
- agevolare – per il tramite di qualsivoglia operazione societaria o aziendale – la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.;
- indurre soggetti richiesti di fornire documenti o rilasciare dichiarazioni nell’ambito di procedimenti giudiziari a non rendere/non produrre le dichiarazioni o i documenti, ovvero rendere dichiarazioni mendaci;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti o che, comunque, costituiscano ostacolo allo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale e da parte della Società di Revisione;
- determinare o influenzare le deliberazioni dell’assemblea, attuando atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterarne il regolare procedimento di formazione della volontà, anche in occasione di operazioni societarie;
- dare o promettere denaro o altra utilità a clienti, potenziali clienti, fornitori o altri soggetti privati per indurli a contrattare con la Società con danno per gli enti di appartenenza;
- adottare condotte volte a pratiche commerciali scorrette, quali ad esempio la vendita di prodotto a condizioni diverse da quelle pattuite con il cliente;
- impiegare alle proprie dipendenze cittadini stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- impiegare alle proprie dipendenze cittadini stranieri per un tempo maggiore rispetto alla durata del permesso di soggiorno;

- corrispondere retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatorie, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete;
- acconsentire l'emissione di fatture e documenti aventi valore fiscale nei confronti di soggetti diversi rispetto agli effettivi acquirenti o beneficiari delle prestazioni o dei servizi resi;
- emettere fatture o documenti aventi valore fiscale privi della descrizione delle prestazioni eseguite o con indicazione generica;
- utilizzare nelle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti relativi ad operazioni non effettivamente svolte, che descrivano genericamente l'oggetto della prestazione (o che non lo descrivano affatto) o che non siano attribuibili all'emittente del documento;
- attuare comportamenti che, mediante l'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, ostacolano l'accertamento fiscale o inducano in errore l'amministrazione finanziaria;
- sottrarsi all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero della dichiarazione di sostituto d'imposta;
- porre in essere comportamenti che, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non consentano all'amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri beni con lo scopo di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni relativi a dette imposte;
- omettere il versamento delle somme dovute operando compensazioni con crediti di imposta non spettanti o inesistenti, in violazione delle norme tributarie;
- effettuare, personalmente o a mezzo di rappresentante diretto o indiretto, operazioni di importazione/adempimenti doganali in violazione delle norme previste in materia doganale;
- sottrarsi in qualsiasi modo al pagamento, anche tramite la manipolazione degli strumenti di misurazione, dei diritti di confine, per tali intendendosi l'IVA, i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai

regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato;

- non comunicare e non consegnare alla Soprintendenza un bene culturale appartenente allo Stato rinvenuto dalla Società nel sottosuolo;
- distruggere, deturpare o deteriorare beni culturali o paesaggistici.

Per la corretta attuazione dei principi generali sopra descritti Petrolchimica Partenopea ha previsto che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'amministrazione finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di specifici poteri (deleghe/procure) e, laddove possibile, da almeno due soggetti contemporaneamente;
- gli incarichi conferiti a soggetti esterni siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e la verifica del servizio reso e siano proposti, verificati ed approvati dai soggetti competenti nel rispetto del principio di separazione dei compiti espresso nelle procedure interne adottate;
- i pagamenti e gli incassi siano gestiti esclusivamente da soggetti autorizzati secondo il sistema di poteri interno e nell'ambito dei protocolli posti a garanzia della trasparenza e tracciabilità delle transazioni;
- i flussi finanziari siano gestiti nel rispetto di quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti con particolare riferimento alle disposizioni anti-riciclaggio.

2.2 Il sistema dei controlli

Il sistema di controllo interno adottato dalla Società prevede - ad integrazione dei principi e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico di Gruppo - i presidi e le regole operative di seguito descritti secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria:

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate: esistenza di documenti o applicazione di regole operative volte a disciplinare principi di comportamento e modalità pratiche per lo svolgimento dell'attività, caratterizzati da una chiara ed esaustiva definizione di ruoli e responsabilità e da un'appropriatezza delle modalità previste per l'archiviazione della documentazione rilevante. Eventuali prassi operative non ancora formalizzate devono essere rigorosamente conformi ai principi di comportamento e di controllo.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di operazioni, transazioni e azioni, al fine di garantire un adeguato supporto documentale che consenta di poter effettuare specifici controlli.

Separazione dei compiti: ripartizione dei compiti all'interno di ciascuna attività sensibile in modo tale che nessuno possa gestire in totale autonomia un intero processo e che l'autorizzazione ad effettuare una operazione provenga da un soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate: attribuzione di poteri esecutivi, autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate nell'ambito dell'attività descritta, oltre che chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

3 LE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

3.1 Gestione dei rapporti con enti pubblici, invio di documentazione, processo relativo all'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze anche in materia di ambiente e sicurezza (a titolo esemplificativo: VVF, ASL E/O ARPA, INAIL, ecc.)

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Tecnica

Responsabile di Deposito

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

La gestione di tale attività è svolta nel rispetto di quanto definito nel Codice Etico di Gruppo, nonché in accordo ai seguenti elementi di controllo:

- individuazione, all'interno della struttura organizzativa di Petrolchimica Partenopea, dei soggetti responsabili del processo di ottenimento e rinnovo di autorizzazioni, permessi e/o licenze per lo svolgimento delle attività aziendali (es. pratiche Vigili del Fuoco; impianti elettrici, messa a terra, scariche atmosferiche; emissioni in atmosfera per verniciatura, sabbiatura, saldatura; scarichi idrici da piazzale, civili), nonché del rispetto delle relative prescrizioni;

- individuazione del Responsabile di Deposito quale soggetto cui è localmente demandata, tramite determinazioni dirigenziali, la gestione operativa di quanto autorizzato dalle Pubbliche Amministrazioni;
- coordinamento delle attività propedeutiche all'ottenimento o rinnovo di autorizzazioni, permessi e/o licenze da parte della Direzione Tecnica. In particolare, la Direzione Tecnica cura direttamente i rapporti con gli Enti preposti ai fini del rinnovo istanze avvalendosi del Responsabile di Deposito per la gestione dello scadenziario degli adempimenti legati a controlli periodici;
- responsabilità di ciascun sito per la corretta archiviazione della documentazione.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità è assicurata dall'archiviazione delle autorizzazioni e della documentazione correlata presso l'archivio di ciascun sito.

Separazione dei compiti

La normativa interna prevede la segregazione tra i) i soggetti autorizzati ad interfacciarsi con la P.A.; ii) il controllo del Responsabile di Deposito/Direttore Tecnico, ciascuno per le parti di competenza e nell'ambito delle procure esistenti, sullo stato del procedimento di richiesta/ottenimento iii) la firma della richiesta di autorizzazione, concessione o licenza da parte della Direzione Tecnica.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

L'attività è svolta nel rispetto dei poteri di rappresentanza e firma sociale formalizzati nelle procure risultanti dalla visura camerale.

Il soggetto localmente responsabile della gestione operativa è individuato attraverso determinazioni dirigenziali.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati ambientali;
- Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Autoriciclaggio.

3.2 Gestione di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici preposti. Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza

Ruoli aziendali coinvolti

Front Desk

Funzione Responsabile

Referente

Ufficio Legale

Direzione Generale

Addetto

Responsabili di Deposito

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Con riferimento alle visite ispettive/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni, che possono avere carattere giudiziario, tributario o amministrativo ovvero intervenire nell'ambito della gestione di situazioni di emergenza (ad esempio eventuali segnalazioni di situazioni critiche), condotte per qualsivoglia motivo da parte di Autorità Pubbliche (Agenzia delle Dogane, Polizia Tributaria, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Polizia Giudiziaria, ispezioni *ex* D.Lgs. 81/2008, Commissione Interministeriale ai sensi del Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997, INPS, Autorità sanitarie, VdF, ecc.), presso gli uffici/Filiali di Petrolchimica Partenopea S.r.l., il processo è regolato in modo da assicurare comportamenti corretti e definire le responsabilità di tutte le funzioni coinvolte:

In generale:

- tutte le relazioni, intrattenute dalla Società, devono essere improntate alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti da parte degli interlocutori;
- la Società ha piena e scrupolosa osservanza delle regole emanate da Autorità Pubbliche ed è preciso impegno della Società non negare, non nascondere e non ritardare alcuna informazione richiesta da tali Autorità o da Organi Pubblici di vigilanza e collaborare attivamente nel corso delle operazioni istruttorie.

Il presente protocollo concerne la regolamentazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con particolare riferimento ai soggetti autorizzati a ricevere le Autorità Ispettive, a produrre, controllare ed autorizzare la documentazione richiesta e alle modalità di verbalizzazione interna ed archiviazione delle relative risultanze.

È richiesta la stretta osservanza delle “Linee Guida in caso di ispezioni e perquisizioni (*Dawn Raid*)” approvate il 30 ottobre 2015, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato:

- nel caso di verifica presso la sede della Società, il *front desk* deve conservare una lista nella quale viene riportato l’elenco delle persone da contattare nel momento in cui viene notificata una visita ispettiva. La fase di accoglimento del Funzionario Pubblico prevede: i) l’identificazione dell’Ispettore; ii) l’accertamento dello scopo dell’ispezione e del processo aziendale interessato; iii) il coinvolgimento, in relazione alla natura della verifica ispettiva, delle Funzioni interessate; iv) l’immediato avvertimento della Direzione Generale, dell’Ufficio Legale e, in caso di loro assenza, di un Direttore;
- fra i rappresentanti Petrolchimica Partenopea è individuato un Referente, con il compito di coordinare le attività di competenza della Società durante e dopo la visita ispettiva. Il Referente è individuato di preferenza nella figura del Responsabile dell’Ufficio Legale;
- il Referente accompagna gli ispettori per tutta la durata dell’indagine, annotando quali documenti sono stati richiesti e fotocopiati, le domande che sono state fatte e le risposte date;
- il Referente deve informare non appena possibile i) la Direzione Generale ed il responsabile della Direzione interessata, e se opportuno ii) la Direzione di Veroniki Holding SpA;
- alle visite ispettive, se possibile, deve presenziare, oltre al Responsabile della Funzione direttamente coinvolta, il Responsabile dell’Ufficio Legale. Nel caso in cui la visita ispettiva riguardi direttamente l’Ufficio Legale, la compresenza sarà garantita dalla Direzione Finanziaria;
- la Funzione Responsabile mette a disposizione del Funzionario Pubblico tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l’espletamento della verifica;
- la Funzione Responsabile, inoltre, deve redigere ed archiviare un elenco riepilogativo della documentazione richiesta e fornita e di quella eventualmente non consegnata agli Ispettori (in quanto non disponibile o non dovuta). Qualora l’esito dell’ispezione preveda l’invio di ulteriore documentazione, in quanto non disponibile nel corso della verifica, ovvero siano previste successive visite preannunciate dagli Ispettori, la Funzione Responsabile è garante dell’invio dei documenti e partecipa, se necessario, alle successive visite di controllo.
- la Funzione Responsabile, a seguito di autorizzazione da parte della Direzione Generale, può avvalersi, se ritenuto opportuno, di professionisti esterni scelti in relazione alla rilevanza e alle implicazioni giuridiche della verifica, anche allo scopo di accertare la legittimità della stessa;
- qualora si tratti di verifiche ispettive di durata prolungata, la compresenza di un soggetto appartenente ad una distinta Funzione oltre alla presenza della Funzione Responsabile deve essere garantita nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l’apertura e la chiusura della verifica) e, al termine di ogni giornata, alla verifica del verbale ed alla consegna della documentazione ai funzionari pubblici;

- la Funzione Responsabile assiste il Funzionario Pubblico nella stesura del verbale di accertamento, verificando che i contenuti delle prescrizioni siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall'Ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare. In caso di prescrizioni ritenute non idonee sotto qualsiasi profilo, la Funzione Responsabile valuta l'opportunità di fare inserire a verbale osservazioni e/o la riserva di successivo invio di osservazioni e/o documenti;
- al termine dell'accertamento, un Procuratore della Società in base al sistema dei poteri in vigore, sottoscrive il verbale prodotto dal Funzionario Pubblico;
- nel caso in cui, nel verbale rilasciato al termine di una visita ispettiva, non vi sia tracciabilità dei soggetti che vi hanno partecipato, la Funzione Responsabile è tenuta a predisporre un verbale interno che riporti almeno le seguenti informazioni: i) giorno e luogo della visita ispettiva; ii) ente ispettore/nominativo dell'ispettore; iii) Funzioni coinvolte e personale della Società che ha preso parte alla visita; iv) eventuali soggetti terzi (ad esempio, consulenti) che hanno preso parte alla visita ispettiva; v) locali/oggetti/documenti oggetto dell'ispezione; vi) oggetti/documenti visionati/fotocopiati/sequestrati; vii) eventuali rilievi emersi; viii) eventuali documenti allegati.

Nel caso la visita ispettiva riguardi il Deposito:

- l'addetto, dopo aver accertato lo scopo dell'ispezione e l'identità degli ispettori, avvisa immediatamente l'Ufficio Legale, che provvede a valutare le modalità operative del caso e, comunque, assicura l'archiviazione della documentazione ed i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'addetto è tenuto ad accompagnare i Funzionari Pubblici durante la loro permanenza e mette a loro disposizione tutta la documentazione e le informazioni che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento della verifica;
- al termine dell'ispezione, l'addetto assiste il Funzionario nella stesura del verbale di accertamento;
- in caso di prescrizioni ritenute non idonee sotto qualsiasi profilo, l'addetto valuta l'opportunità di fare inserire osservazioni a verbale e/o di fare inserire a verbale la riserva di successivo invio di osservazioni e/o documentazioni. Successivamente, l'addetto informa prontamente l'Ufficio Legale;
- se richiesto, l'addetto firma il verbale prodotto dal Funzionario e ne tiene copia in archivio.
- copia dei verbali di accertamento e di eventuale ulteriore documentazione accessoria alla attività ispettiva è inoltrata per conoscenza al l'Ufficio Legale.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità è assicurata dall'archiviazione di tutta la documentazione relativa alle ispezioni da parte della Funzione Responsabile/Addetto di Deposito, che provvedono altresì a farne copia da inoltrare all'Ufficio Legale, alla Direzione Generale ed all'Organismo di Vigilanza.

Separazione dei compiti

Il protocollo prevede la separazione dei compiti tra: i) *front desk*/Addetto, che accoglie i funzionari, ne verifica l'identità e avvisa dell'ispezione la Funzione Responsabile interessata dall'ispezione; ii) la partecipazione alla verifica da parte della Funzione Responsabile/Addetto, unitamente al Responsabile dell'Ufficio Legale/Direzione Generale/Referente; iii) un procuratore della Società/addetto, in quanto soggetto dotato dei poteri per la sottoscrizione del verbale redatto dai funzionari.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Delitti di criminalità organizzata.

3.3 Acquisizione e impiego di erogazioni/contributi pubblici

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Interessata

Direttore Finanziaria

Direzione Generale

Funzione Tesoreria

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

La gestione di tale attività è svolta nel rispetto di quanto definito nel Codice Etico di Gruppo, nonché in accordo ai seguenti elementi di controllo:

- analisi della fattibilità del progetto e della convenienza economica da parte della Direzione Interessata al finanziamento con il supporto di consulenti esterni;
- documentazione in forma scritta delle conclusioni raggiunte;
- stesura della richiesta formale per l'ottenimento dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti agevolati e predisposizione della relazione illustrativa da parte della Direzione Interessata;
- verifica della completezza e della correttezza della richiesta da parte del Direttore Finanziario e Amministrativo;
- autorizzazione all'inoltro della richiesta all'Ente Pubblico erogante da parte della Direzione Generale;
- sottoscrizione della successiva convenzione con l'Ente Pubblico da parte della Direzione Generale o di altro procuratore in base al sistema dei poteri in vigore;
- accredito delle somme erogate in un conto corrente avente le specifiche richieste dall'Ente erogatore;
- riconciliazione e verifica dell'utilizzo delle risorse con quanto indicato nella richiesta da parte del Direttore Finanziario e Amministrativo, con il supporto dell'Ufficio Tesoreria e C.d.G. Filiali;
- durante l'esecuzione del progetto, svolgimento di controlli e monitoraggi (stato avanzamento lavori, rendicontazioni, erogazione anticipi, pagamenti, etc.) da parte della Direzione Interessata;
- predisposizione dei documenti da presentare all'Ente erogatore da parte della Direzione Interessata e loro approvazione da parte della Direzione Generale;
- al termine del progetto, elaborazione del documento di chiusura da parte della Direzione Interessata. Tale documento riporta una valutazione sintetica dell'efficacia, degli eventuali inconvenienti e dei problemi affrontati e risolti nonché dell'utilizzo dei fondi in relazione all'oggetto per cui è avvenuta l'erogazione.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità del processo è assicurata dalla conservazione della documentazione a cura della Direzione Interessata.

Il documento conclusivo viene inviato dalla Direzione Interessata alla Direzione Generale, al Direttore Finanziario e Amministrativo e all'OdV.

Separazione dei compiti

La normativa interna prevede la segregazione dei compiti tra: i) la Direzione Interessata, che segue il progetto dal momento dello studio di fattibilità a quello conclusivo; ii) la Direzione Finanziaria, che effettua il controllo sull'impiego dei contributi; iii) la Direzione Generale, che autorizza la presentazione della domanda e dei successivi documenti all'Ente erogante e che sottoscrive i relativi accordi.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati tributari.

3.4 Gestione di altri rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ruoli aziendali coinvolti

Tutte le funzioni

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Il presente protocollo si applica a tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione non specificamente regolati nelle altre attività sensibili e richiede che, nel rispetto delle regole aziendali, questi rapporti siano gestiti unicamente da soggetti aziendali muniti di poteri di rappresentanza o a ciò delegati.

In particolare, è richiesto il rispetto dei principi di comportamento previsti al § 2.1 della Parte Speciale, con specifico riferimento al divieto di adottare comportamenti che possano influenzare indebitamente l'operato del soggetto pubblico in favore della Società, o anche solo possano apparire come tali.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità è assicurata dalla conservazione della documentazione a cura della Funzione Interessata.

Separazione dei compiti

Laddove possibile e consentito, i rapporti con enti e funzionari pubblici sono gestiti da almeno due soggetti.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Autoriciclaggio.

3.5 Gestione flussi finanziari attivi e passivi

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Finanziaria

Funzione Tesoreria

Ufficio Acquisti

Addetto

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Il presente protocollo concerne tutti i flussi finanziari e monetari e, in particolare, gli incassi dai clienti ed i pagamenti effettuati dalla Società.

La gestione dei flussi finanziari attivi e passivi avviene sulla base di regole consolidate e conosciute da tutti coloro che operano all'interno della Società, nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo, con esplicita indicazione dei soggetti titolari alla predisposizione delle distinte di incasso e pagamento;
- ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella movimentazione dei conti correnti;
- controlli finalizzati ad assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nome del fornitore verso cui effettuare il pagamento e l'intestazione del conto corrente su cui far pervenire il pagamento stesso (non è consentito effettuare pagamenti su conti c.d. "cifrati");
- definizione di specifiche soglie e limiti nel rispetto della normativa in vigore per i pagamenti ed incassi da effettuare in contanti;
- verifica sul Paese in cui si trova il conto corrente del fornitore di beni e servizi diversi dal Gpl. Non devono, infatti, essere disposti pagamenti nei confronti dei fornitori con conti correnti registrati in Paesi appartenenti alle c.d. "*Black List*" stilate da organismi ufficiali nazionali o internazionali, salvo che, per la peculiarità della fornitura non sussistano alternative economicamente sostenibili;

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Per la gestione del ciclo passivo sono previsti i seguenti controlli:

- gli ordini di acquisto devono essere firmati dai responsabili che ne hanno i poteri in base alla matrice delle deleghe;
- tutte le fatture per essere contabilizzate devono alternativamente: i) essere autorizzate con firma dei responsabili preposti in base alle deleghe; ii) essere riscontrabili a sistema con un ordine valorizzato, emesso in conformità alle specifiche del sistema informatico. In particolare, la fatturazione passiva è soggetta ai seguenti controlli: i) la Funzione Tesoreria effettua un controllo delle fatture ricevute, verificando la correttezza del regime IVA applicato; ii) l'eventuale anomalia riscontrata in fase di registrazione è segnalata al Responsabile della Funzione Tesoreria e al Direttore Finanziario; iii) trimestralmente viene svolto un controllo delle fatture registrate con regime IVA diverso dall'ordinario; iv) le fatture relative a forniture non assoggettate ad IVA, ma a *reverse charge* sono sottoposte a un controllo a campione trimestrale da parte del Responsabile dell'Ufficio Tesoreria e del Direttore Finanziario e Amministrativo;
- i pagamenti vengono effettuati attraverso bonifici bancari o assegni circolari. A tal fine, la Direzione Finanziaria, con il supporto dell'Ufficio Tesoreria e C.d.G. Filiali, è responsabile di: i) verificare e predisporre la documentazione per l'autorizzazione e l'emissione di assegni circolari; ii) predisporre la documentazione per l'autorizzazione e l'emissione di bonifici con l'addebito sul conto corrente;
- al Direttore Finanziario e Amministrativo è assegnata (tramite modulo di autorizzazione dal legale rappresentante della Società) una carta di credito aziendale. Le transazioni effettuate tramite tale strumento di pagamento sono sottoposte a rendicontazione mensile in contabilità.

Tra i flussi finanziari passivi rilevanti si ricomprende anche il pagamento dei salari del personale dipendente, che avviene nel rispetto delle seguenti regole operative consolidate:

- rilievo automatico delle presenze tramite timbratura del cartellino;
- elaborazione mensile del file delle presenze in modo automatizzato, attraverso il sistema informatico;
- predisposizione della distinta di pagamento a cura del Responsabile Risorse Umane;
- sottoscrizione della distinta di pagamento da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale;

- pagamento attraverso bonifico bancario da parte della banca su distinta trasmessa dal Responsabile Risorse Umane.

Per la gestione del ciclo attivo, sono previsti i seguenti controlli:

- creazione del DAS (Documento di accompagnamento semplificato, indicante: Speditore; Destinatari/o; Data e Ora del caricamento) in fase di carico del prodotto e consegna al trasportatore del foglio di viaggio, formato sulla base degli ordini dei clienti;
- consegna del prodotto e compilazione, da parte del trasportatore, del modulo riportante i controlli effettuati, nonché la modalità del pagamento (contanti, assegni, bancomat);
- lavorazione del modulo, da parte dell'Addetto amministrativo, attraverso la registrazione degli incassi e la rilevazione di eventuali segnalazioni; emissione della fattura da parte dell'Addetto amministrativo; ;
- l'emissione della fattura da parte della Sede è, invece, autorizzata dalla Direzione Supply, previa verifica della corrispondenza tra l'ordine di spedizione e i documenti di consegna;
- invio della fattura al cliente;
- le fatture emesse sono soggette ai seguenti controlli: i) verifica trimestrale della correttezza delle fatture riportanti regimi IVA diversi dall'ordinario; ii) verifica della corrispondenza delle fatture con gli ordini relativi ai contratti conclusi con consulenti esterni da parte dell'Ufficio Acquisti; iii) monitoraggio della fatturazione nei confronti di clienti in regime di esenzione IVA *ex art. 8 D.P.R. 633/1972* da parte della Direzione Finanziaria, al fine di verificare il rispetto del *plafond*.

L'incasso può avvenire in contanti o attraverso altri strumenti di pagamento tracciabili (es. bancomat, bonifici bancari, RD, RIBA, bollettini postali, PagoPA, Paypal e Satispay). I clienti della Società (acquirenti di energia elettrica e gas naturale) possono pagare le bollette tramite il servizio messo a disposizione sul sito della Petrolchimica Partenopea. Nel caso di incasso in contanti, sono previsti i seguenti ulteriori controlli: i) rispetto della normativa regolante i pagamenti tramite denaro contante, portata a conoscenza di tutto il personale attraverso circolari interne; ii) ritiro del contante, tre volte a settimana, da parte del portavalori incaricato di provvedere al versamento presso la banca; iii) verifica del movimento bancario da parte della Direzione Finanziaria, che provvede alla riconciliazione; iv) divieto di trattenere parte dell'incasso in contanti per effettuare pagamenti, salvo che vi siano ragioni eccezionali, espressamente autorizzate dalla Funzione superiore competente e comunque per importi esigui, dimostrabili attraverso la conservazione dei giustificativi di spesa; v) l'addetto alla contabilità effettua l'operazione di quadratura generale seguendo le indicazioni del «Manuale di Gestione Contabile» e, precisamente, verifica la coincidenza del saldo contabile di cassa con il saldo della cassa reale e predispone la documentazione da inviare all'Amministrazione di Sede e quella di competenza dell'archivio di Deposito.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Tutti gli incassi ed i pagamenti sono registrati sul sistema informatico della Società e vengono effettuati prediligendo strumenti tracciabili. I pagamenti e gli incassi in contanti sono ammessi esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

Separazione dei compiti

Con riferimento ai pagamenti e agli incassi, la segregazione dei compiti è assicurata attraverso la distinzione tra chi controlla (Direzione Finanziaria), chi autorizza (i pagamenti sono autorizzati a monte con la sottoscrizione del contratto da parte dei Procuratori in funzione dei rispettivi poteri di firma) e chi esegue (Ufficio Tesoreria e Direzione Finanziaria /personale di Deposito/trasportatori).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati societari – corruzione tra privati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Reati tributari.

3.6 Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

Ruoli aziendali coinvolti

Addetti Amministrativi

Direzione Finanziaria

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

La predisposizione del bilancio civilistico è disciplinata da regole operative consolidate, nel rispetto delle previsioni di legge e delle seguenti regole operative consolidate:

➤ Tenuta della contabilità generale:

- gli Addetti Amministrativi, sotto la supervisione della Direzione Finanziaria, effettuano la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali;
- l'attività di registrazione in oggetto richiede che ogni operazione con impatto sugli incassi/pagamenti di Petrolchimica Partenopea. s.r.l. sia supportata da un giustificativo siglato dalla Funzione Interessata, anche ai fini della verifica del rispetto dei principi di inerenza e competenza e dell'autorizzazione al pagamento della fattura;
- verifica della correttezza e completezza delle rilevazioni contabili;
- riconciliazione delle casse e dei conti correnti bancari;
- contabilizzazione dei costi del personale a fronte della rilevazione delle presenze sulla base di prospetti elaborati ed inviati alla Direzione Finanziaria dal Servizio del Personale in formato elettronico ed importati direttamente in contabilità senza l'ausilio di scritture manuali e con riconciliazione con quanto disposto per il pagamento agli istituti di credito;
- la Direzione Finanziaria provvede, quindi, al controllo delle voci contabili registrate attraverso una verifica sistematica sulle voci di maggiore importo e sulle voci critiche, unitamente a controlli a campione e di ragionevolezza su tutte le altre.

➤ Scheduling delle attività di chiusura e raccolta delle informazioni contabili:

- la Direzione Finanziaria predispone il calendario delle chiusure contabili, che diffonde per iscritto a tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di chiusura, oltre che ai consulenti esterni per la parte di loro competenza;
- le Funzioni Interessate inviano, nei tempi comunicati dal Direttore Finanziario, le informazioni di competenza necessarie per la redazione delle bozze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione e sottoscrivono, anche con modalità elettronica, la veridicità e la completezza delle informazioni trasmesse;

➤ Registrazioni contabili di chiusura:

- la Direzione Finanziaria provvede alla verifica circa la completezza dei dati in suo possesso e/o contenuti nelle informazioni trasmesse e tracciate dalle altre Funzioni aziendali e procede a inserire in contabilità tutte le scritture di assestamento e rettifica necessarie (a titolo meramente esemplificativo: fatture da emettere e da ricevere; interessi attivi e passivi; ratei e risconti; fondi e altri eventuali stanziamenti);
- in automatico, il sistema informatico effettua lo stanziamento delle fatture alle quali (principalmente in base alla data della presa in carico) attribuisce la competenza dell'esercizio

precedente. Lo stanziamento di fatture di servizi che non prevedono una presa in carico è effettuato manualmente direttamente dagli addetti della Contabilità Fornitori;

- le scritture di rettifica conseguenti all'attività estimativa devono essere supportate da documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli. Tali scritture sono soggette ai seguenti controlli: i) analisi relativa alla congruità della quota stanziata a fondo rischi a fronte della verifica di cause e contenziosi in corso (contenziosi fiscali, contenziosi in materia giuslavoristica e in materia di recupero crediti); ii) analisi dei mastri e degli scostamenti/saldi nonché quadratura automatica tra sezionali e contabilità generale; iii) analisi per eccezioni (ossia delle voci che dall'analisi di cui sopra non sono state riconciliate).

➤ Predisposizione del bilancio:

- la Direzione Finanziaria: i) effettua sul bilancio di verifica un controllo per l'individuazione di eventuali errori; ii) sottopone agli ultimi controlli di correttezza e completezza il bilancio di verifica, salvando e conservando lo stesso; iii) assicura che la valutazione delle poste di bilancio sia effettuata secondo i principi e le normative di riferimento; iii) è responsabile dell'elaborazione della bozza di bilancio civilistico della Società secondo i principi di redazione enunciati dal Codice Civile (chiarezza dell'informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili italiani ed internazionali e dalle altre normative applicabili;
- la bozza di bilancio viene consegnata ai membri del Consiglio di Amministrazione, che discutono e approvano il progetto di bilancio;
- il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è sottoposto a verifica da parte del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, è approvato dall'Assemblea degli Azionisti, preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- copia del bilancio approvato è depositata presso il Registro delle Imprese, nei modi e nei tempi previsti dalle normative vigenti.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La Direzione Finanziaria archivia i bilanci e la documentazione correlata rilevante ai fini civilistici e ai fini fiscali, in coerenza con la legislazione e la normativa vigente.

Il protocollo richiede che i sistemi informatici utilizzati per la trasmissione di dati e informazioni garantiscano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il Responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (CdA per l'approvazione del progetto di Bilancio; Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva del Bilancio), chi esegue (Direzione Finanziaria e le altre Funzioni aziendali per quanto riguarda l'effettuazione delle specifiche registrazioni contabili e la predisposizione degli allegati di competenza) e chi monitora il processo (Società di Revisione per la certificazione del Bilancio; Collegio Sindacale).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Il processo è gestito nel rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti in funzione del ruolo ricoperto all'interno della Società.

La redazione del bilancio compete al Consiglio di Amministrazione.

L'approvazione del bilancio compete all'Assemblea ordinaria dei Soci nel rispetto delle previsioni di legge e dello Statuto della Società.

Famiglie di reato associabili

- Reati societari;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati tributari.

3.7 Gestione dei rapporti con gli organi sociali

Ruoli aziendali coinvolti

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratori

Assemblea dei Soci

Collegio Sindacale

Società di Revisione

Ufficio Legale

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

I rapporti con gli organi sociali sono tenuti secondo le seguenti prassi consolidate che permettono un trasparente scambio di informazioni e assicurano il rispetto dei seguenti presidi di controllo:

- la verifica da parte del Collegio Sindacale sull'assetto amministrativo-contabile della Società;
- l'attività di revisione legale da parte di una Società esterna;
- l'accesso da parte del Collegio Sindacale/Società di Revisione alla contabilità aziendale e a tutte le informazioni/documenti necessari per le valutazioni, anche rispetto alla revisione legale dei conti;
- il controllo da parte dell'Ufficio Legale circa la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione fornita agli organi sociali;
- la conservazione, a cura di ciascuna Funzione aziendale, della richiesta formale di documentazione e di una copia dei documenti contenenti aggregazioni o rielaborazioni di dati aziendali prodotti su specifica richiesta del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, ivi inclusi i documenti trasmessi in via elettronica. Tale documentazione, a seguito di richiesta, deve essere messa a disposizione del Direttore Finanziario e Amministrativo o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Il protocollo concerne altresì le attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento a: i) esistenza di regole formalizzate nello Statuto della Società per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto; ii) modalità di comunicazione e diffusione dell'avviso di convocazione ai sensi del Statuto della Società; iii) modalità di svolgimento dell'adunanza e predisposizione dell'ordine del giorno; iv) verbalizzazione dell'adunanza.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità è attuata attraverso l'archiviazione presso l'Ufficio Legale dei documenti e degli atti societari sui quali gli organi sociali possono esercitare la loro vigilanza.

Inoltre, l'Ufficio Legale assicura l'archiviazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, per quanto riguarda la convocazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci è assicurata la separazione dei compiti tra chi è responsabile della convocazione, della predisposizione dell'ordine del giorno e della preparazione dei documenti rilevanti (Presidente del Consiglio di Amministrazione/Presidente dell'Assemblea dei Soci con il supporto dell'Ufficio Legale), tra chi redige i verbali delle riunioni e ne cura l'archiviazione (Servizio

Legale) e chi autorizza apponendo la propria sottoscrizione e quindi verificando il contenuto dei documenti (il Presidente e il Segretario per le riunioni dell'Assemblea dei soci; il Presidente e il Segretario per le riunioni del Consiglio di Amministrazione).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Il processo è gestito nel rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti in funzione del ruolo ricoperto all'interno della Società.

Famiglie di reato associabili

- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Reati tributari.

3.8 Obblighi fiscali e previdenziali

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Finanziaria

Ufficio Contabilità

Ufficio Tesoreria

Consulenti esterni

Risorse Umane

Società di Revisione

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Gli adempimenti fiscali sono gestiti con l'ausilio di professionisti esterni (un consulente fiscale e un consulente commercialista), legati all'intero Gruppo da contratti di consulenza, i quali svolgono anche il monitoraggio dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia fiscale, nonché degli interventi relativi all'interpretazione e alla corretta applicazione delle norme tributarie e aggiornano costantemente la Società in merito.

Gli adempimenti fiscali sono gestiti in base alle seguenti regole operative consolidate:

- la Direzione Finanziaria gestisce i registri fiscali, compila le dichiarazioni fiscali (Dichiarazione dei redditi ai fini IRES; Dichiarazione IRAP; Dichiarazione sostituti d'Imposta - Mod. 770 ordinario; IMU e altri tributi locali; Giornale Bollato) e gli altri atti previsti dalle disposizioni di legge tributarie sulla base dei report forniti dal sistema e sulla base dei dati di bilancio;

- le dichiarazioni così compilate sono inviate al consulente fiscale esterno, che verifica la correttezza dei dati e formula eventuali proposte di modifica;
- il consulente commercialista svolge un controllo trimestrale dei dati ed effettua il calcolo dell'imposta;
- la Dichiarazione annuale IVA è predisposta dal Responsabile Amministrazione;
- il Mod. 770 semplificato è predisposto dalla Funzione Risorse Umane;
- le dichiarazioni, sottoscritte dal Direttore Generale e dalla Società di Revisione, vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate e verificate da parte del Collegio Sindacale;
- i Modelli F24 sono predisposti dal consulente commercialista e sottoposti al controllo del Direttore Finanziario;
- l'Ufficio Tesoreria registra i Modelli F24 per il pagamento a mezzo home banking, previa autorizzazione rilasciata dal Direttore Finanziario e Amministrativo;
- in particolare, in relazione alle Dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP sono implementati i seguenti controlli: i) la raccolta dei dati e la valutazione degli stessi da parte dell'Ufficio Contabilità; ii) la predisposizione delle dichiarazioni da parte della Direzione Finanziaria ; iii) la verifica dei dati da parte del consulente fiscale esterno; iv) il controllo trimestrale dei dati a cura del consulente commercialista; v) il calcolo dell'imposta a cura del consulente commercialista; vi) la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte della Direzione Finanziaria e della Società di Revisione; vii) la trasmissione telematica delle dichiarazioni a cura della Direzione Finanziaria;
- in particolare, in relazione alle Dichiarazioni IVA sono implementati i seguenti controlli: i) la raccolta dei dati, la valutazione degli stessi e la predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Ufficio Contabilità; ii) il controllo delle dichiarazioni predisposte da parte della Responsabile Amministrazione; iii) la verifica dei dati da parte del consulente fiscale esterno; iv) il controllo trimestrale dei dati a cura del consulente commercialista; v) il calcolo dell'imposta a cura del consulente commercialista; vi) la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte della Direzione Finanziaria e della Società di Revisione; vii) la trasmissione telematica delle dichiarazioni a cura della Direzione Finanziaria;
- in relazione all'imposta patrimoniale sugli immobili (IMU): i) la Direzione Finanziaria e precompila il Modello F24 sulla base dei dati delle visure catastali trasmessi dal consulente commercialista e verificati dalla Direzione Finanziaria stessa; ii) il consulente commercialista si occupa della trasmissione del modulo all'Agenzia delle Entrate.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Tutti i documenti e le dichiarazioni vengono archiviati presso la Direzione Finanziaria. Per la gestione degli adempimenti contributivi e previdenziali, il protocollo prevede l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante a cura della Funzione Risorse Umane.

Separazione dei compiti

La separazione dei compiti è assicurata attraverso la distinzione tra: i) le attività operative di compilazione delle dichiarazioni e dei documenti svolte dalla Direzione Finanziaria con il supporto dei consulenti esterni; ii) il controllo sui dati a cura del Direttore Finanziario; iii) la firma delle dichiarazioni da parte del Direttore Finanziario e della Società di Revisione.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati societari;
- Autoriciclaggio;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati tributari

3.9 Gestione degli adempimenti doganali

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Finanziaria

Ufficio Contabilità

Ufficio Tesoreria

Direzione Supply

Consulenti esterni

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Gli adempimenti relativi alla gestione delle operazioni doganali, inerenti all'attività di Deposito fiscale (di proprietà della Società o di terzi), al calcolo e al versamento delle accise al consumo (registri obbligatori, telematizzazione delle accise, ecc.) sono gestiti in base alle seguenti regole operative consolidate:

- Gestione degli adempimenti con l'ausilio di un professionista esterno specializzato, inserito all'interno dell'Albo professionale degli spedizionieri doganali, che attende alle formalità doganali e verifica la presenza della documentazione necessaria (ad es. fattura del fornitore, pre-bolla doganale), in nome e per conto della Società, in coordinamento con la Direzione Supply;
- gestione delle operazioni di scarico del prodotto oggetto di importazione tramite nave, sotto la supervisione di i) funzionario dell'Agenzia delle Dogane, ii) spedizioniere doganale incaricato dalla Società; iii) perito assicurativo; iv) addetto del Deposito fiscale;
- consegna da parte del capitano della nave al funzionario doganale del documento di trasporto (c.d. "certificato verde"), riportante: identità soggetto alienante e acquirente, quantità di prodotto oggetto della transazione;
- entrata del prodotto nel Deposito fiscale, in regime di sospensione di accisa, mediante gasdotto, gestito dalla Società in conformità alle istruzioni dell'Agenzia delle Dogane;
- gestione delle operazioni di caricamento del prodotto su autobotti/riempimento delle bombole e verifica giornaliera da parte del personale del Deposito Fiscale del quantitativo di prodotto introdotto nel Deposito fiscale e di quello immesso al consumo, base di calcolo dell'accisa;
- comunicazione giornaliera dei dati di immissione al consumo di cui al punto che precede da parte del personale del Deposito fiscale all'Agenzia delle Dogane, tramite caricamento di un *file* riepilogativo all'interno del sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane (registro telematizzato);
- elaborazione mensile dei dati registrati da parte Responsabile del Deposito fiscale unitamente ai funzionari doganali;
- verifica da parte del personale del Deposito fiscale della congruenza dei dati relativi a quantità/densità/prodotti con le evidenze dello *stock*;
- creazione della bolletta doganale (comprensiva di dazi e IVA) da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- estrazione della bolletta doganale dal sistema telematico dell'Agenzia delle Dogane da parte del responsabile Ufficio Contabilità di Sede;
- esecuzione da parte del personale della Direzione Finanziaria di Sede delle registrazioni contabili e compilazione dei Modelli F24, elaborati sulla base di un *report* trasmesso dal personale del Deposito fiscale;
- sottoscrizione dei Modelli F24 da parte del Direttore Finanziario;

- indicazione del codice di versamento (riportato nella bolletta doganale) e dell'importo da versare da parte della Direzione Finanziaria all'Ufficio Tesoreria, che provvede pagamento a mezzo *home banking*;
- ricezione dei Modelli F24 quietanzati e archiviazione degli stessi da parte della Direzione Finanziaria di Sede.

La Società può procedere alla vendita di prodotto in conformità a regimi di accisa agevolata. Di tali agevolazioni possono beneficiare le forze armate, le utenze domiciliate in aree non metanizzate, le imprese che utilizzano GPL per usi industriali. In tali casi, il processo di pagamento delle accise è gestito in conformità ai seguenti elementi di controllo:

- Le forze armate nazionali devono presentare formale istanza con la dichiarazione del comando competente che attesti la destinazione d'uso e l'elenco delle utenze;
- per i residenti delle comunità montane, la Direzione Tecnica richiede una copia della delibera comunale dalla quale emerge che il comune rientra nell'elenco delle località non ancora metanizzate, ai sensi di apposito decreto del MEF e l'autocertificazione della collocazione dell'utenza in tale località;
- per le imprese che utilizzano GPL per usi industriali, la Direzione Tecnica verifica che il cliente sia espressamente autorizzato dall'Agenzia delle Dogane a ricevere tale tipo di erogazione;
- periodicamente, il personale della Direzione Finanziaria procede all'estrazione dell'elenco delle fatture emesse applicando lo sconto di accisa, al fine di determinare l'importo spettante alla Società a titolo di rimborso da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- a seguito di tale verifica, viene predisposta apposita istanza che viene trasmessa all'Agenzia delle dogane a cura del personale della Direzione Finanziaria entro due anni dalla data del versamento dell'accisa;
- una volta effettuate le opportune verifiche, l'Agenzia delle Dogane provvede alla ritrasmissione dell'istanza con apposizione di idoneo timbro autorizzativo che consente di qualificare quel documento come "buono di accisa", spendibile dalla Società in compensazione per i pagamenti successivi.

Gli adempimenti relativi alla gestione delle operazioni di pagamento delle accise inerenti all'attività dei depositi classificati come "Destinatari Registrati" sono gestiti in base alle seguenti regole operative consolidate:

- Trasmissione telematica al sistema doganale italiano del Documento Amministrativo di Accompagnamento a cura dello spedizioniere estero, al fine di assicurare la completa tracciabilità del trasferimento del prodotto energetico;
- arrivo dell'autobotte presso il deposito e verifica, da parte dell'addetto allo scarico, della documentazione del mezzo e dell'idoneità dello stesso ad accedere all'interno dello stabilimento;
- scarico del prodotto mediante mezzi di pesatura certificati e validati dall'Agenzia delle Dogane con certificazioni rinnovate ogni tre anni e manutenzioni periodiche programmate; l'operazione di pesatura, preimpostata e verificata visivamente dall'addetto allo scarico, è monitorata anche tramite telecamere da un ufficio interno;
- registrazione su apposito registro vidimato dall'Agenzia delle Dogane, a cura del Responsabile del deposito o di un delegato appositamente istruito, dei dati operativi relativi allo scarico, tra cui: a) data di scarico; b) numero ARC (codice unico di riferimento amministrativo); c) data ARC;
- comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane dell'avvenuta ricezione della merce a cura del Responsabile del deposito, con indicazione di eventuali eccessi o cali;
- calcolo dell'importo dell'accisa a chiusura di tutti i carichi della giornata e comunicazione telematica del relativo importo a cura del Responsabile del deposito all'Agenzia delle Dogane;
- trasmissione dell'istruzione di pagamento dal Responsabile del Deposito all'Ufficio Tesoreria; quest'ultimo provvede all'esecuzione del pagamento tramite F24 entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di scarico.

Per quanto riguarda il pagamento delle accise inerenti al prodotto detenuto presso depositi terzi, lo stesso è effettuato da Petrolchimica Partenopea in qualità di operatore economico autorizzato ex art. 90 Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e in conformità ai seguenti elementi di controllo:

- con emissione della fattura relativa all'accisa di spettanza di Petrolchimica Partenopea da parte dei depositi terzi con cadenza mensile;
- in applicazione dell'iter standard di approvazione della fattura.

Il meccanismo di adempimento degli obblighi relativi all'accisa sul gas e sull'energia elettrica segue un sistema che si articola attraverso dichiarazioni presentate secondo tempistiche e modalità prevista dalla normativa specifica di settore. In particolare, gli adempimenti sono gestiti in conformità alle seguenti regole operative consolidate:

- Il software aziendale calcola automaticamente le quantità di accisa da versare in base ai consumi fatturati registrati per ciascun contatore (kWh per POD; volumi rilevati per PDR), applicando le tabelle e i parametri ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e le aliquote differenziate per destinazione d'uso e per scaglioni regionali previsti dalla normativa;
- l'addetto dell'Ufficio Commerciale invia i prospetti dei versamenti all'Ufficio Tesoreria per i pagamenti mensili, calcolati sulla base delle prescrizioni normative vigenti;
- la compilazione del dichiarativo avviene automaticamente dal software aziendale sulla base delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni pubblicate annualmente dall'Agenzia delle Dogane e attraverso l'estrazione dei dati dal sistema di fatturazione;
- in sede di presentazione della dichiarazione viene effettuato il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato in acconto da parte del personale della Direzione Finanziaria;
- l'Ufficio Tesoreria procede al versamento dell'eventuale debito residuo risultante dal conguaglio;
- la dichiarazione viene firmata dal Direttore Generale e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da parte della Direzione Finanziaria tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dall'autorità.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Tutta la documentazione attinente alle operazioni doganali (ad esempio bolle doganali, fatture etc.) e regolante il rapporto con lo spedizioniere doganale è conservata a cura della Direzione Finanziaria e della Direzione Supply.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare è assicurata la separazione dei compiti tra i) il personale del Deposito fiscale che provvede alla comunicazione, elaborazione e verifica dei dati di immissione al consumo del prodotto all'Agenzia delle Dogane; ii) lo spedizioniere doganale che attende a tutte le formalità doganali e gestisce i rapporti con l'Agenzia delle Dogane, in coordinamento con l'Direzione Supply; iii) l'Ufficio Contabilità che provvede all'estrazione della documentazione necessaria al versamento dei dazi e delle eventuali imposte; iv) la Direzione Finanziaria che si occupa della predisposizione dei moduli per il versamento dei dazi e delle eventuali imposte; v) l'Ufficio Tesoreria che effettua il pagamento dei dazi doganali e delle eventuali imposte.

Con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di pagamento delle accise inerenti all'attività dei depositi classificati come "Destinatari Registrati", è assicurata la separazione dei compiti tra: i) lo spedizioniere doganale che attende a tutte le formalità doganali e gestisce i rapporti con l'Agenzia delle Dogane; ii) l'addetto allo scarico che verifica la regolarità dell'autobotte e supervisiona le operazioni di pesatura; iii) il Responsabile del deposito che registra i dati operativi dello scarico e gestisce i rapporti con l'Agenzia delle Dogane dopo l'arrivo della merce e la chiusura dei carichi; iv) l'Ufficio Tesoreria che effettua il pagamento dell'imposta.

Con specifico riferimento al calcolo e al pagamento dell'accisa sul gas e sull'energia elettrica, la separazione dei compiti è assicurata tra: i) le attività operative di calcolo e compilazione della dichiarazione a cura del personale della Direzione Finanziaria con il supporto di software aziendali; ii) il controllo sui dati a cura della Direzione Generale; iii) la firma delle dichiarazioni di competenza del legale rappresentante della Società; iv) le operazioni di pagamento dell'accisa a cura dell'Ufficio Tesoreria.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Il protocollo prevede il rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale attribuiti e l'esistenza di un sistema di deleghe interne con cui vengono esplicitati i ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo, soprattutto in riferimento ai rapporti con gli enti pubblici competenti.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati tributari;
- Reati di contrabbando.

3.10 Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Generale

Direzione Finanziaria

Ufficio Legale

Studio legale esterno

Consulente fiscale esterno

Risorse Umane

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

La gestione di tale attività è svolta in accordo a quanto definito nel Codice Etico di Gruppo, nonché secondo i seguenti elementi di controllo:

- sottoscrizione del mandato al professionista di competenza di due procuratori della Società (anche i contratti di consulenza sono sottoscritti sempre da due procuratori e siglati dal Responsabile della Funzione richiedente secondo la matrice vigente in azienda);
- selezione e qualifica del professionista incaricato sulla base delle credenziali professionali e del rapporto fiduciario;
- nel caso di accordo scritto (es. contratto quadro), sottoscrizione da parte del professionista della dichiarazione di impegno ad osservare i principi enunciati nel Codice Etico di Gruppo e a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società in fatti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- gestione di tutti i contenziosi sotto la responsabilità dell'Ufficio Legale, fatta eccezione per quelli inerenti al personale – per i quali interviene la Funzione Risorse Umane – e quelli relativi agli aspetti tributari – seguiti dalla Direzione Finanziaria;
- ausilio nella gestione dei contenziosi in ambito tributario da parte del consulente fiscale esterno, che coadiuva la Società anche nella valutazione dell'adesione alle speciali procedure conciliative, dell'adesione all'accertamento secondo le norme tributarie nonché del ravvedimento operoso;
- periodico aggiornamento al Consiglio di Amministrazione e ai Soci sull'andamento dei procedimenti pendenti da parte dell'Ufficio Legale;
- archiviazione della documentazione.

Più precisamente e con specifico riferimento al recupero del credito verso i clienti, il processo è articolato come segue:

- a livello di Deposito, estrazione giornaliera, tramite sistema informatico, di tutti i crediti che risultano scaduti da almeno 15 giorni;
- invio di un primo sollecito al cliente;
- se entro il 30esimo giorno dal sollecito il personale di Deposito (tramite agenti, telefonate, ulteriori solleciti, etc.) non è riuscito a recuperare il credito, la pratica diventa di competenza congiunta con la sede, e quest'ultima provvede, attraverso l'Ufficio Legale, ad inviare un secondo sollecito;
- la pratica rimane in sospeso per circa 30 giorni, durante i quali viene valutata la possibilità di agire per vie legali;

- nel caso in cui, a fronte dell'attività di sollecito o comunque trascorsi 120 giorni dalla scadenza riportata in fattura, il Cliente non abbia provveduto al pagamento, la Direzione Generale, con il supporto dell'Ufficio Legale, valuta se:
 - concedere un piano di rientro o addivenire ad una transazione sull'entità del credito le cui condizioni sono inderogabilmente fissate dalla stessa Direzione Generale;
 - adire le vie legali;
 - insinuarsi in una procedura concorsuale;
 - informare la Direzione Finanziaria della perdita del credito, per la relativa contabilizzazione.

Tre filiali Petrolchimica Partenopea sono state selezionate per testare la terziarizzazione del processo di recupero crediti. Per queste tre filiali l'attività di recupero crediti, comprensiva del microcredito, è affidata a società di recupero crediti. Più precisamente il processo è articolato come segue:

- La società di recupero crediti, mediante accesso diretto al nostro portale del recupero crediti, estrae tutte le fatture scadute da 15 giorni.
- La prima fase, c.d. "*Courtesy Call*", prevede il contatto telefonico (ovvero tramite SMS e-mail) con il cliente al fine di ricordare il pagamento della fattura scaduta.
- La società di recupero crediti porta avanti la fase di *Courtesy Call* per 70 giorni al termine dei quali rende le pratiche e segnala a Petrolchimica Partenopea le posizioni per le quali ritiene opportuno procedere con la fase stragiudiziale.
- Di concerto con la sede e con le Filiali di competenza Petrolchimica Partenopea segnala alla società di recupero crediti le posizioni per le quali procedere con la seconda fase c.d. "Fase Stragiudiziale".
- In questa fase, che dura al massimo 120 giorni, è previsto l'utilizzo di diversi strumenti:
 - Phone Collection Stragiudiziale;
 - SMS, Mail, PEC, TTS;
 - Diffida legale.
- Terminata la "Fase Stragiudiziale" la società di recupero crediti restituisce le pratiche a Petrolchimica Partenopea con l'evidenza degli incassi ricevuti.
- Ricevuto l'esito della "Fase Stragiudiziale", la Direzione Generale di Petrolchimica Partenopea, con il supporto dell'Ufficio Legale, valuta se:
 - concedere un piano di rientro o addivenire ad una transazione sull'entità del credito le cui condizioni sono inderogabilmente fissate dalla stessa Direzione Generale;
 - adire le vie legali;

- insinuarsi in una procedura concorsuale;
- informare la Direzione Finanziaria della perdita del credito, per la relativa contabilizzazione.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Le motivazioni a fronte di ogni decisione e le condizioni concordate rimangono tracciabili mediante archiviazione e conservazione a cura dell'Ufficio che ha gestito il contenzioso.

Separazione dei compiti

È assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Direzione Generale), chi esegue (Ufficio Legale/Funzione Risorse Umane/Direzione Finanziaria /Studio Legale esterno/Consulente fiscale esterno) e chi controlla il processo (Direzione Generale).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le nomine dei professionisti incaricati per contenziosi o controversie, sia attive sia passive sono firmate dai procuratori nel rispetto dei poteri di rappresentanza sociale formalizzati. Le decisioni sono assunte da soggetti muniti dei relativi poteri.

Famiglie di reato associabili

- Reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Autoriciclaggio;
- Corruzione tra privati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati tributari.

3.11 Selezione, assunzione e gestione del personale e degli agenti

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Generale

Funzione richiedente

Funzione Risorse Umane

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

L'attività di ricerca e selezione dei nuovi dipendenti è svolta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- il responsabile dell'area interessata segnala al Responsabile Risorse Umane l'esigenza di assunzione, indicando il profilo ricercato;
- la necessità di avviare l'iter di selezione e assunzione viene discusso congiuntamente dai diversi servizi/ direzioni: Risorse Umane, Commerciale, Funzione richiedente, Direzione Generale;
- individuazione del canale di ricerca più adeguato (es. agenzie di recruiting), nell'ottica di una differenziazione dei canali di riferimento utilizzati;
- condivisione della lista dei candidati con la Funzione richiedente, da parte della Funzione Risorse Umane;
- individuazione di un gruppo ristretto di candidati da convocare per sostenere il colloquio di selezione;
- partecipazione al colloquio finale da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale;
- individuato il candidato più idoneo, sottoscrizione della lettera di impegno o, in alcuni casi, direttamente la lettera di assunzione da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale, previa sigla da parte del Responsabile della Funzione richiedente;
- in fase di assunzione viene chiesto al candidato prescelto, se cittadino extra-comunitario, di fornire copia del permesso di soggiorno. Inoltre, nel contratto di lavoro è prevista una specifica clausola che prevede la risoluzione del rapporto in essere qualora il dipendente, se proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea (Paese Terzo), smarrisca il documento o perda il diritto di soggiorno o lo stesso sia scaduto;
- a tal fine, la Funzione Risorse Umane istituisce e mantiene costantemente aggiornato un apposito registro, cartaceo o informatico, nel quale vengono registrate le date di scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti extra-comunitari che, in ogni caso, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società la perdita, anche temporanea, dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato italiano;
- sottoscrizione, da parte del neo-assunto, della "dichiarazione di avvenuta consegna e ricezione documenti", con la quale egli dichiara, fra l'altro, di prendere visione e di accettare le direttive aziendali ed il Codice Etico di Gruppo.

Inoltre, la Società inserisce nei contratti sottoscritti con fornitori specifiche clausole per mezzo delle quali questi ultimi si impegnano al rispetto della normativa in materia di diritto del lavoro, di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di quella che disciplina l'immigrazione in riferimento alla manodopera alla loro dipendenza.

L'attività di selezione e assunzione di categorie protette avviene nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- la verifica da parte del Responsabile Risorse Umane del numero di persone da assumere in base alle disposizioni normative vigenti ed in base all'organico in forza alla Società;
- il ricorso a società di selezione che sottopongono i candidati per l'esame del relativo profilo;
- applicazione delle stesse regole e degli stessi controlli suindicati per l'assunzione del personale.

La selezione e la scelta degli Agenti si svolge secondo regole operative consolidate che prevedono:

- la valutazione del candidato da parte del Direttore Commerciale, in base a criteri di professionalità e di affidabilità e ad informazioni e referenze raccolte sul mercato;
- la scelta del candidato da parte del Direttore Commerciale a seguito di colloqui conoscitivi;
- definizione della provvigione da parte del Direttore Commerciale, su proposta del Capo Deposito. In particolare, la provvigione si calcola sulla base dei seguenti criteri: in aggiunta a una percentuale fissa, è previsto un importo variabile in ragione della quantità di prodotto consumato dal cliente ed un eventuale premio al raggiungimento di obiettivi annuali, di ordine commerciale o economico;
- la predisposizione del contratto di agenzia sulla base di format standard definiti con il supporto dell'Ufficio Legale, i quali contengono, per la maggior parte dei casi, clausole di esclusiva a vantaggio della Società;
- la previsione di apposita clausola che impegni l'Agente a rispettare, nello svolgimento dell'attività in favore di Petrolchimica Partenopea, i principi e le regole previste o richiamate dal Codice Etico di Gruppo e a non realizzare condotte in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- la sottoscrizione del contratto da parte della Direzione Generale e del Responsabile Ufficio Legale.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità è attuata attraverso l'archiviazione dei *curricula vitae*, dei documenti dei dipendenti (ivi compresa la copia del permesso di soggiorno per coloro i quali sono *extra-comunitari*) e delle relative valutazioni presso la Funzione Risorse Umane.

Separazione dei compiti

La segregazione dei compiti viene attuata attraverso la distinzione tra: i) le attività operative di analisi dei *curricula* e di valutazione dei candidati ad opera dell'agenzia esterna incaricata della ricerca e della Funzione Risorse Umane; ii) lo svolgimento dei colloqui di selezione da parte del Responsabile della Funzione

richiedente e, per il colloquio finale, da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale;
iii) la sottoscrizione della lettera di assunzione da parte da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale, previa sigla da parte del Responsabile della Funzione richiedente.

Per quanto concerne la stipula di mandati agenziali, è garantita la separazione dei compiti tra il Capo Deposito, che propone l'agente e la provvigione; il Direttore Generale cui spetta la decisione finale.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari - corruzione tra privati;
- Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri e della permanenza illegale dello straniero nello Stato;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Razzismo e xenofobia.

3.12 Processo premiante dei dipendenti

Ruoli aziendali coinvolti

Consiglio di Amministrazione

Direzione Generale

Responsabile Risorse Umane

Direzione Tecnica

Direzione Amministrativa

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Il processo di definizione, controllo e valutazione degli obiettivi aziendali per il personale della Società viene condotto nel rispetto dei seguenti principi di controllo:

- per *Manager* e primi riporti della Direzione Generale: i) discussione congiunta della situazione personale di ciascuno da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale; ii) formulazione delle valutazioni al Consiglio di Amministrazione.; iii) decisione finale da parte del

- Presidente del Consiglio di Amministrazione; iv) liquidazione e comunicazione all'interessato da parte del Responsabile Risorse Umane; v) pagamento da parte della Direzione Finanziaria a;
- per i dipendenti: i) rispetto del budget destinato al programma di incentivazione da parte del Consiglio di Amministrazione; ii) valutazione della performance condivisa dai Capi Funzione e dalla Direzione Generale ed erogazione del *bonus*.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Il piano di incentivazione, con indicazione degli obiettivi e dei *bonus* previsti al loro raggiungimento è redatto per iscritto e portato a conoscenza dei dipendenti interessati.

La valutazione dei dipendenti è formalizzata per iscritto e portata a conoscenza degli interessati.

Separazione dei compiti

La segregazione dei compiti nelle attività di gestione del personale è garantita attraverso la distinzione tra:

i) la definizione degli obiettivi e dei *bonus* da parte del Responsabile Risorse Umane unitamente alla Direzione interessata; ii) la valutazione dei risultati raggiunti da parte del Responsabile Risorse Umane unitamente alla Direzione Tecnica a seconda dell'area interessata e, per quanto riguarda il *management*, da parte del Responsabile Risorse Umane e della Direzione Generale; iii) la decisione sull'erogazione del *bonus*, in caso di valutazione positiva, della Direzione Generale e, per il *management*, da parte del Consiglio di Amministrazione.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari - corruzione tra privati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Razzismo e xenofobia;
- Reati tributari.

3.13 Gestione delle note spese

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Finanziaria

Ufficio Contabilità

Responsabile di Deposito

Responsabile di Deposito/Direzione Commerciale

Direzione Generale

Funzione Risorse Umane

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Il procedimento per la registrazione e il rimborso delle note spese è gestito, secondo quanto previsto dalla Procedura “Viaggi e spese”, come segue: i) definizione di tetti massimi di spesa, comunicati a tutto il personale in relazione a ciascuna tipologia di spesa rimborsabile; ii) definizione delle modalità di pagamento ammesse (carta di credito personale, contanti, bonifico bancario); iii) definizione delle modalità di ricorso ad anticipi per spese viaggio. In particolare, gli anticipi devono: a) avere carattere eccezionale, b) essere autorizzati dal diretto Responsabile o dal Responsabile Risorse Umane (in caso di spesa straordinaria, da autorizzare unitamente alla Direzione Generale) prima della richiesta diretta alla Direzione Finanziaria, c) essere giustificati preventivamente tramite idonea documentazione, d) essere seguiti dalla presentazione della nota spese (secondo l’*iter* di seguito definito) con contestuale restituzione dell’eventuale eccedenza; iv) sottoscrizione di tutte le note spese da parte dell’interessato e consegna delle stesse al *Manager*/Responsabile di funzione per l’approvazione, tassativamente entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono, mediante compilazione di apposito modulo *Excel* e presentazione della documentazione a supporto, secondo quanto indicato nella Procedura sopra riportata; v) verifica dell’idoneità della documentazione giustificativa e dell’inerenza all’attività di *business* delle singole note spese da parte del *Manager*/Responsabile di funzione; vi) tempestiva approvazione della richiesta di rimborso/rifiuto delle richieste di rimborso di spese non documentate, non inerenti all’attività di *business*, non conformi alla Procedura sopra riportata da parte del *Manager*/Responsabile di funzione; vii) consegna della nota spese alla Funzione Risorse Umane, unitamente alla documentazione giustificativa; viii) controllo della nota spese e inoltro della stessa da parte della Funzione Risorse Umane all’Ufficio Contabilità; ix) verifica della sussistenza delle approvazioni, del modulo di nota spese e della documentazione a supporto, inserimento a sistema e predisposizione del pagamento, con cadenza settimanale, da parte dell’Ufficio Contabilità; x) in particolare, il rimborso delle spese avviene al di fuori del cedolino, sul conto corrente fornito dal dipendente per l’accredito dello stipendio; xi) per quanto riguarda in particolare il rimborso di spese di trasporto per viaggi autorizzati, si specifica che: le modalità di trasporto devono essere preventivamente approvate dal Responsabile; nel caso di utilizzo dell’auto personale, è previsto il rimborso chilometrico da Tabella ACI; nel caso di utilizzo di vettura aziendale o

del *pool* aziendale, il rifornimento carburante deve avvenire necessariamente mediante apposita scheda carburante (salvo cause di necessità ed urgenza).

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti è garantita dalla compilazione della richiesta di rimborso corredata dai giustificativi. La documentazione è archiviata a cura della Direzione Finanziaria.

Separazione dei compiti

La segregazione dei compiti è assicurata attraverso la distinzione tra: i) le attività operative di predisposizione delle note spese svolte a cura del personale richiedente; ii) approvazione da parte della Funzione competente (*Manager*/Responsabile di funzione/Responsabile Risorse Umane/Direzione Generale); iii) controllo formale, fiscale e di inerenza delle spese preventivamente autorizzate dalla Funzione superiore competente, da parte dell'Ufficio Risorse Umane; iv) verifica della completezza della documentazione e predisposizione del pagamento da parte dell'Ufficio Contabilità .

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Le attività sono svolte in maniera coerente con il sistema di procure della Società risultante dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari – corruzione tra privati;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Reati tributari.

3.14 Acquisto di beni, servizi e consulenze

Ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Acquisti

Direzione Generale

Direzione Tecnica

Funzione Richiedente

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

In generale, l'attività viene condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- definizione di contratti scritti e poteri di firma secondo la matrice dei poteri vigenti in Società;
- inserimento nel contratto/lettera di incarico di apposite clausole in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- inoltre, se operante in Italia, richiesta al fornitore di presentare una dichiarazione in cui attesti che nei suoi confronti non siano state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- richiesta al fornitore di rilasciare un'autodichiarazione attestante la regolarità del permesso di soggiorno di eventuali suoi dipendenti/collaboratori extra-comunitari;
- eventuale comunicazione del mutamento dei dati (ad es. ragione sociale/sede) da parte del fornitore all'Ufficio preposto alla modifica dell'anagrafica fornitori e, in caso di anomalie, svolgimento di indagini sul fornitore da parte della Direzione Tecnica;
- adeguata evidenza dell'effettivo svolgimento della prestazione;
- pagamento delle fatture solo successivamente alla consegna dei beni o al ricevimento della prestazione;
- pagamenti tramite bonifici bancari o altri strumenti tracciabili;
- archiviazione della documentazione relativa all'incarico svolto a cura della Funzione Responsabile.

Nel dettaglio, per quanto concerne l'approvvigionamento del GPL la Direzione Supply assicura l'osservanza di quanto previsto dal Manuale Sistema Gestione Qualità, il quale prevede i seguenti elementi di controllo:

- il processo di approvvigionamento del GPL è attivato in parte dal processo di vendita ed in parte per il ripristino delle giacenze nei Depositi di proprietà;
- il prezzo di acquisto è valutato sulla base quotazione mensile "Sonatrach";
- gli ordini e contratti di acquisto sono emessi per iscritto, firmati da due procuratori della Società, secondo la matrice vigente in azienda e debbono essere inoltrati a fornitori inclusi nella Lista dei Fornitori Qualificati - tenuta ed aggiornata dal Responsabile Qualità - ad esclusione di eventuali ordini di campionatura o di prova;

- i contratti di acquisto, stipulati con l'ausilio dell'Ufficio Legale, hanno durata annuale e sono rinegoziati ogni anno mediante richieste di offerta trasmesse ai fornitori; saltuariamente la Società riceve offerte da parte di ulteriori fornitori, valutate in base alla convenienza del prodotto;
- i contratti conclusi con i soggetti trasportatori³⁴ sono sottoposti a rinnovo tacito, salvo disdetta da parte della Società;
- i fornitori di Petrolchimica Partenopea sono soggetti a valutazione iniziale e periodica della loro capacità di soddisfare i requisiti che vengono loro richiesti, inclusi e non ultimi quelli relativi alla conformità dei prodotti o servizi forniti. Tale valutazione deve essere effettuata periodicamente ed ogni qual volta il Responsabile Qualità lo ritenga necessario, in accordo con quanto descritto nella Procedura PSQ 005 "Elenco e valutazione fornitori storici qualificati e monopolisti". Per quanto riguarda l'approvvigionamento di GPL, la Società svolge un controllo di *rating* dei fornitori, anche nel caso di rinnovo di contratti già in essere. La selezione dei fornitori di servizi di trasporto è, invece, gestita tramite gara a buste chiuse o con invio di offerte via *e-mail*;
- all'emissione e registrazione degli ordini di acquisto da parte della Direzione Supply e Approvvigionamento di GPL, seguono i seguenti controlli: i) controllo di corrispondenza tra l'ordine emesso e la relativa fattura ricevuta dalla Direzione Finanziaria; la mancata corrispondenza determina l'impossibilità di procedere al pagamento e la necessità di svolgere una ulteriore verifica; ii) registrazione della fattura solo a seguito del ricevimento della documentazione attestante l'effettivo scarico del prodotto.

Con particolare riferimento ai contratti conclusi con i soggetti trasportatori (GPL sfuso/bombole) che rivestono la forma di cooperative:

- l'attività di affidamento del servizio/contrattualizzazione del fornitore viene condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
 - la Società stipula con le cooperative un contratto a tempo indeterminato, sottoscritto da soggetto dotato di idonei poteri di firma (Responsabile Ufficio Logistica e Approvvigionamento di GPL);
 - tramite contratto, il trasportatore si obbliga a i) osservare le previsioni dei contratti collettivi individuali di lavoro, della normativa previdenziale, antinfortunistica e assistenziale con riferimento all'operato dei conducenti, ii) servirsi per l'esecuzione del contratto

³⁴ In particolare, i trasportatori si suddividono in: i) primari, laddove il trasporto di GPL si svolga tra due diversi depositi ovvero dal deposito alle stazioni di servizio; ii) secondari, laddove il GPL venga trasportato dal deposito all'utenza finale. I rapporti con i trasportatori primari sono gestiti dalla Funzione Logistica e Approvvigionamento di GPL, mentre quelli con i trasportatori secondari dalla Direzione Commerciale, salvo per la stipula del contratto, di competenza dalla Funzione Logistica e Approvvigionamento di GPL.

- esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto e retribuito e in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, iii) eseguire i servizi di trasporto, nonché le operazioni complementari, guidando di persona l'autobotte o avvalendosi di autisti alle sue dipendenze, non potendo – senza preventiva autorizzazione della Petrolchimica Partenopea – dare in locazione l'autobotte stessa o far eseguire a terzi i servizi oggetto del contratto (c.d. divieto di subvenzione);
- la tariffa di mercato applicata al servizio (indicata al kg per il trasporto secondario di bombole ed al litro per il trasporto secondario di GPL sfuso) e le zone operative oggetto del contratto sono stabilite dal Capo Deposito di concerto con la Direzione Tecnica;
 - nel caso di mutamento dei dati del fornitore (ad es. ragione sociale/denominazione/P. IVA), si provvede alla stipulazione di un nuovo contratto con lo stesso;
- L'attività di selezione e qualifica del fornitore viene condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
- in fase di contrattualizzazione, nonché periodicamente e/o a richiesta, l'Ufficio Trasporti richiede al trasportatore di trasmettere, tra le altre, la seguente documentazione: i) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attuale e valido (documento richiesto ogni 6 mesi), ii) copia del Libro Unico del lavoro, iii) certificati di iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale utilizzato nello svolgimento dei servizi previsti dal contratto, iv) copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, v) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale, vi) autocertificazione di adempimento degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, vii) visura camerale e viii) certificato di iscrizione all'Albo dei trasportatori;
 - per quanto riguarda gli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, il trasportatore - entro il termine di scadenza di pagamento di ogni singola fattura - rilascia apposita asseverazione/dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto versamento delle ritenute;
- L'esecuzione del contratto è condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
- il Deposito di riferimento inserisce nel documento di trasporto i dati del trasportatore e dei suoi autisti (il nominativo dell'autista è indicato espressamente nelle bolle di consegna) e, prima della stampa dei documenti di viaggio, verifica le scadenze dei seguenti documenti personali dell'autista: i) patente di guida, ii) evidenza dell'addestramento quale "travasista", iii) certificazione qualifica ADR (Accordo Europeo per il trasporto su Strada di Merci Pericolose);

- il sistema registra la scadenza della documentazione dell'autista e invia un *alert* in prossimità della stessa, nonché mantiene traccia dell'eventuale forzatura (utilizzo di un conducente privo di documenti in corso di validità).

Per ogni diversa tipologia di acquisti³⁵, invece, la responsabilità del processo fa capo alla Funzione Acquisti, nel rispetto delle seguenti regole operative consolidate³⁶:

- invio, tramite *e-mail*, della richiesta di acquisto al Responsabile Acquisti da parte della Funzione Richiedente e, la quale analizza e gestisce altresì l'urgenza nel caso di esigenza di acquisto di beni o servizi insorta per fronteggiare situazioni anche di natura sanitaria che dovessero manifestarsi;
- il Responsabile Acquisti analizza la richiesta, verificando la definizione di tutti i requisiti necessari;
- individuazione del fornitore nel rispetto della Procedura PSQ 005 "Elenco e valutazione fornitori storici qualificati e monopolisti" da parte del Responsabile Acquisti e, nel caso in cui nessun fornitore approvato sia in grado di evadere l'ordine, ricerca di nuove aziende fornitrici³⁷, mediante la consultazione di operatori economici scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori;
- invio della richiesta di offerta ai fornitori selezionati da parte degli addetti dell'Ufficio Acquisti, cercando, ove possibile, di comparare almeno due preventivi³⁸;
- analisi e valutazione dei preventivi da parte del Responsabile Acquisti unitamente alla Funzione richiedente;
- definizione del prezzo e delle condizioni di acquisto da parte del Responsabile Acquisti, che gestisce la trattativa con il fornitore;
- laddove presente - previa sigla da parte del Responsabile della Funzione Richiedente - sottoscrizione del contratto con il fornitore da parte di due procuratori della Società, secondo la matrice vigente in azienda;
- inserimento dell'ordine nel sistema gestionale AS40039;

³⁵ In particolare, tale categoria di acquisti è definita dalla Procedura PSO 002 "Tipologia beni e servizi", la quale ricomprende tra i beni, ad esempio: fornitura di materiale vario per la manutenzione dei depositi; fornitura bombole e materiale per la loro manutenzione; fornitura materiale installazione piccoli serbatoi e reti canalizzate; fornitura automezzi/carrelli elevatori; fornitura attrezzature informatiche. Tra i servizi oggetto di acquisto rientrano invece, a titolo esemplificativo: servizi di manutenzione depositi/filiali; servizi di manutenzione automezzi / ATB / carrelli elevatori; servizi di consulenza.

³⁶ Il processo è descritto dalla Procedura PSO 000 "Approvvigionare".

³⁷ Nel caso di nuovi fornitori vengono effettuati c.d. ordini di campionatura, ricomprendenti unicamente un campione e non l'intera fornitura. Una volta testato con successo il bene/servizio, il fornitore viene inserito in anagrafica.

³⁸ In particolare, per i beni e/o servizi superiori ad € 1.500,000 vengono effettuate richieste di offerta ad almeno due società, fatta eccezione di situazioni in regime di monopolio.

³⁹ In casi di emergenza possono essere effettuati acquisti in assenza di ordine. Successivamente l'Ufficio Acquisti emette un ordine a copertura, ovvero la Direzione Generale autorizza il pagamento della fattura.

- stampa dell'ordine e sottoscrizione da parte della Direzione Generale⁴⁰;
- invio dell'ordine al fornitore, possibilmente via e-mail;
- le eventuali modifiche apportate all'ordine seguono lo stesso iter previsto per l'ordine originale e sono oggetto di una variante d'ordine emessa dall'Ufficio Acquisti;
- il bene/servizio acquistato è sottoposto a un controllo sistematico da parte del Responsabile Acquisti, in collaborazione con i Responsabili di processo che si occupano delle specifiche del prodotto/servizio⁴¹. Eventuali non conformità sono registrate nell'elenco fornitori qualificati dall'Ufficio Acquisti, il quale a fine esercizio esclude dall'elenco i fornitori che abbiamo accumulato cinque non conformità o nei confronti dei quali non siano stati effettuati ordini negli ultimi tre anni;
- eventuali note di credito sono emesse e trasmesse ai fornitori dall'Ufficio Acquisti.

Con riferimento particolare ai contratti per la fornitura di servizi di facchinaggio in favore dei Depositi

- l'attività di affidamento del servizio/contrattualizzazione del fornitore viene condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
 - la Società affida a soggetti terzi lo svolgimento di servizi di facchinaggio attraverso la conclusione di accordi quadro e successivi ordini di acquisto;
 - gli ordini di acquisto contengono, oltre alla specifica attività richiesta al fornitore, i) la durata del servizio richiesto (tendenzialmente mensile) e ii) il costo orario del servizio;
 - il costo orario del servizio è definito sulla base dell'offerta ricevuta dal fornitore, valutata dall'Ufficio Acquisti, il quale verifica che si tratti di un costo adeguato alle previsioni dei CCNL applicabili;
- l'attività di selezione e qualifica del fornitore viene condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
 - il Capo Deposito interessato richiede a diversi soggetti l'invio di offerte di vendita;
 - l'Ufficio Acquisti analizza e valuta le offerte ricevute e seleziona il fornitore in accordo con il Capo Deposito richiedente, sulla base di criteri predefiniti (storicità ed affidabilità del fornitore, prezzo di offerta etc.);
 - la qualifica del fornitore attraverso richieste documentali è svolta, prima della contrattualizzazione, dal Capo Deposito e, al momento dell'invio dell'ordine di acquisto, dall'Ufficio Acquisti;

⁴⁰ Il documento d'ordine, completato dagli addetti dell'Ufficio Acquisti e siglato dal Responsabile Acquisti, è firmato secondo quanto previsto dalla Procedura PSO 001 "Approvazione e firma degli ordini".

⁴¹ Il controllo applicato consta di: i) controllo numerico; ii) corrispondenza con le informazioni contenute nel documento di trasporto; iii) eventuali danni; iv) presenza della documentazione di supporto; v) requisiti tecnici.

- in particolare, al fornitore è richiesto di trasmettere, prima dell'inizio dell'esecuzione servizio, tra le altre, la seguente documentazione: i) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attuale e valido, ii) copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, iii) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale, iv) certificati di iscrizione all'INPS e all'INAIL, v) elenco nominativo del personale impiegato, corredato da codice fiscale, retribuzioni dovute, aliquote contributive, vi) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'avvenuto versamento delle retribuzioni e degli oneri fiscali, contributivi, previdenziali e assicurativi;
 - il fornitore è tenuto a esibire semestralmente, per la durata del contratto, copia del DURC secondo le disposizioni di legge e, su richiesta dell'Ufficio Acquisti, a fornire i documenti aggiornati di cui al punto che precede, nonché copia conforme dei modelli F24 e delle relative ricevute attestanti l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali inerenti ai dipendenti (in mancanza dell'invio di tali documenti, l'accordo quadro attribuisce alla Petrolchimica Partenopea il diritto di sospendere i pagamenti dei corrispettivi al fornitore);
 - in ogni caso, le verifiche documentali per la qualifica del fornitore vengono ripetute a richiesta dell'Ufficio Acquisti (ad esempio in caso di cambiamento della ragione sociale del fornitore);
- L'esecuzione del contratto è condotta nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:
- se la prestazione del servizio è eseguita presso i locali della Petrolchimica Partenopea permane in capo al fornitore il pieno potere organizzativo e direttivo sul personale da esso impiegato;
 - il Capo Deposito attesta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'ingresso in Deposito del personale del fornitore e, se occorre, chiede al fornitore di trasmettere la documentazione mancante, necessaria allo svolgimento del servizio;
 - il registro di ingresso e uscita dal Deposito permette al Capo Deposito di verificare il nominativo del personale del fornitore che ha eseguito il servizio e il relativo orario di lavoro;
 - tramite il registro di ingresso e uscita dal Deposito, il Capo Deposito attesta il numero di ore effettivamente svolte dal personale del fornitore e il sistema in uso alla Società verifica automaticamente la corrispondenza con le prestazioni contenute nella fattura inviata dal fornitore.

Gli acquisti di beni/servizi diversi dal GPL per i Depositi di proprietà della Società sono gestiti nel rispetto delle seguenti regole operative consolidate: i) richiesta di acquisto da parte del Responsabile Deposito alla Direzione Tecnica; ii) valutazione della richiesta da parte del Direttore Tecnico; iii) invio della richiesta di offerta ai fornitori selezionati da parte del Responsabile Acquisti, cercando, ove possibile, di comparare almeno due preventivi; iv) analisi e valutazione dei preventivi da parte del Responsabile Acquisti e del Direttore Tecnico; v) firma dell'ordine completato da parte del Direttore Tecnico o da altro procuratore; vi) invio dell'ordine da parte dell'Ufficio Acquisti; vii) trasmissione all'Ufficio Acquisti dell'informativa da parte del fornitore (evasione ordine e copia DDT).

Gli acquisti di prodotti coperti da Copyright (ad esempio licenze software) sono operati nel rispetto della normativa vigente sotto il controllo del Responsabile Acquisti.

In caso di ricorso ad incarichi professionali caratterizzati da *intuitu personae*, la scelta del professionista è demandata al Responsabile della Funzione Richiedente, che condivide con la Direzione Generale la propria valutazione in termini di requisiti di professionalità ed esperienza. In particolare, il Responsabile della Funzione Richiedente provvede a indicare per iscritto alla Direzione Generale le esigenze alla base della nomina del professionista, il profilo professionale dell'eventuale candidato e il compenso complessivo proposto o negoziato.

Per quanto riguarda gli acquisti connessi alle attività di Marketing e, segnatamente, la partecipazione a fiere di settore, il processo di acquisto degli spazi ricade sotto la responsabilità della Direzione Generale. La decisione sull'allestimento dello *stand* viene adottata congiuntamente dalla Direzione Tecnica e dalla Direzione Generale.

Si rinvia all'attività sensibile "Gestione dei piccoli serbatoi e reti canalizzate" per il dettaglio degli elementi di controllo relativi alla qualifica e selezione dei fornitori di servizi di modifica e riqualifica installazione, manutenzione, verifica e controllo dei piccoli serbatoi.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Il Responsabile Qualità deve definire e mantenere aggiornata le Liste dei Fornitori Qualificati che devono essere rese disponibili al personale coinvolto. La documentazione giustificativa delle valutazioni effettuate deve essere archiviata e conservata a cura del Responsabile Qualità, mentre la documentazione prodotta nell'ambito dell'esecuzione del contratto è archiviata dalla Funzione Richiedente.

In generale, la documentazione relativa ad ogni fornitura deve essere conservata in accordo con la Procedura PSQ002.

Separazione dei compiti

La normativa interna prevede la segregazione tra i) la fase esecutiva, che compete al Responsabile Acquisti – Ufficio Acquisti/Direzione Tecnica/Direzione Supply /Funzione Richiedente; ii) la fase di autorizzazione, che compete alla Direzione Generale/ procuratori; iii) la fase di controllo, che compete alla Funzione Richiedente.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

L'attività è svolta nel rispetto dei poteri di rappresentanza e firma sociale formalizzati nelle procure risultanti dalla visura camerale.

Famiglie di reato associabili

- Reati societari – corruzione tra privati;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri e della permanenza illegale dello straniero nello Stato;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Reati tributari.

3.15 Regalie, omaggistica, sponsorizzazioni e liberalità

Ruoli aziendali coinvolti

Direzione Tecnica

Direzione Generale

Ufficio Acquisti

Presidente del CdA

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

La gestione degli omaggi avviene nel rispetto di regole consolidate e conosciute secondo le quali:

- in occasione delle festività natalizie o di altre particolari ricorrenze, la Direzione Generale definisce, di concerto con l'Ufficio Acquisti, la tipologia degli omaggi di modico valore destinati ad essere offerti in qualità di atti di cortesia commerciale ed i criteri di attribuzione;
- altri omaggi non rientranti nelle occasioni sopra riportate devono essere espressamente autorizzati dalla Direzione Generale;
- gli omaggi vengono acquistati dall'Ufficio Acquisti, nel rispetto della procedura regolante l'acquisto di beni;
- La Direzione Generale predispone, aggiorna periodicamente e conserva, ai fini del presente protocollo, un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, riportante il controvalore degli omaggi.

Le sponsorizzazioni vengono effettuate secondo i seguenti principi di controllo:

- La proposta di sponsorizzazione viene avanzata dalla Direzione Generale;
- L'autorizzazione alla sponsorizzazione è di competenza del Presidente del CdA;
- Il contratto viene sottoscritto da due procuratori secondo i poteri vigenti;
- La documentazione è archiviata a cura della Direzione Finanziaria.

Le liberalità vengono, invece, erogate nel rispetto dei seguenti principi di controllo:

- il Presidente del CdA individua l'Ente a cui elargire la liberalità sulla base di specifici elementi di valutazione: i) l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità; ii) l'importo della liberalità; iii) l'Ente destinatario (in particolare se si tratta di Ente Pubblico); iv) la motivazione della scelta;
- la Direzione Finanziaria conserva l'autorizzazione sottoscritta dal Presidente del CdA o dalla Direzione Generale.

La Società, in ogni caso, intende evitare che la dazione di omaggi o l'erogazione di liberalità possa anche solo apparire volta ad ottenere favori o prestazioni non dovute o influenzare le decisioni del beneficiario.

A tal fine:

- è fatto espresso divieto di effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura, al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di nome di legge;
- non devono inoltre essere prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione, in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

- è fatto espresso divieto di distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore indebiti o non dovuti nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- fermo restando quanto previsto al precedente punto, gli omaggi consentiti ad esponenti della Pubblica Amministrazione si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore economico che non deve essere superiore ad euro 150,00 - in osservanza di quanto previsto dal Codice di Condotta dei dipendenti pubblici istituito dall'art. 54 L. 190 n. 2012 - o al minor importo indicato dal Codice di Condotta adottato dalle singole amministrazioni;
- è fatto espresso divieto di effettuare prestazioni in favore dei partner e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i partner stessi.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

Tutti gli acquisti di omaggi sono tracciabili grazie all'archiviazione dei relativi ordini a cura dell'Ufficio Acquisti; mentre l'autorizzazione ad effettuare erogazioni liberali è conservata dalla Direzione Finanziaria. La documentazione relativa alle fatture e ai bonifici, anche con riferimento alle sponsorizzazioni, è archiviata presso la Direzione Finanziaria.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi controlla (Direzione Finanziaria e che registra le fatture e dispone i pagamenti e Direzione Generale, che mantiene il registro dei destinatari pubblici degli omaggi), chi autorizza (Direzione Generale, Presidente) e chi esegue (Ufficio Acquisti, Direzione Generale).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Il processo è gestito nel rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti in funzione del ruolo ricoperto all'interno della Società.

Famiglie di reato associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;

- Reati societari - corruzione tra privati;
- Reati tributari;
- Reati di frode in competizioni sportive.

3.16 Processo di vendita

Non Applicabile

3.17 Gestione delle operazioni straordinarie

Ruoli aziendali coinvolti

Ufficio Legale

Direttore Generale

Direzione Finanziaria

Direzione Commerciale

Consiglio di Amministrazione

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

In relazione alle operazioni societarie, anche di natura straordinaria, (es. acquisizioni, fusioni, scissioni), il sistema di controllo prevede il rispetto delle previsioni normative e delle seguenti regole operative consolidate:

- Il Consiglio di Amministrazione e/o le funzioni proponenti (Direzione Generale, Direzione Finanziaria, Ufficio Legale, Direzione Tecnica) identificano le opportunità di acquisizione nel mercato di riferimento, effettuando una prima valutazione strategica delle stesse, verificando la coerenza con gli obiettivi aziendali, la controparte (anche attraverso due diligence) e la tipologia di asset coinvolti (parco bombole, serbatoi, personale dipendente, autobotti, depositi);
- Il Consiglio di Amministrazione e le funzioni proponenti determinano, secondo indici oggettivi quali il valore economico dell'operazione, la tipologia, l'oggetto, le verifiche sulle controparti, il sistema di procure e deleghe in essere all'interno della Società, il livello autorizzativo richiesto per l'operazione e il ricorso ad una perizia valutativa;
- In caso di operazioni che comportino la costituzione di una nuova società per motivi specifici, viene sempre fatta effettuare una perizia di valutazione dell'azienda target da parte di un professionista esterno esperto in materia;

- L' Ufficio Legale gestisce la negoziazione preliminare e la predisposizione dei contratti, avvalendosi, nei casi ritenuti necessari, del supporto di consulenti esterni specializzati;
- Le operazioni e i relativi contratti sono autorizzati e sottoscritti da soggetti muniti di potere secondo le procure e le deleghe in essere;
- L' Ufficio Legale mantiene evidenze documentali relative alle operazioni effettuate in modo da garantirne la tracciabilità.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

L' Ufficio Legale provvede ad archiviare tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione straordinaria, indipendentemente dalla conclusione o meno della stessa.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (management operativo/Consiglio di Amministrazione), chi controlla (Ufficio Legale, consulenti esterni) e chi esegue (Ufficio Legale e Direzione Finanziaria con il supporto di consulenti esterni specializzati).

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

L'attività è svolta nel rispetto dei poteri di rappresentanza e firma sociale formalizzati nelle procure risultanti dalla visura camerale.

Famiglie di Reato associabili

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati tributari
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati societari

3.18 Gestione dei rapporti infragruppo

Ruoli aziendali coinvolti

Consiglio di Amministrazione
Ufficio Legale
Direzione Finanziaria

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

I rapporti che Petrolchimica Partenopea intrattiene con le altre società del Gruppo, ovvero Veroniki Holding S.p.A. e Petrolchimica Partenopea S.r.l., sono disciplinati dalle seguenti regole operative consolidate:

- predisposizione di appositi contratti formali a cura dell'Ufficio Legale con l'eventuale supporto del consulente esterno in cui sono definiti oggetto, prestazioni, modalità, tempistiche e prezzi di vendita di beni e servizi per tutti i rapporti commerciali e infragruppo;
- sottoscrizione dei contratti da parte del legale rappresentante o di procuratori individuati e muniti dei relativi poteri;
- previsione all'interno dei contratti di un'apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello e l'impegno a rispettare il Codice Etico di Gruppo e le parti del Modello applicabili;
- controllo, da parte della Società che richiede il servizio infragruppo, sull'effettivo adempimento e sulla adeguatezza delle attività prestate dalla Società che effettua il servizio richiesto;
- definizione del regime fiscale applicabile alle operazioni infragruppo a cura della Direzione Finanziaria con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- tracciabilità completa dei flussi finanziari per tutti i rapporti infragruppo, con documentazione adeguata delle operazioni per garantire la trasparenza e la conformità agli standard aziendali.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La documentazione riguardante i rapporti infragruppo (ad es. contratti, fatture, rendicontazioni, flussi finanziari) è archiviata a cura della Direzione Finanziaria in collaborazione con l'Ufficio Legale.

Separazione dei compiti

Il processo viene condotto in accordo con il principio di segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte. In particolare, è assicurata la separazione dei compiti tra chi autorizza (Consiglio di Amministrazione / legale rappresentante), chi controlla (Società richiedente tramite le funzioni coinvolte) e chi esegue (Ufficio Legale, Direzione Finanziaria, funzioni coinvolte, eventuali consulenti esterni).

Famiglie di Reato associabili

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Reati tributari
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati Societari

3.19 Gestione dei piccoli serbatoi e reti canalizzate

Non Applicabile

3.20 Gestione dei sistemi informatici e delle informazioni

Ruoli aziendali coinvolti

Utenti/Utilizzatori

Responsabile Sistemi Informativi

Personale Tecnico

Direzione Generale

Responsabili di Funzione

Esistenza di procedure/linee guida formalizzate/prassi conosciute

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili rilevate nella fase di aggiornamento del Modello con riferimento al rischio di commissione dei reati informatici previsti all'art. 24-*bis* del Decreto:

- *Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali;*
- *Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;*
- *Accesso ad un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;*
- *Gestione e protezione della postazione di lavoro;*
- *Gestione degli accessi da e verso l'esterno;*
- *Gestione e protezione delle reti;*
- *Gestione licenze software.*

Gli obiettivi fondamentali che Petrolchimica Partenopea s.r.l. si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

- 1) **riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
- 2) **integrità**: garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- 3) **disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività di Petrolchimica Partenopea s.r.l. in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base dei principi sopra esposti, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico delle funzioni apicali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti/fornitori di Petrolchimica Partenopea s.r.l. di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di Terzi, con credenziali di autenticazione diverse da quelle assegnate;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di Terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- modificare le caratteristiche impostate sul proprio computer, né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, etc.), salvo che non via sia preventiva ed espressa autorizzazione del Responsabile Sistemi Informativi;

- cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a Terzi fuori dai locali aziendali. Gli utenti sono tenuti a denunciare immediatamente al Responsabile Sistemi Informativi l'eventuale smarrimento o furto di apparecchiature informatiche o telematiche aziendali;
- utilizzare software di tipo *peer-to-peer* o collegarsi a siti particolari quali le WebChat o siti che propongono *software* protetto da *copyright* e attività illecite in generale;
- copiare, senza autorizzazione, *software* e dati informatici aziendali per finalità estranee all'adempimento delle proprie mansioni;
- installare, senza autorizzazione da parte del Responsabile Sistemi Informativi, programmi provenienti dall'esterno;
- porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per esigenze di lavoro;
- evitare di trasferire e/o trasmettere all'esterno della Società file, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà di Petrolchimica Partenopea s.r.l., se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- se titolari di un certificato di firma elettronica/elettronica qualificata/digitale sono tenuti ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; sono altresì tenuti ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma e a rispettare le modalità di impiego definite dalla Società.

Accanto a tali regole di comportamento generali ed al fine di assicurarne il rispetto, la Società ha previsto i seguenti ed ulteriori elementi di controllo:

- Sicurezza fisica e ambientale: il Centro di Elaborazione Dati e i *Server* ivi contenuti sono sottoposti ad apposite misure di protezione fisica e logica, come previsto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali;

- Protezione contro software dannosi e codici autoeseguibili: tutti i computer e i server sono dotati di *software* antivirus e anti-exploit, costantemente aggiornati.

Il Responsabile Sistemi Informativi, con il supporto del Personale Tecnico, assicura, inoltre, che i computer delle società esterne, qualora interagiscano con il sistema informativo aziendale, siano dotati di adeguate misure di protezione antivirus.

Per tutti i *computer* e i *server* è prevista l'attuazione di tutti gli aggiornamenti (*patch*) dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi ed è svolta dal Servizio Sistemi Informativi una valutazione circa le azioni da intraprendere al fine di mitigarle o correggerle. L'installazione degli aggiornamenti segue un piano di diffusione progressiva, volto a prevenire e mitigare la possibilità di impatti negativi sulla stabilità dei sistemi di destinazione.

Il servizio di e-mail è esternalizzato. L'*outsourcer* eroga il servizio di antispam. Ogni Utente ha la possibilità, in maniera autonoma, di inserire mittenti di e-mail e/o siti web in *black list* o *white list*.

- Salvataggio, conservazione e ripristino dei dati: i *backup*, per tutti i dati memorizzati sui *server*, sono effettuati quotidianamente secondo le modalità previste nella Procedura Sistemi Informativi. Questo garantisce che i dati possano essere recuperati a fronte di errori degli utenti o del Personale Tecnico; incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione; errori nelle procedure informatiche; errori conseguenti a messa in produzione di modifiche; altre possibili cause di alterazione dei dati (intrusioni, sabotaggio, ecc.).

Tutti i supporti magnetici rimovibili (dischetti, CD e DVD riscrivibili, supporti USB, ecc.), contenenti dati o informazioni costituenti *know-how* aziendale, devono essere trattati con particolare cautela, per evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato e/o distrutto o, successivamente alla cancellazione, recuperato.

Al fine di assicurare la distruzione e/o inutilizzabilità di supporti magnetici rimovibili contenenti dati sensibili, ciascun utente è tenuto a contattare il Personale Tecnico e seguire le istruzioni da questo impartite.

Il rischio connesso all'utilizzo di supporti esterni, anche personali, è mitigato dall'applicazione di sistemi di sicurezza informatici abilitati dal Personale Tecnico. I Destinatari sono responsabili della custodia dei supporti e dei dati aziendali in essi contenuti.

- Gestione della sicurezza della rete: è assicurata attraverso un *firewall*, che blocca ogni accesso dalla rete Internet verso la rete aziendale, salvo eccezioni puntuali dovute a specifiche esigenze.

L'efficacia dei sistemi *firewall* è verificata prima del rilascio in esercizio degli stessi e costantemente aggiornata.

- Monitoraggio: il monitoraggio della rete è attuato tramite controlli manuali sui sistemi *firewall* per verificare eventuali violazioni o anomalie che possano comportare problematiche ai sistemi e alla loro sicurezza.
- Gestione profili utenti e password: gli accessi alla rete, alle applicazioni e ai dati aziendali devono avvenire in modo controllato con identificazione certa e univoca dell'utente mediante credenziali, nonché profilazione dello stesso atta a definire i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato. L'assegnazione delle utenze a dipendenti/collaboratori e la relativa profilazione è basata su principi di necessità in modo da attribuire solo le autorizzazioni necessarie ad eseguire i compiti aziendali di competenza dell'utente e solo per il tempo richiesto per svolgere gli stessi.
- Gli utenti devono utilizzare le risorse disco dei *server*. Per ogni utente sono abilitate le seguenti risorse di rete (*server*):

- G=Gruppo Contesto Organizzativo (spazio disco del server condiviso e non);
- I=Scambio (utilizzato per l'interscambio di informazioni tra utenti aziendali);
- L=Infosite (documenti consultabili dagli utenti aziendali);
- P=Scanner (area disco destinata alla memorizzazione delle scansioni effettuate da MultiFunzioni).

Le cartelle utenti sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunque *file* che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità. In caso di criticità evidenziate dai sistemi di sicurezza (per es. utilizzo di protocolli di trasmissione non standard, tentativi non autorizzati di cifratura dati), il Personale Tecnico può, in qualunque momento, procedere alla rimozione di ogni *file* o applicazione che ritenga essere pericolosi per la Sicurezza, sia sui computer dei Destinatari, sia sulle unità di rete.

L'autorizzazione di un collaboratore all'utilizzo della rete internet (così come la cessazione) deve essere notificata dalla Funzione Risorse Umane al Responsabile Sistemi Informativi attraverso una comunicazione interna (e-mail), che abbia in copia il Responsabile della Funzione interessata. Per potere monitorare la corrispondenza tra utenze di rete, dipendenti effettivi e *job position*, la Funzione Risorse Umane deve inviare annualmente al Responsabile Sistemi Informativi una comunicazione contenente le modifiche avvenute, a livello aziendale, nel semestre precedente indicando: i) nome e cognome del dipendente; ii) centro di costo; iii) tipologia dell'evento (dimissione, assunzione, variazione *job position*); iv) data di decorrenza.

L'accesso alle risorse e i relativi permessi sono sottoposti a revisione annuale, al fine di garantire all'azienda, e a tutte le parti coinvolte, che le operazioni siano eseguite in coerenza con il contesto

operativo aziendale e in conformità alle norme nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.

- Caselle di posta elettronica: gli utenti della Società sono dotati di un *account* di dominio che permette l'accesso alla rete aziendale ed a specifiche applicazioni (per le quali è necessaria un'ulteriore profilazione dedicata). Si precisa che i messaggi di posta in entrata e in uscita dalla casella e-mail aziendale, essendo direttamente connessi all'attività lavorativa, non hanno carattere confidenziale, pertanto, il loro contenuto potrebbe essere visionato dal Titolare del trattamento dei dati personali (attraverso apposito personale incaricato), in caso di assenza imprevista e prolungata del lavoratore, se questo fosse necessario per la continuità dell'attività lavorativa.

Per un corretto uso della posta elettronica:

- gli utenti non possono scaricare su disco, allegati di posta elettronica di cui non si conosca con certezza il mittente o sulla sicurezza dei quali si nutrono, dubbi, anche minimi;
 - gli utenti non possono rispondere a messaggi apparentemente provenienti da mittenti considerati “sicuri” (es. bollettini tecnici della Microsoft, ecc.) e soprattutto non fornire alcun dato personale richiesto all'interno di queste e-mail né, tantomeno, collegarsi ad eventuali siti Internet proposti nel messaggio;
 - in tutte le situazioni sopra descritte, nel caso sussista qualche dubbio su come gestire il messaggio, è necessario contattare il Responsabile Sistemi Informativi o il Personale Tecnico, senza aprire né il messaggio né l'eventuale allegato;
 - è fatto esplicito divieto di attivare o diffondere messaggi di tipo “catene di S. Antonio”, così come di trasmettere materiale diffamatorio, osceno o che violi il diritto d'autore.
- Accessi remoti: il Responsabile di Funzione, a fronte di specifiche esigenze e dietro motivata richiesta, può autorizzare l'accesso da remoto ai sistemi e ai dati informatici aziendali.
 - Gestione account e credenziali di accesso a siti di terze parti: la gestione di *account* e credenziali per l'accesso a siti di terze parti necessita l'autorizzazione della Direzione Generale che valida l'abilitazione dell'*account* necessario e verifica che sia utilizzato in conformità con le direttive aziendali e le norme e regolamenti della terza parte che eroga il servizio.
 - Sicurezza del software e gestione dei cambiamenti: i sistemi applicativi e le infrastrutture *hardware* in uso alla Società non possono essere manomessi o modificati autonomamente dall'utente finale. La gestione dei cambiamenti *software* si riferisce a nuove implementazioni o a modifiche di applicazioni informatiche che gestiscono le basi dati aziendali. La gestione dei cambiamenti *hardware* riguarda gli interventi sui *server* e sulle reti informatiche aziendali.

Il Responsabile Sistemi Informativi, con il supporto del Personale Tecnico, garantisce un costante aggiornamento dei *software* e *hardware* in uso alla Società, al fine di preservare un livello di efficienza e sicurezza adeguato alle necessità operative.

Eventuali ulteriori e specifiche esigenze di modifica o aggiornamento, devono essere formulate dal Responsabile della Funzione interessata al Responsabile Sistemi Informativi che, ricevuto il benestare dalla Direzione Generale, valuta l'autorizzazione dell'attività, attivando per l'operatività il Personale Tecnico.

È vietato il trasferimento di *software* aziendale su *hardware* non autorizzato, salvo i casi consentiti dalle licenze utilizzate.

Il Responsabile Servizi Informativi monitora lo stato di attivazione delle licenze e dei relativi contratti per l'impiego di *software non free*, per il cui acquisto è necessario seguire la procedura di acquisto ordinaria, nel rispetto dei previsti livelli autorizzativi e di pagamento.

- Documenti con firma elettronica o digitale con finalità giuridica aventi efficacia probatoria: la gestione di documenti con firma qualificata o digitale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Smart card, generatori di numeri pseudocasuali, posta elettronica certificata, ecc.) con finalità giuridica, aventi efficacia probatoria, è in carico ai Responsabili di Funzione, fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte della Direzione Generale, al possesso della firma stessa.

Tracciabilità e verificabilità ex-post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici

La tracciabilità del processo in esame è garantita dai sistemi di archiviazione dei *file di log*. Il Responsabile Servizi Informativi, con il supporto del Personale Tecnico, mantiene aggiornato un inventario degli strumenti assegnati agli utenti per l'utilizzo delle risorse informatiche.

Separazione dei compiti

Tutte le attività di gestione e impiego delle risorse informatiche avvengono nel rispetto del principio di separazione dei compiti fra: i) il singolo utente, che accede ed utilizza i sistemi informatici messi a disposizione dalla Società; ii) il Responsabile Servizi Informativi che assicura la corretta gestione delle risorse informatiche e delle licenze *software* e offre supporto tecnico; iii) la Direzione Generale, che rilascia le autorizzazioni.

Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate

Il processo è gestito nel rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti in funzione del ruolo ricoperto all'interno della Società.

Famiglie di reato associabili

- Reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- Reati contro la Pubblica Amministrazione.

3.21 Gestione degli adempimenti ambientali

La Società, attraverso un'analisi effettuata al suo interno nel corso dei lavori di aggiornamento del presente Modello, ha individuato le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi i reati richiamati dall'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 ("Reati ambientali").

In particolare, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- *Gestione dei rifiuti: deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;*
- *Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera (cabine di verniciatura, granigliatrici, rampe di ricolloado bombole), adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni;*
- *Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi; Stoccaggio, movimentazione ed utilizzo di sostanze chimiche (GPL e, in misura molto inferiore, vernici, gasolio, ecc.);*
- *Gestione degli adempimenti in materia ambientale;*
- *Gestione delle autorizzazioni in materia ambientale;*
- *Gestione degli incidenti rilevanti.*

L'elenco delle attività è aggiornato in relazione all'evoluzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte e del loro profilo di rischio ambientale.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001; è fatto altresì divieto di attuare comportamenti in violazione dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale rimanda alla valutazione dei rischi contenuta nei documenti aziendali e riporta di seguito i principi e le regole interne adottate dalla Società con il "Sistema di Gestione della Sicurezza" (SGS).

La gestione delle tematiche ambientali è strettamente connessa e coordinata con quella relativa alla prevenzione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza e trova regolamentazione in un sistema di gestione costituito dal SGS e dalle Linee Guida di Gestione Ambientale (di seguito per comodità “SSA”). Tale sistema è considerato dalla Società lo strumento più idoneo a garantire il rispetto delle prescrizioni normative, dei principi etici e delle regole di condotta definite nel Codice Etico di Gruppo e nella Politica SSA *ivi* contenuta. La gestione della SSA si integra a quella relativa agli incidenti rilevanti a norma del D.Lgs. 105/2015 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).

L’Azienda individua quattro fasi chiave per il miglioramento continuo delle misure per la salvaguardia ambientale e la gestione degli incidenti rilevanti. I controlli e le regole operative seguiti dalla Società sono qui descritti seguendo l'impostazione di un sistema di gestione ispirato al Ciclo di Deming: PLAN (Pianificazione) – DO (Attuazione) – CHECK (Controllo e correzione) – ACT (Riesame).

1. PIANIFICAZIONE – attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate.

2. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – si tratta delle attività volte a definire le strutture organizzative e le responsabilità, le modalità di formazione e comunicazione, le modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze, la selezione ed il monitoraggio dei fornitori.

3. VERIFICA E AZIONI CORRETTIVE – si tratta delle attività volte a stabilire i controlli ed i monitoraggi sulle prestazioni ambientali, nonché a stabilire le modalità di registrazione e gestione delle non conformità e delle azioni correttive e preventive.

4. RIESAME DELLA DIREZIONE – si tratta delle attività di riesame periodico diretto dalla Direzione, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione ambientale nel rispetto della normativa cogente e degli indirizzi di politica e obiettivi aziendali.

I principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti alla base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Esistenza di documenti formalizzati:** a partire da quanto previsto dal SGS, la Società ha adottato linee guida, procedure, note operative, istruzioni e documenti organizzativi che

stabiliscono i principi di comportamento e definiscono le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- **Segregazione dei compiti:** le decisioni relative all'implementazione delle misure indicate nelle procedure aziendali sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività di giudizio.
- **Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** i poteri autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti previsti dal SSA e dal SGS sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società a tutti i livelli organizzativi, a partire da dirigenti e preposti.
- **Tracciabilità e verificabilità ex-post dell'adempimento delle disposizioni normative tramite adeguati supporti documentali/informativi:** l'adempimento delle disposizioni normative in materia SSA è assistito da adeguate registrazioni e le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo degli adempimenti normativi sono verificabili *ex post*.
- **Attività di monitoraggio al fine di consentire l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo:** è prevista un'attività di riesame periodico delle *performance* del SSA e del SGS, in modo da dare la possibilità alla Direzione aziendale di valutare nel tempo l'adeguatezza delle deleghe e del sistema di controllo e di porre in atto con tempestività eventuali modifiche.

I protocolli specifici di controllo

PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale.

Politica e Obiettivi: la Società adotta e diffonde all'interno di ogni sito o Deposito, un documento che descrive la politica adottata per la gestione degli impatti ambientali e gli obiettivi prefissati, tenendo conto di tutte le attività aziendali.

Inoltre, il Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti, per i siti cui si applica, prevede la redazione di un Documento di Politica a norma del D.Lgs. 105/2015. Tale documento, sottoscritto dal Gestore, è redatto per ogni Deposito Petrolchimica Partenopea e riporta i principi generali e gli obiettivi in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In particolare, il Documento di Politica si prefigge: i) l'adozione delle migliori tecnologie e pratiche operative; ii) il rispetto della legislazione; iii) la responsabilizzazione dei lavoratori; iv) la programmazione della formazione.

La Politica viene divulgata a tutti i lavoratori e a tutti i terzi coinvolti nei processi aziendali.

Il documento di Politica del SGS riporta, al termine, un elenco di obiettivi generalmente misurabili sui quali è impostata la tabella di calcolo degli indicatori del SGS.

Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali: gli impatti ambientali, derivanti dagli aspetti ambientali connessi alle attività di Deposito, sono chiaramente conosciuti dai referenti aziendali e si possono sintetizzare nel seguente elenco:

- scarichi civili o di prima pioggia in fogna o acque superficiali;
- emissioni in atmosfera (ove presente cabina di verniciatura, sabbiatura, granigliatura saldatura, ricollauda);
- produzione di rifiuti, eventualmente anche pericolosi e/o speciali;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- trasporto di rifiuti da parte di fornitori esterni;
- sversamenti di sostanze chimiche pericolose sul suolo.

Poiché il GPL a pressione atmosferica è un gas, non vi sono impatti ambientali relativi alla contaminazione del suolo in caso di perdita dai serbatoi interrati.

Prescrizioni legali ed autorizzazioni: la Procedura BUT/PET-XYZ 1.02 “Documentazione di legge Raccolta Distribuzione e Archiviazione” stabilisce le modalità e le responsabilità degli aggiornamenti normativi.

La Direzione Tecnica gestisce sia la raccolta della normativa applicabile in materia ambientale che l'*iter* autorizzativo delle pratiche relative ai singoli Depositi. È inoltre presente uno scadenziario relativo alle autorizzazioni in materia ambientale, sotto il controllo del RSPP.

Il trasporto su strada del GPL avviene con autobotti (prodotto sfuso) o con autocarri (prodotto in bombole), seguendo le procedure ADR per il trasporto di materie pericolose. È stato individuato il consulente ADR che presidia gli aggiornamenti normativi ed effettua il controllo sulla corretta applicazione di quanto previsto.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volte a definire le strutture organizzative e le responsabilità, le modalità di formazione e comunicazione, le modalità di gestione del sistema

documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze, la selezione e il monitoraggio dei fornitori.

Ruoli e responsabilità: la Società assicura la disponibilità delle risorse indispensabili e definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in maniera efficace a garantire una corretta gestione degli impatti ambientali. La Società determina e rende disponibile le risorse necessarie per la protezione dell'ambiente ed assicura che ogni persona cui sia stata attribuita una certa responsabilità sia dotata di sufficiente autorità.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è presente un organigramma aziendale con indicazione di ruoli definiti. In particolare, il Datore di Lavoro è individuato dal CdA e tra i suoi compiti delegati vi è anche il rispetto delle norme poste a tutela dell'ambiente.

Il Datore di Lavoro ha provveduto a delegare, con atto notarile, due dirigenti su aree specifiche e precisamente: i) area Depositi; ii) area logistica. I tre Dirigenti delegati hanno a loro volta subdelegato il Responsabile delle Risorse Umane per le attività relative alla gestione del personale ed alla formazione. Le deleghe, come richiesto dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008, individuano le responsabilità e i compiti attribuiti in materia ambientale e delimitano l'ambito al quale le stesse si riferiscono. Inoltre, per adempiere al dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni attribuite, il Datore di Lavoro ha istituito un flusso di informazioni con cadenza periodica (almeno semestrale).

Competenza e formazione: la Società garantisce un'adeguata formazione a tutto il personale al fine di prevenire i rischi specifici rilevati. Le attività di formazione/comunicazione/addestramento del personale vengono programmate in base ai requisiti di legge, al confronto tra profili di competenza e preparazione specifica del dipendente, all'assunzione, al trasferimento o al cambio di mansioni dei dipendenti. In particolare, per ogni Deposito vengono elaborati annualmente dal Responsabile SGS (RSGS) piani di formazione per i lavoratori.

Comunicazione: per la gestione dei rapporti con gli Enti esterni, ciascun Deposito è tenuto al rispetto di procedure specifiche.

In generale, le comunicazioni con gli Enti di controllo sono gestite centralmente dalla Direzione Tecnica. Per consentire alla Direzione Tecnica di predisporre i documenti autorizzativi necessari o, ad esempio, di compilare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) annuale per ciascun Deposito, sono istituiti efficaci canali di comunicazione tra il centro e le sedi sul territorio.

Documentazione: in generale, tutti i documenti emessi devono essere identificati e contrassegnati con titolo, numero documento, stato e data di emissione e revisione e sottoscritti dalla persona responsabile dell'emissione, della verifica e dell'approvazione.

Inoltre, la Società si è dotata di un sistema documentale rispondente alla norma per le aziende a rischio di incidente rilevante, che disciplina anche gli aspetti collegati all'impatto sulla tutela dell'ambiente.

Ciascun Deposito possiede un sistema documentale autonomo che viene aggiornato e gestito centralmente dal RSGS con la verifica del Direttore Tecnico.

I documenti autorizzativi sono gestiti direttamente dalla Direzione Tecnica.

Controllo operativo - Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il magazzino e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero: per i siti a rischio di incidente rilevante, il SGS prevede una procedura specifica per la gestione dello smaltimento di rifiuti solidi e liquidi. Presso i Depositi è mantenuto attivo l'elenco dei trasportatori di rifiuti autorizzati con gli estremi dell'autorizzazione, codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) autorizzati e scadenza dell'autorizzazione stessa.

I rifiuti prodotti sono tutti identificati con codici CER in base al processo e, ove applicabile, alle analisi di caratterizzazione svolte da società qualificate.

La qualifica dei fornitori è sotto la responsabilità della Direzione Tecnica con la supervisione del RSGS. Presso i Depositi sono custoditi e gestiti i "Registri di carico e scarico" dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e i relativi i Formulari (FIR) di trasporto.

Le aree di "deposito temporaneo" dei rifiuti presso i siti produttivi sono individuate in modo corretto dai preposti con il supporto della Direzione Tecnica.

Durante gli *audit* annuali il RSGS/RSPP verifica l'adeguatezza e la conformità di tali depositi e della loro gestione.

La Società assicura la corretta gestione e l'adeguato smaltimento dei rifiuti, affidando tali attività a fornitori esterni in possesso della necessaria autorizzazione in corso di validità.

È assicurato il rispetto del documento "Linee Guida di Gestione Ambientale".

Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni: le pratiche inerenti alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ad es. impianti per la verniciatura e la granigliatura delle bombole) sono gestite centralmente dalla Direzione Tecnica.

I controlli previsti dalle autorizzazioni sono affidati a laboratori e società qualificate dalla Direzione Tecnica, con il supporto del RSGS.

Presso i Depositi sono presenti i piani di manutenzione degli impianti che generano emissioni in atmosfera. Tali piani sono gestiti dal preposto e controllati dal RSGS / RSPP durante gli *audit* periodici.

È assicurato il rispetto del documento "Linee Guida di Gestione Ambientale".

Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi: le pratiche inerenti alle autorizzazioni degli scarichi sono gestite centralmente dalla Direzione Tecnica. In generale, riguardano gli scarichi civili degli uffici e lo scarico delle acque meteoriche con dilavamento dei piazzali aziendali.

I controlli previsti dalle autorizzazioni sono affidati a laboratori e società qualificate dalla Direzione Tecnica con il supporto del RSGS.

È assicurato il rispetto del documento “Linee Guida di Gestione Ambientale”.

Stoccaggio, movimentazione ed utilizzo di sostanze chimiche (GPL e in misura molto inferiore vernici, gasolio, ecc.) che potrebbero comportare la contaminazione di suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee: i depositi interrati di GPL non generano il rischio di rilascio di sostanze inquinanti nel suolo, in quanto il GPL, anche in caso di fuoriuscita accidentale, a pressione atmosferica gassifica e non contamina il suolo.

Un potenziale inquinamento del suolo può derivare da fuoriuscite accidentali dai serbatoi di gasolio fuori terra (3-5 mc), da contenitori di reflui presso il deposito temporaneo di rifiuti o da sversamenti per rotture dei serbatoi degli automezzi in transito.

I Serbatoi di stoccaggio presso gli stabilimenti situati fuori terra sono posti, come previsto dalla normativa di riferimento, al di sopra di una vasca che costituisce idoneo bacino di contenimento nei confronti di una eventuale perdita di prodotto pericoloso per l'ambiente.

Le latte di vernice sono stoccate in apposito locale, con pavimentazione impermeabile e cordolatura al fine di contenere l'eventuale fuoriuscita accidentale. Solo in caso di utilizzo, le latte di vernice, prelevate una alla volta, vengono portate in prossimità della cabina di verniciatura.

È assicurato il rispetto del documento “Linee Guida di Gestione Ambientale”.

Selezione dei fornitori - trasportatori, smaltitori: i contratti con i Fornitori (Intermediari, Trasportatori, Smaltitori) vengono stipulati dalla Direzione Tecnica, nel rispetto delle Procedure “Qualifica di fornitori di beni e servizi” e “Rapporti con le imprese terze appaltatrici”.

In fase di stipula del contratto, vengono inviati i documenti di SGS relativi ai Depositi oggetto del contratto stesso e, in particolare, le procedure di accesso e i documenti di gestione dell'emergenza interna.

Il Responsabile di Deposito gestisce l'elenco dei trasportatori e smaltitori di rifiuti autorizzati.

Le valutazioni delle *performance* SSA dei fornitori possono concorrere alla sospensione o, nei casi più gravi, alla revoca dello stato di fornitore qualificato.

Gestione delle emergenze: il Piano di Emergenza Interna definisce le attività generali finalizzate alla gestione di una emergenza, con precisate caratteristiche e correlata ad un accadimento incidentale procuratosi nell'ambito di uno stabilimento.

L'identificazione e la classificazione delle emergenze avvengono in coordinamento con la valutazione contenuta nel rapporto di sicurezza aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Sono previste periodiche esercitazioni, i cui risultati sono analizzati per valutare l'adeguatezza del sistema di gestione delle emergenze e le eventuali azioni di miglioramento.

I piani di emergenza interna (ovvero esterna, redatti, aggiornati ed attivati da parte della Prefettura localmente competente) sono supportati da procedure specifiche per la gestione degli scenari incidentali ipotizzati come credibili dal Gestore e di cui al relativo Rapporto di Sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 105/2015.

La gestione operativa delle emergenze fa capo al Responsabile di Deposito il quale, nei modi e nei tempi previsti – compatibilmente alla gestione prioritaria dell'emergenza – avvisa il Gestore, il Direttore Tecnico ed il RSGS sugli accadimenti occorsi e sugli sviluppi secondo le procedure SGS.

CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare le modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, modalità di esecuzione delle verifiche periodiche.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: la Società ha predisposto un sistema volto a tenere costantemente sotto controllo e a monitorare le principali caratteristiche delle proprie operazioni che potrebbero avere un impatto ambientale significativo.

La responsabilità per la verifica e la sorveglianza sulle *performance* ambientali è in capo alla Direzione Tecnica, tramite il RSGS.

È adottata la Procedura “Indicatori per la verifica dell'efficacia del SGS”, che indica i parametri di efficienza ambientale e di controllo delle *performance*, sia per la Società che per i fornitori.

Incidenti e Non conformità: la Società attua delle Azioni Correttive (AC) e Preventive (AP) al fine di identificare e correggere le non conformità e di mitigare i relativi eventuali impatti ambientali.

Attraverso l'esame degli incidenti e dei quasi-incidenti la Società individua le azioni preventive da porre in essere, ossia, le soluzioni tecniche e le modalità di comportamento che si ritiene possano concorrere ad evitare il ripetersi di tali eventi.

Inoltre, attraverso le indagini su un incidente o quasi-incidente, la Società analizza gli elementi che hanno condotto ai medesimi, la sequenza degli eventi ed il risultato finale con lo scopo di individuare le cause e sviluppare adeguate azioni correttive volte alla loro eliminazione.

La Direzione Tecnica cura che anche gli incidenti e i quasi incidenti di natura ambientale vengano annotati e rilevati ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali.

Controllo delle registrazioni: i documenti emessi devono essere contrassegnati con titolo, numero documento, stato e data di emissione e revisione e firma della persona responsabile dell'emissione, della verifica e dell'approvazione.

Per ogni tipo di registrazione è individuato il soggetto responsabile della conservazione, nonché la durata e il luogo di archiviazione, nel rispetto del documento "Linee Guida di Gestione Ambientale".

Audit Interni: il RSGS e il RSPP integrano il programma annuale degli *audit* Sicurezza e SGS con specifiche verifiche sull'ambiente.

La procedura "Indicatori per la verifica dell'efficacia SGS" prevede altresì parametri di efficienza ambientale e di controllo in relazione alle *performance* dei fornitori.

RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività di riesame periodico diretto dalla Direzione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione ambientale nel rispetto della normativa cogente e degli indirizzi di politica e obiettivi aziendali.

Attraverso la raccolta e l'analisi dei dati effettuata sulla base degli *audit* interni, la Direzione Generale svolge opportune valutazioni al fine di predisporre eventuali azioni correttive funzionali al riesame del Documento della Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del SGS. Tra i vari parametri presi in considerazione, il riesame del sistema è condotto attraverso la verifica complessiva e quantitativa di tutti gli elementi che compongono il Sistema e la valutazione incrociata dello stato impiantistico e documentale della sede e dei Depositi, per assicurare che la situazione impiantistica ed organizzativa sia mantenuta aggiornata e sia congruente alla situazione descritta nei documenti.

Gli obiettivi proposti sono:

- verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* prestabiliti, individuando eventuali scostamenti e relative cause di fondo;
- valutare l'efficacia del Sistema di Gestione Sicurezza;
- valutare l'idoneità del Sistema alla luce di futuri cambiamenti di attività, normative o altri fattori esterni;

- valutare i costi della Non Conformità;
- valutare l'entità dei rischi residui;
- stabilire obiettivi e *target* al fine di ridurre progressivamente i rischi e i costi delle Non Conformità;
- stabilire indirizzi al fine di ridurre progressivamente l'impatto sull'uomo e sull'ambiente.

Nelle relazioni semestrali al Datore di Lavoro, i delegati riportano lo stato delle azioni svolte relativamente alle prescrizioni o ai programmi di miglioramento realizzati anche con un impatto sull'ambiente.

Famiglie di reato associabili

- Reati ambientali;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.22 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

La gestione delle attività inerenti alla prevenzione del rischio del verificarsi di infortuni sul lavoro risponde a procedure e regole operative sviluppate dalla Società nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle normative in materia specificamente applicabili alle attività svolte dalla Società.

In questo contesto e nell'ambito dell'obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro dagli artt. 2087 c.c., nel Modello sono indicati i presidi di controllo necessari per far fronte ai rischi diretti di commissione dei reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, per i quali le situazioni di emergenza di carattere sanitario possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio.

Le singole attività lavorative a potenziale rischio reato relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* del Decreto ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") sono identificate e valutate nell'ambito dei documenti aziendali di valutazione dei rischi, predisposti ai sensi della normativa di riferimento e costantemente aggiornati in relazione all'evoluzione delle caratteristiche delle attività lavorative svolte.

La presente Parte Speciale rimandando alla valutazione dei rischi contenuta nei documenti aziendali sopra richiamati, regola le attività di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008, anche in considerazione del "*Sistema di Gestione della Sicurezza*" e relative procedure (di seguito anche SGS) adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 105/2015.

Il sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di Petrolchimica Partenopea è certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2023 per la sede amministrativa e gestionale, per i depositi e

le filiali commerciali, per le unità locali commerciali e per il punto vendita di energia elettrica. In particolare, sono certificate le attività di stoccaggio, trasporto, distribuzione e vendita di GPL (sfuso e in bombole); di installazione e manutenzione di serbatoi GPL presso i clienti; di commercializzazione di energia elettrica e gas naturale; di stoccaggio di GPL in bombole.

Il SGS individua e descrive le modalità operative generali delle quattro fasi chiave per il miglioramento continuo delle misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:

1. **PIANIFICAZIONE** – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica della Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale;
2. **ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO** – Attività volte a definire le strutture organizzative e le responsabilità, le modalità di formazione, informazione e addestramento, consultazione e comunicazione, il processo di gestione delle registrazioni (documenti e dati), le modalità di controllo operativo, la gestione dei rapporti con i fornitori, la gestione delle emergenze;
3. **CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE** – Attività volte a stabilire i controlli e i monitoraggi sulle prestazioni del sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro, nonché a stabilire le modalità di registrazione e gestione della non conformità e delle azioni correttive e preventive;
4. **RIESAME DELLA DIREZIONE** – Attività di riesame periodico diretto dalla Direzione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione SSL nel rispetto della normativa cogente e degli indirizzi di politica e obiettivi aziendali.

I principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Esistenza di documenti formalizzati:** a partire da quanto previsto dal SGS, la Società ha adottato linee guida, procedure, note operative, istruzioni e documenti organizzativi che stabiliscono i principi di comportamento e definiscono le modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché le modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Segregazione dei compiti:** in applicazione di tali principi, le decisioni relative all'implementazione delle misure indicate nelle procedure aziendali sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi, al fine di garantire l'indipendenza e l'obiettività di giudizio.
- **Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** i poteri autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti previsti dal SSA

(sistema di gestione costituito dal SGS e dalle Linee Guida di Gestione Ambientale, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo “Gestione degli adempimenti ambientali”) e dal SGS sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società a tutti i livelli organizzativi, a partire da dirigenti e preposti.

- **Tracciabilità e verificabilità ex-post dell’adempimento delle disposizioni normative tramite adeguati supporti documentali/informativi:** l’adempimento delle disposizioni normative in materia SSA è assistito da adeguate registrazioni e le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo degli adempimenti normativi sono verificabili *ex post*.
- **Attività di monitoraggio al fine di consentire l’aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo:** è prevista un’attività di riesame periodico delle *performance* del SSA e del SGS in modo da dare la possibilità alla Direzione aziendale di valutare nel tempo l’adeguatezza delle deleghe e del sistema di controllo e di porre in atto con tempestività eventuali modifiche.

I principi specifici di controllo

Sono previsti strumenti di controllo specifici relativi alle quattro fasi indicate e coerenti con il Codice di Etico di Gruppo e con la Politica SSA, *ivi* contenuta.

PIANIFICAZIONE – Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la Politica SSA della Società, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli stessi, definire e assegnare risorse adeguate, definire i principi della gestione documentale.

Politica e Obiettivi: la Società adotta e diffonde all’interno di ogni sito, Unità Locale o Deposito, un documento che descrive la politica adottata per la gestione dei rischi connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e gli obiettivi prefissati, tenendo conto di tutte le attività aziendali.

In relazione ad ogni Deposito, in quanto siti a rischio rilevante (*cfr.* art. 14 del D.Lgs. 105/2015), il “*Sistema di Gestione della Sicurezza*” per la prevenzione degli incidenti rilevanti prevede, poi, la redazione di uno specifico Documento di Politica.

Pertanto, per ciascun Deposito è redatto, a firma del Gestore, uno specifico Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 105/2015.

Tale documento riporta i principi generali e gli obiettivi della Società in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.

In particolare, il Documento di Politica si prefigge: i) l'adozione delle migliori tecnologie economicamente sostenibili e pratiche operative; ii) il rispetto della legislazione; iii) la responsabilizzazione dei lavoratori; iv) la programmazione della formazione; v) la verifica e il riesame delle prestazioni.

La Politica, firmata dal Gestore, viene affissa in bacheca presso ciascun stabilimento e revisionata periodicamente, almeno ogni 2 anni e in occasione del Riesame del SGS.

Lo strumento con il quale il Gestore attua la Politica è il SGS.

Ogni anno, nei documenti di *budget* per l'anno successivo, sono indicati investimenti specifici per singolo Deposito, pianificati anche considerando gli obiettivi legati alla sicurezza.

Il raggiungimento degli obiettivi è costantemente monitorato e fatto oggetto di specifica discussione nel corso della riunione periodica *ex art.* 35 D.Lgs. 81/2008, che si svolge singolarmente per ciascun Deposito e nell'ambito del Riesame del SGS.

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle azioni di controllo:

ciascun sito ha un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - adottato dal Datore di Lavoro, eventualmente coadiuvato nell'identificazione e valutazione dei rischi dai Comitati appositamente istituiti per la gestione di situazioni di emergenza, ivi comprese quelle di carattere sanitario, e curato dal RSPP aziendale – al cui interno sono riportati i rischi presenti presso il luogo di lavoro, con riferimento ad ogni tipologia di attività *ivi* svolta.

Il DVR contiene l'analisi dei rischi suddivisi per rischi legati alla sicurezza, alla salute e all'organizzazione: luoghi, attrezzature, sostanze chimiche, agenti fisici, rumore, CEM, vibrazioni, incendio e atmosfere esplosive, stress lavoro correlato, rischio biologico, movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi e stress termico.

Il DVR prevede anche una sezione legata alle procedure di prevenzione in atto, suddivise tra generali, operative e di emergenza e un piano di miglioramento.

A supporto della valutazione di alcuni rischi sono presenti indagini ambientali e strumentali quali fonometrie, vibrazioni corpo intero / mano braccio, microclima e SOV (cabine di verniciatura).

Inoltre, laddove applicabile, è prevista una Procedura (BUT/PET-XYZ 4.02 “*Analisi e valutazione dei rischi*”), nell'ambito del SGS, mediante la quale vengono messi in atto i processi di valutazione dei rischi e di determinazione delle misure di controllo.

Il responsabile dell'analisi è il Responsabile del SGS (RSGS), il quale può fare ricorso ad un consulente esterno specializzato per l'analisi dei rischi vera e propria.

L'analisi e la valutazione dei rischi sono aggiornate in caso di modifiche impiantistiche, organizzative e di legge.

Prescrizioni legali ed autorizzazioni: l'aggiornamento normativo è curato dal RSPP e dalla Direzione Tecnica, in maniera tempestiva anche nell'ambito di situazioni emergenziali, e viene divulgato, per quanto di competenza, ai preposti dei Depositi.

In particolare, in situazioni di emergenza il RSPP informa immediatamente il Datore di Lavoro e i Comitati di gestione della crisi *ad hoc* istituiti, i quali pongono in essere le attività organizzative necessarie. Le pratiche autorizzative legate ai Depositi (ad esempio, Vigili del Fuoco; Impianti elettrici, messa a terra, scariche atmosferiche; scarichi idrici; emissioni in atmosfera) sono gestite centralmente dalla Direzione Tecnica, che cura i rapporti con gli Enti preposti e gestisce lo scadenziario degli adempimenti legati ai controlli prescritti.

Laddove applicabile, il SGS richiede l'attuazione della Procedura BUT/PET-XYZ 1.02 "Documentazione di legge Raccolta Distribuzione e Archiviazione", la quale stabilisce le modalità e le responsabilità degli aggiornamenti normativi.

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO – Attività volte a definire le strutture organizzative e le responsabilità, le modalità di formazione e comunicazione, le modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze, la selezione e il monitoraggio dei fornitori.

Ruoli e responsabilità: la Società assicura la disponibilità delle risorse indispensabili e definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in maniera efficace a garantire una corretta gestione delle misure di prevenzione.

È presente un organigramma aziendale della sicurezza con indicazione di ruoli definiti, riportato all'interno di ciascun DVR. In particolare, il Datore di Lavoro - individuato dal Consiglio di Amministrazione - ha provveduto a delegare, con atto notarile, due dirigenti su aree specifiche e precisamente: i) area Depositi; ii) area logistica.

Le deleghe, come richiesto dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008, individuano le funzioni assegnate e delimitano l'ambito al quale le stesse si riferiscono. Inoltre, per adempiere al proprio dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni attribuite, il Datore di Lavoro ha istituito un flusso di informazioni con cadenza periodica (almeno semestrale), attraverso il quale i delegati riportano i tratti essenziali delle attività di loro responsabilità, evidenziando eventuali punti di criticità o comunque di interesse idonei per le valutazioni di sintesi che spettano al Delegante. Tra le informazioni oggetto del flusso rientrano i risultati delle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.

I Responsabili di Deposito sono stati formalmente individuati come preposti; sono presenti e mantenute aggiornate le nomine di: i) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; ii) Medico Competente;

iii) Addetti delle squadre di emergenza, primo soccorso e antincendio; iv) designazione degli RLS (uno per ciascun Deposito); v) consulente ADR per il trasporto di merci pericolose.

In situazioni dal carattere emergenziale, la Società prevede altresì l'istituzione di Comitati *ad hoc*, in grado di fronteggiare la crisi mediante l'identificazione e la valutazione dei rischi e la definizione delle misure preventive da adottare.

Formazione, competenza e addestramento: la Società assicura l'adeguata e completa formazione di tutto il proprio personale, pianificando le attività in ottemperanza a quanto stabilito dagli Accordi Stato Regioni per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine, annualmente il RSPP predispone un piano di formazione, nel quale sono indicati gli interventi formativi previsti per l'anno, con definizione dell'argomento, del periodo in cui verranno pianificati e dei destinatari.

In relazione al rischio di incidenti rilevanti, la Società ha, poi, adottato la Procedura BUT/PET-XYZ 8.01 "Attività di informazione, formazione e addestramento del personale", che definisce le responsabilità per la definizione e la realizzazione dell'informazione, formazione e addestramento sul SGS di tutto il personale di Petrolchimica Partenopea e degli appaltatori.

I documenti di Politica del Sistema di Gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS) riportano nel programma degli obiettivi il riferimento al completamento del piano formativo annuale, soprattutto relativamente alle procedure del SGS ed alla gestione dell'emergenza.

Tali attività vengono programmate in base ai requisiti di legge, al confronto tra profili di competenza e preparazione specifica del dipendente, all'assunzione, al trasferimento o al cambio di mansioni dei dipendenti.

Comunicazione: il sistema interno di comunicazione è caratterizzato da comunicazioni cartacee ed elettroniche, tramite l'impiego della bacheca aziendale, di e-mail e di riunioni.

Il coinvolgimento dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, è sempre garantito, soprattutto in occasione delle riunioni periodiche e dei sopralluoghi del Medico Competente e del RSPP, anche tramite il coinvolgimento dei singoli preposti. Inoltre, è sempre garantita la consultazione degli RLS relativamente alla nomina del RSPP e degli addetti antincendio e gestione dell'emergenza, come documentato attraverso l'apposizione della sottoscrizione degli RLS sugli atti di nomina e sui verbali.

In relazione al SGS, laddove applicabile, la gestione dei rapporti con gli Enti esterni e la comunicazione è disciplinata attraverso procedure specifiche.

In particolare, la Società ha adottato la Procedura BUT/PET-XYZ 1.04 “Attività di comunicazione esterna”, che riporta le attività previste, soprattutto con riferimento alle comunicazioni con gli Enti di controllo.

La Procedura BUT/PET- XYZ 1.03 “Accesso, circolazione e sorveglianza” regola, invece, le comunicazioni relative ai trasportatori e ai terzi che accedono ai depositi.

Documentazione: la Società si è dotata di un sistema documentale rispondente alla norma per le aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 105/2015).

Ciascun Deposito possiede un sistema documentale autonomo, che viene aggiornato e gestito centralmente dal RSGS, con l’obbligo di verifica da parte del Direttore Tecnico.

La documentazione di sistema è gestita mediante la procedura BUT/PET-XYZ 10.01 “Controllo della documentazione e struttura delle procedure”.

Presso i luoghi di lavoro (sedi locali) è presente la documentazione relativa al SGS e alla valutazione dei rischi e alle attività svolte legate alla formazione e alla sorveglianza sanitaria.

Documentazione di origine esterna: i documenti autorizzativi legati alla gestione della sicurezza sono gestiti direttamente dalla Direzione Tecnica.

Controllo operativo - Sorveglianza sanitaria e malattie professionali: la sorveglianza sanitaria è assicurata per tutti i lavoratori.

Il Datore di Lavoro o il dirigente delegato nomina i Medici Competenti (MC), diversi per territorio geografico. Ciascun Medico Competente firma per accettazione la propria nomina; non è prevista la figura del MC coordinatore.

Il MC redige il piano sanitario, partecipa alla riunione periodica, effettua le visite e gli accertamenti sanitari, sia all’atto dell’assunzione, sia periodicamente e rilascia i giudizi di idoneità alle mansioni; il giudizio ha validità annuale, salvo diverso parere espresso sul certificato stesso.

Nel caso in cui il MC ritenesse necessario indicare prescrizioni o limitazioni alle mansioni, queste vengono riportate sul giudizio di idoneità e portate a conoscenza del preposto e del Datore di Lavoro.

Ciascun lavoratore riceve copia del proprio giudizio di idoneità, sottoscrivendolo.

Sono previsti accertamenti sanitari specifici in funzione delle diverse mansioni svolte, come previsto dalla normativa vigente (ad es. *drug test* per i lavoratori che guidano carrelli elevatori).

Controllo operativo - Agenti chimici pericolosi, mutageni e cancerogeni: il DVR riporta un capitolo specifico per la valutazione del rischio da agenti chimici.

Oltre al GPL, le sostanze chimiche pericolose maggiormente presenti presso i siti e, in particolare, i Depositi, sono il gasolio per autotrazione ad uso interno (motori gruppi motopompa antincendio e/o carelli elevatori) e i prodotti per la verniciatura delle bombole (vernici a solvente e diluenti).

I controlli previsti dalle autorizzazioni sono affidati a laboratori e società qualificate dalla Direzione Tecnica con il supporto del RSGS e/o del RSPP. In occasione dei campionamenti vengono verificate le concentrazioni degli analiti in emissioni e/o scarichi delle acque secondo i limiti tabellari previsti dalle norme di riferimento.

Presso ciascun Deposito è presente il piano di manutenzione degli impianti che generano emissioni in atmosfera. L'attuazione dei piani è gestita dal preposto ed è verificata dal RSGS/ RSPP durante gli *audit* periodici.

Per il trasporto delle merci pericolose in regime di ADR, il personale di Deposito verifica il possesso dei requisiti di formazione e di equipaggiamento del personale interno e terzo che accede al sito ed effettua i trasporti primari e secondari.

Controllo operativo - Contratti d'opera, appalto e subappalto: nell'affidamento di lavori in appalto, Petrolchimica Partenopea persegue gli obiettivi specificati dal Documento di Valutazione dei Rischi e in particolar modo: i) regola le modalità per le richieste di offerta, l'acquisto di materiali o forniture destinate alla manutenzione o modifiche degli impianti, apparecchi, macchine e strutture dedicate allo svolgimento delle attività dello stabilimento; ii) stabilisce criteri e regole per la qualifica di consulenti e fornitori; iii) assicura gli obblighi della Committente nei confronti dell'Appaltatrice.

A tal fine, la Società ha adottato la Procedura BUT/PET-XYZ 3.03 "Qualifica di fornitori di beni e servizi" e la Procedura BUT/PET-XYZ 7.01 "Rapporti con le imprese terze appaltatrici".

La presenza di appaltatori all'interno dei processi Petrolchimica Partenopea è importante e riguarda principalmente le seguenti aree:

- Trasporto primario GPL da Depositi costieri a Depositi aziendali;
- Trasporto secondario da Deposito a Clienti;

La sicurezza legata alla gestione di questi appalti, a seconda dell'area coinvolta è garantita attraverso i seguenti elementi di controllo:

- *Deposito:* in fase di stipula del contratto vengono inviati i documenti di SGS relativi ai Depositi coinvolti e, in particolare, le procedure di accesso e i documenti di gestione dell'emergenza interna.
Il Responsabile di Deposito gestisce l'elenco dei trasportatori e smaltitori di rifiuti autorizzati.
- *Logistica:* per ogni tipologia di trasporto appaltato, è richiesto il controllo di un *set* di documenti che, una volta acquisiti, sono trasmessi ai Depositi/Filiali e alla sede.

Per i lavori svolti presso le sedi e le Filiali da imprese terze o lavoratori autonomi, in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, viene redatto e sottoscritto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Inoltre, nel caso di situazioni di emergenza, ivi comprese quelle di carattere sanitario, la Società svolge altresì una valutazione circa la necessità di predisporre misure aggiuntive rispetto a quanto previsto dai DUVRI.

Controllo operativo - Manutenzioni e controlli su impianti e attrezzature: gli interventi di manutenzione e controllo sugli impianti e le attrezzature di Deposito risultano programmati e gestiti in base alla Procedura BUT/PET – XYZ 6.01 “Esecuzione dei lavori di manutenzione”.

Per i lavori in aree pericolose è previsto un permesso di lavoro specifico con autorizzazione giornaliera.

Sono sottoposti a controlli periodici, sia interni che affidati a ditte terze, le seguenti tipologie di impianti/attrezzature:

- impianti antincendio compresi rilevatori di fughe GPL;
- attrezzature di movimento e sollevamento;
- linee di carico e scarico e giostre di imbombolamento;
- cabine di verniciatura e sabbiatura;
- impianti elettrici, messa a terra, scariche atmosferiche;
- attrezzature di emergenza: motopompe, gruppi elettrogeni;
- automezzi.

Nei *report* semestrali al Datore di Lavoro/Gestore i delegati comunicano lo stato delle attività legate alla manutenzione ed al controllo degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi.

Controllo operativo – Emergenza: la gestione delle emergenze è garantita ed avviene nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

I Piani di Emergenza sono oggetto di iniziative di informazione e formazione del personale e prevedono la simulazione con cadenza annuale di prove di evacuazione.

La gestione delle Emergenze Interne assicura:

- contenimento e controllo dell'incidente per rendere minimi gli effetti e i danni a persone, ambiente e impianto;
- messa in opera di misure necessarie alla protezione degli addetti e dell'ambiente;
- comunicazione di informazioni a popolazione, servizi di emergenza e autorità competenti;

- provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini degli interventi dopo l'incidente e del successivo ripristino.

La gestione delle emergenze è oggetto di particolare attenzione nei siti esposti ai rischi di incidenti rilevanti. In tal senso, nel SGS è presente anche una procedura per la gestione degli infortuni e malori (BUT/PET-XYZ 4.04 “Gestione degli infortuni e primo soccorso”).

Depositi: la Società assicura l'adeguata e completa formazione del personale operativo di Deposito, attraverso interventi formativi e di addestramento, organizzati annualmente ed aventi ad oggetto le procedure di emergenza per la gestione degli scenari di incedente possibile, con attenzione particolare, ma non esclusiva, alla gestione dei *Top Event* indicati nel Rapporto di Sicurezza.

Alle prove di evacuazione, è prevista anche la partecipazione dei manutentori/trasportatori esterni eventualmente presenti nel sito.

I piani di formazione sono redatti dal RSPP e approvati dal Direttore Tecnico.

Per i visitatori esterni è a disposizione un opuscolo contenente le “Norme comportamentali ed informazioni per i visitatori che accedono al Deposito Petrolchimica Partenopea” e uno contenente lo “Stralcio del Modulo di Notifica e di informazione sui rischi da incidenti rilevanti per cittadini e lavoratori” firmata dal Gestore. Tali opuscoli sono illustrati dal Responsabile di Deposito o, in mancanza, dal restante personale di Deposito autorizzato al momento dell'accesso.

Trasporti: il piano di *Security* riporta le procedure da adottare in caso di emergenza o incidente che coinvolga un mezzo di trasporto di merci pericolose.

La gestione delle emergenze si rivolge anche ad eventi non immediatamente connessi con le attività proprie della Società, ivi comprese le situazioni di emergenza sanitaria di carattere diffuso.

Queste ultime, in particolare, sono gestite mediante l'istituzione *ad hoc* di Comitati, i quali valutano gli eventuali rischi e predispongono le opportune misure preventive, coadiuvati dal RSPP e dalla Direzione Tecnica nel monitoraggio delle prescrizioni disposte dalle Autorità.

Controllo operativo - Controllo incidenti rilevanti, Trasporto di merci pericolose ADR: presso tutti i Depositi di Petrolchimica Partenopea si svolgono attività definite a rischio di incidente rilevante secondo quanto previsto dal D.Lgs. 105/2015.

L'istituzione delle istanze atte all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il relativo rinnovo e l'emissione della documentazione specificatamente necessaria, rispondente agli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/2015, sono attività seguite direttamente dalla Direzione Tecnica. Per ogni sito sono presenti i seguenti documenti tipici:

- Rapporto di sicurezza;
- Modulo di Notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori;

- Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
- Sistema di gestione della sicurezza (SGS).

Le attività di trasporto del prodotto sfuso e in bombole sono soggette alle norme ADR per il trasporto di merci pericolose. Nel rispetto della normativa di riferimento sono, dunque, previste le seguenti attività documentate:

- nomina del Consulente ADR;
- Comunicazione al Ministero / Motorizzazione del nominativo Consulente ADR;
- Relazione annuale ADR;
- Piano di *Security*, compilato dal Consulente ADR;
- Piano formativo in materia di trasporto di merci pericolose ADR per il personale di Deposito, riportante anche lo stato di completamento.

CONTROLLO E AZIONI CORRETTIVE – Attività volte ad implementare le modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, quasi-incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità per la reportistica, modalità di esecuzione delle verifiche periodiche.

Misura e monitoraggio delle prestazioni: in generale, è previsto il costante monitoraggio degli infortuni, nonché la rilevazione, registrazione ed analisi statistica degli infortuni e dei quasi infortuni.

Laddove applicabile, il SGS di ciascun Deposito prevede specifiche Procedure relative alla sorveglianza e misurazione delle prestazioni del sistema e relative alla valutazione del rispetto delle prescrizioni applicabili. In particolare, sono qui richiamate le Procedure:

- BUT/PET-XYZ 1.01 “Organigramma, mansionario e definizione delle responsabilità”;
- BUT/PET-XYZ 1.05 “Indicatori per la verifica dell’efficacia del SGS”;
- BUT/PET-XYZ 6.03.01 “Controlli periodici e adempimenti di legge durante l’esercizio”.

Il RSPP/RSGS effettua, presso ciascun Deposito, *audit* di verifica delle prestazioni del SGS. Nel verbale di *audit* sono riportati gli stati di avanzamento dei rilievi dell’anno precedente (*follow up*) e la registrazione di eventuali nuovi rilievi.

Le prescrizioni e raccomandazioni impartite da Enti di controllo esterni vengono gestite dal Deposito e dall’Ufficio Tecnico.

L’Ufficio Tecnico monitora le scadenze e le prescrizioni legate alle pratiche autorizzative dei Depositi.

Gli esiti delle verifiche periodiche sulle *performance* del SGS e sullo stato di conformità normativa vengono comunicati al Datore di Lavoro / Gestore in occasione delle riunioni periodiche, dei riesami del SGS (RSPP e/o RSGS) o della trasmissione delle relazioni semestrali (delegati).

Incidenti e Non conformità: per i siti a rischio di incidente rilevante, la Procedura BUT/PET-XYZ 9.01 “Analisi infortuni, incidenti, quasi incidenti, guasti e anomalie” è prevista dal SGS e contiene le regole per la gestione di detti eventi.

Inoltre, il Responsabile della Logistica e il consulente ADR, coordinandosi con il RSPP, esaminano gli incidenti che occorrono anche ai trasportatori terzi. Se necessario, viene richiesta una relazione al consulente ADR del fornitore e si indicano le azioni correttive da attuare. Per quanto riguarda le Non Conformità (NC) viene applicata la procedura del SGS BUT/PET-XYZ 11.03 “Gestione delle non conformità”, con la quale effettuare una valutazione interna e procedere secondo un *iter* che permette di monitorare la NC, dalla sua apertura fino alla sua chiusura.

Misure per la prevenzione e gestione del rischio biologico: la Società, nel rispetto delle norme di cui al Titolo I e del Titolo X «Esposizione ad agenti biologici» del D.Lgs. 81/2008, ha adottato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi per il rispetto degli *standard* per contrastare il rischio biologico e la diffusione del contagio da malattie infettive all'interno dei luoghi di lavoro, prevedendo:

- Ruoli e responsabilità;
- Valutazione del rischio;
- Definizione delle misure di prevenzione;
- Attuazione delle misure;
- Verifica del rispetto delle misure;
- Monitoraggio delle normative e direttive delle Autorità.

Pertanto, al fine di contrastare e gestire i rischi biologici da contagio in occasioni di diffusione di virus particolarmente aggressivi, la Società ha definito i seguenti *standard* di controllo:

1. Informazione;
2. Modalità di ingresso in azienda;
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni;
4. Pulizia e sanificazione in azienda;
5. Precauzioni igieniche personali;
6. Dispositivi di protezione individuale;
7. Gestione degli spazi comuni;
8. Organizzazione Aziendale (turnazione, trasferte e *smart work*, rimodulazione dei livelli produttivi);

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti;
10. Spostamenti interni, riunioni e formazione;
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda;
12. Sorveglianza sanitaria /medico competente/RLS;
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Controllo delle registrazioni: in generale, tutti i documenti emessi devono essere identificati e contrassegnati con titolo, numero documento, stato e data di emissione e revisione e sottoscritti dalla persona responsabile dell'emissione, della verifica e dell'approvazione.

Il SGS, per i siti cui si applica, identifica le registrazioni che devono essere mantenute per garantire l'evidenza delle attività svolte, tra cui:

- Registrazioni accessi;
- Elenco autisti autorizzati ATB/ ATC;
- Personale responsabile per la gestione dell'emergenza;
- Registrazione della formazione;
- Registro dei controlli antincendio;
- Registrazioni varie periodiche (verifiche giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali, semestrali, annuali e pluriennali).

Audit Interni: la pianificazione e lo svolgimento delle verifiche periodiche sono regolati dalla Procedura BUT/PET-XYZ 11.01 "Modalità di conduzione degli audit" che, per i siti soggetti a SGS, definisce la periodicità degli *audit* e le tempistiche per la programmazione delle attività; le modalità di registrazione degli *audit* e le modalità di individuazione e di applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalla normativa e dalle prescrizioni applicabili.

Il RSPP, anche nella veste di Responsabile del Sistema di Gestione, effettua *audit* periodici (annuali o biennali) di verifica delle prestazioni del SGS presso ciascun Deposito. Nel relativo verbale sono riportati gli stati di avanzamento dei rilievi formulati nell'*audit* precedente e la registrazione di eventuali nuovi rilievi.

RIESAME DELLA DIREZIONE – Attività di riesame periodico diretto dalla Direzione, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione ambientale nel rispetto della normativa cogente e degli indirizzi di politica e obiettivi aziendali.

Nelle relazioni semestrali al Datore di Lavoro/Gestore, i delegati riportano lo stato delle azioni svolte relativamente alle prescrizioni o ai programmi di miglioramento posti in essere.

Con cadenza annuale o biennale è previsto il riesame del SGS, che è finalizzato a:

- verificare se gli obiettivi e i *target* prestabiliti sono stati raggiunti, individuando eventuali scostamenti e relative cause di fondo;
- valutare l'efficacia del Sistema di Gestione Sicurezza;
- valutare l'idoneità del Sistema alla luce di futuri cambiamenti di attività, normative o altri fattori esterni;
- valutare i costi della non conformità;
- valutare l'entità dei rischi residui;
- stabilire obiettivi e *target* per l'anno successivo al fine di ridurre progressivamente i rischi e i costi delle non conformità;
- stabilire indirizzi al fine di ridurre progressivamente l'impatto sull'uomo e sull'ambiente.

Il riesame può coincidere con lo svolgimento della riunione periodica ex art 35 del D.Lgs. 81/2008 per ciascun Deposito.

A livello globale, poi, l'efficacia dei presidi adottati per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori è oggetto di discussione e riesame nel corso di una riunione annuale tra Datore di Lavoro e delegati, nel corso della quale vengono altresì definiti e aggiornati la politica e gli obiettivi per l'anno successivo.

Famiglie di reato associabili

- Delitti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento alle attività sensibili riportate nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni che i Destinatari devono inviare all'Organismo di Vigilanza sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili interni, che si attengono alle modalità ed alle tempistiche concordate.

Il contenuto dei flussi informativi può orientare l'attività di monitoraggio e vigilanza dell'Organismo di Vigilanza.